



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0319/2023**

6.11.2023

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Frédérique Ries

Relatrice per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:  
Patrizia Toia, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia  
Virginie Joron, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	167
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI .....	171
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA .	173
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	224
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE .....	261
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	378
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	380



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE  
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0677),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0400/2022),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2023<sup>1</sup>,
  - visti i pareri motivati inviati dal Senato francese e dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0319/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 228 del 29.6.2023, pag. 114.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) **Gli** imballaggi sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo o di consumo. La prevenzione degli ostacoli al mercato interno degli imballaggi è essenziale per il funzionamento del mercato interno dei prodotti. L'esistenza di norme frammentarie e requisiti vaghi comporta costi aggiuntivi per gli operatori economici.

#### *Emendamento*

(1) Imballaggi **adeguati** sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo o di consumo. La prevenzione degli ostacoli al mercato interno degli imballaggi è essenziale per il funzionamento del mercato interno dei prodotti. L'esistenza di norme frammentarie e requisiti vaghi comporta **incertezza e** costi aggiuntivi per gli operatori economici.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Gli imballaggi usano grandi quantità di materiali vergini (il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell'Unione sono destinati agli imballaggi) e rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani<sup>3</sup>. Le sempre maggiori quantità di imballaggi prodotti, unite a basse percentuali di riutilizzo e riciclaggio, costituiscono un notevole ostacolo al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe fissare norme per l'intero ciclo di vita degli imballaggi, che contribuiscano al funzionamento efficiente del mercato interno armonizzando le normative nazionali e allo stesso tempo prevenendo e riducendo gli effetti negativi degli

#### *Emendamento*

(2) Gli imballaggi usano grandi quantità di materiali vergini (il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell'Unione sono destinati agli imballaggi) e rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani<sup>3</sup>. Le sempre maggiori quantità di imballaggi prodotti, unite a basse percentuali di riutilizzo, **raccolta e** riciclaggio, costituiscono un notevole ostacolo al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe fissare norme per l'intero ciclo di vita degli imballaggi, che contribuiscano al funzionamento efficiente del mercato interno armonizzando le normative nazionali e allo stesso tempo prevenendo e riducendo gli effetti negativi degli

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana. Stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti, esso dovrebbe contribuire alla transizione verso un'economia circolare.

---

<sup>3</sup> Eurostat, Statistiche sui rifiuti di imballaggio (disponibile solo in inglese): [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging\\_wast\\_e\\_statistics](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_wast_e_statistics)

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 5

##### *Testo della Commissione*

(5) In linea con il Green Deal europeo<sup>6</sup>, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare<sup>7</sup> si impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità, ridurre la complessità dei materiali di imballaggio e introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica. Impegna inoltre la Commissione a valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte.

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana. Stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti, esso dovrebbe contribuire alla transizione verso un'economia circolare.

---

<sup>3</sup> Eurostat, Statistiche sui rifiuti di imballaggio (disponibile solo in inglese): [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging\\_wast\\_e\\_statistics](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_wast_e_statistics)

##### *Emendamento*

(5) In linea con il Green Deal europeo<sup>6</sup>, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare<sup>7</sup> si impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità, ridurre la complessità dei materiali di imballaggio, introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica **e valutare la necessità di prevedere prescrizioni in materia di contenuto riciclato per gli imballaggi realizzati con materiali diversi dalla plastica. Evidenzia la necessità di ridurre gli sprechi alimentari e incoraggia approcci circolari all'uso dell'acqua e** impegna inoltre la Commissione a valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte.

<sup>6</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>

<sup>7</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc\\_id=Twitter](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter)

<sup>6</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>

<sup>7</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc\\_id=Twitter](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter)

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) Il presente regolamento è in linea con gli obiettivi stabiliti ... [nell'imminente direttiva sulle asserzioni ambientali (2023/0085(COD))] e ... [nell'imminente direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (2022/0092(COD))]. Esso mira a promuovere e sostenere alternative comprovate per soluzioni di imballaggio più sostenibili.***

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 11

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(11) Un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè o per ***le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di***

(11) Un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè o per ***il sistema monouso morbido***, che di fatto sono ***smaltiti*** insieme

*tè o caffè*, che di fatto sono *smaltite* insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi. Si tratta di un approccio coerente con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, come previsto dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>. Inoltre, per garantire la coerenza degli obblighi finanziari e operativi alla fine del ciclo di vita, dovrebbero essere considerate imballaggi anche tutte le unità monodose destinate a un sistema per la preparazione di tè o caffè necessarie per contenere tè o caffè.

---

<sup>14</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi. Si tratta di un approccio coerente con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, come previsto dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>. Inoltre, per garantire la coerenza degli obblighi finanziari e operativi alla fine del ciclo di vita, dovrebbero essere considerate imballaggi anche tutte le unità monodose destinate a un sistema per la preparazione di tè o caffè necessarie per contenere tè o caffè.

---

<sup>14</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) In linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, il presente regolamento mira a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Mira inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, **soprattutto** in quelli di plastica, in cui

#### *Emendamento*

(12) In linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, il presente regolamento mira a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Mira inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, **in particolare** in quelli di plastica, in cui

rappresenta un apporto molto modesto, **ad aumentare** il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e **a ottenere un'elevata** qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale.

rappresenta un apporto molto modesto, **rafforzando i sistemi di riciclaggio di elevata qualità, aumentando così** il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e **migliorando la** qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis) In linea con la gerarchia dei rifiuti, secondo la quale lo smaltimento dei rifiuti in discarica rappresenta l'opzione meno preferibile, le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere integrate da una revisione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio<sup>1 bis</sup> al fine di accelerare la graduale eliminazione delle discariche di rifiuti di imballaggio.**

---

<sup>1 bis</sup> **Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).**

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 13

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(13) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati, fabbricati e messi in commercio in modo da consentirne il riutilizzo o un riciclaggio di alta qualità e ridurne al minimo l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi stessi

(13) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati, fabbricati e messi in commercio in modo da consentirne il riutilizzo **il maggior numero possibile di volte** o un riciclaggio di alta qualità e ridurne al minimo l'impatto ambientale durante

e dei prodotti per i quali sono stati progettati.

l'intero ciclo di vita degli imballaggi stessi e dei prodotti per i quali sono stati progettati. ***È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento stabilendo un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili in specifiche categorie di imballaggi.***

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 bis) Secondo le definizioni dell'OCSE del 2018<sup>1 bis</sup>, le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia costituita da oltre 4 700 sostanze chimiche artificiali. Fin dalla loro comparsa alla fine degli anni '40, le PFAS sono state utilizzate in una gamma sempre più ampia di beni di consumo e applicazioni industriali, dagli imballaggi per prodotti alimentari all'abbigliamento, dall'elettronica all'aviazione e alle schiume antincendio. Sono utilizzate per la loro capacità idro-oleorepellente, come anche per la loro elevata stabilità e resistenza alle alte temperature, che devono al loro legame carbonio-fluoro. Tale legame è responsabile anche della loro estrema persistenza nell'ambiente. L'esposizione alle PFAS più studiate è stata associata a una serie di effetti nocivi per la salute<sup>1 ter</sup>, tra cui malattie della tiroide, danni epatici, ridotto peso alla nascita, obesità, diabete, ipercolesterolemia e ridotta risposta alle vaccinazioni di routine, nonché aumento del rischio di cancro della mammella, del rene e del testicolo.***

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 15 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 ter) Il 27 maggio 2020 la Danimarca ha pubblicato nella sua gazzetta ufficiale (Lovtidende A) l'ordinanza n. 681 del 25 maggio 2020, "Ordinanza esecutiva sui materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e codice penale in materia di violazione di relativi atti dell'UE", per vietare le PFAS nei materiali e negli oggetti di carta e cartone destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sulla scia di tale esempio, alla luce dell'emergenza sanitaria e ambientale rappresentata dalle PFAS e in attesa del parere dell'ECHA in merito a un'estensione del divieto delle PFAS a tutti gli imballaggi e ad altri settori, sul mercato dell'Unione non dovrebbe essere immesso alcun imballaggio per prodotti alimentari di carta o cartone cui siano state aggiunte intenzionalmente PFAS.**

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 15 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 quater) Il bisfenolo A (BPA) è un composto chimico utilizzato nella fabbricazione di materiali che entrano a contatto con prodotti alimentari, come stoviglie di plastica riutilizzabili o rivestimenti per lattine, fungendo principalmente da strato protettivo. I residui di BPA possono migrare negli alimenti e nelle bevande ed essere ingeriti**

*dai consumatori. Oltre agli alimenti, il BPA può anche provenire da altre fonti, tra cui carta termica, cosmetici e polveri, ed essere assorbito attraverso la pelle e per inalazione.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 15 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 quinquies) Secondo un parere scientifico<sup>1 bis</sup> pubblicato nel gennaio 2015 e alla luce della disponibilità di nuovi dati, i gruppi di esperti dell'EFSA hanno segnalato che l'esposizione al bisfenolo A può avere effetti nocivi su reni e fegato. Sulla base dei risultati, gli esperti dell'EFSA hanno notevolmente ridotto il livello sicuro del BPA da 50 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno ( $\mu\text{g}/\text{kg p.c./giorno}$ ) a 4  $\mu\text{g}/\text{kg p.c./giorno}$ .*

---

*1 bis*

*<https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978>*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 15 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 sexies) In considerazione del pericolo rappresentato dalla presenza di bisfenolo A e del rischio di migrazione negli alimenti, è opportuno vietare l'aggiunta deliberata di BPA negli imballaggi che entrano a contatto con prodotti alimentari.*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) Il presente regolamento non dovrebbe consentire la restrizione dell'uso delle sostanze per motivi di sicurezza chimica o sicurezza alimentare, **ad eccezione delle** restrizioni relative a piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente già stabilite sulla base della direttiva 94/62/CE e che dovrebbero continuare a essere disciplinate dal presente regolamento, dato che tali restrizioni sono già disposte da altri atti normativi dell'Unione. Dovrebbe **tuttavia** poter introdurre restrizioni, **principalmente per motivi diversi dalla sicurezza chimica o alimentare**, relative alle sostanze presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi o usate nei loro processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità degli imballaggi, soprattutto per quanto riguarda la circolarità e più in particolare **il** riutilizzo o **il** riciclaggio.

#### *Emendamento*

(19) **Fatte salve le restrizioni sulle PFAS e sul bisfenolo A**, il presente regolamento non dovrebbe consentire la restrizione dell'uso delle sostanze per motivi di sicurezza chimica o sicurezza alimentare, **a meno che non presentino un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, comprese, tra l'altro, le** restrizioni relative a piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente già stabilite sulla base della direttiva 94/62/CE e che dovrebbero continuare a essere disciplinate dal presente regolamento, dato che tali restrizioni sono già disposte da altri atti normativi dell'Unione. Dovrebbe **inoltre** poter introdurre restrizioni relative alle sostanze presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi o usate nei loro processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità degli imballaggi, soprattutto per quanto riguarda la circolarità e più in particolare **i processi di** riutilizzo o riciclaggio.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Per dare impulso alle innovazioni nel settore degli imballaggi è opportuno consentire che gli imballaggi dotati di caratteristiche innovative che comportano un notevole miglioramento della loro funzione essenziale e hanno comprovati vantaggi da un punto di vista ambientale

#### *Emendamento*

(23) Per dare impulso alle innovazioni nel settore degli imballaggi è opportuno consentire che gli imballaggi dotati di caratteristiche innovative che comportano un notevole miglioramento della loro funzione essenziale e hanno comprovati vantaggi da un punto di vista ambientale

dispongano di un ulteriore periodo limitato di cinque anni per conformarsi alle prescrizioni in materia di riciclabilità. Le caratteristiche innovative devono essere illustrate nella documentazione tecnica che accompagna gli imballaggi.

dispongano di un ulteriore periodo limitato di cinque anni per conformarsi alle prescrizioni in materia di riciclabilità. Le caratteristiche innovative devono essere  ***motivate, in particolare per quanto riguarda l'uso di materiali nuovi o innovativi e*** illustrate nella documentazione tecnica che accompagna gli imballaggi.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) Per tutelare la salute e la sicurezza umana e animale, data la natura dei prodotti imballati e le relative prescrizioni, è opportuno che le prescrizioni in materia di riciclabilità non si applichino al confezionamento primario quale definito all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup> e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup>, che è a contatto diretto con il prodotto medicinale,  ***né*** agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup>  ***e per i*** dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>. È opportuno applicare queste deroghe fino al 1° gennaio 2035.

#### *Emendamento*

(24) Per tutelare la salute e la sicurezza umana e animale, data la natura dei prodotti imballati e le relative prescrizioni, è opportuno che le prescrizioni in materia di riciclabilità non si applichino al confezionamento primario quale definito all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup> e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup>, che è a contatto diretto con il prodotto medicinale, agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup>,  ***ai*** dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>,  ***agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26 bis</sup>, agli imballaggi di approvvigionamenti, componenti e componenti di confezionamento primario destinati alla fabbricazione di medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, né ai medicinali***

***veterinari a norma del regolamento (UE) 2019/6 i cui imballaggi devono rispettare le norme di qualità del medicinale. È opportuno applicare queste deroghe fino al 1° gennaio 2035.***

---

<sup>23</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

<sup>26</sup> Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

---

<sup>23</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

<sup>26</sup> Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

***<sup>26 bis</sup> Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del***

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 25**

#### *Testo della Commissione*

(25) Alcuni Stati membri stanno adottando misure per favorire la riciclabilità degli imballaggi attraverso la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore; siffatte iniziative nazionali possono creare incertezza normativa per gli operatori economici, in particolare se questi mettono a disposizione gli imballaggi in più Stati membri. Allo stesso tempo la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile degli imballaggi, che ne aumenti la riciclabilità migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario armonizzare i criteri per la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore sulla base della classe di prestazione di riciclabilità ottenuta mediante la valutazione della riciclabilità, senza fissare gli importi effettivi di tale contributo. Dato che i criteri dovrebbero essere correlati ai criteri sulla riciclabilità degli imballaggi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tali criteri armonizzati contemporaneamente alla definizione dei criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per categoria di imballaggi.

#### *Emendamento*

(25) Alcuni Stati membri stanno adottando misure per favorire la riciclabilità degli imballaggi attraverso la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore; siffatte iniziative nazionali possono creare incertezza normativa per gli operatori economici, in particolare se questi mettono a disposizione gli imballaggi in più Stati membri. Allo stesso tempo la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile degli imballaggi, che ne aumenti la riciclabilità migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario armonizzare i criteri per la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore sulla base della classe di prestazione di riciclabilità ottenuta mediante la valutazione della riciclabilità, senza fissare gli importi effettivi di tale contributo, **e garantire che tali contributi siano destinati a finanziare i costi netti di raccolta, cernita e riciclaggio degli imballaggi.** Dato che i criteri dovrebbero essere correlati ai criteri sulla riciclabilità degli imballaggi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tali criteri armonizzati contemporaneamente alla definizione dei criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per categoria di imballaggi.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) Per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione ed evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, è opportuno escludere dall'obbligo di una quantità minima di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica il confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 e gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 **e per** i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746. È opportuno applicare la deroga anche all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale.

#### *Emendamento*

(28) Per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione ed evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, è opportuno escludere dall'obbligo di una quantità minima di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica il confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 e gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746, **gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e gli alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013.** È opportuno applicare la deroga anche all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale. **Infine, è opportuno applicare la deroga a inchiostri, adesivi, pitture, vernici e lacche utilizzati sugli imballaggi e a qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell'intera unità di imballaggio.**

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(28 bis)** *Al fine di raggiungere gli obiettivi relativi all'integrazione del contenuto riciclato di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe pubblicare, al più tardi entro il 31 dicembre 2025, una relazione che valuti la possibilità di fissare obiettivi per l'uso di materie prime di plastica a base biologica negli imballaggi allo scopo di raggiungere l'obiettivo fino a un massimo del 50 %, sulla base delle prescrizioni di sostenibilità.*

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 29

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(29) Per prevenire ostacoli al mercato interno e garantire l'efficace attuazione degli obblighi, gli operatori economici dovrebbero garantire che **la parte di plastica di ciascuna unità di imballaggio** contenga una determinata percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo.

(29) Per prevenire ostacoli al mercato interno e garantire l'efficace attuazione degli obblighi, gli operatori economici dovrebbero garantire che **l'imballaggio di plastica** contenga una determinata percentuale minima, **in media, per formato, impianto di fabbricazione e anno**, di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 31

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(31) È opportuno conferire alla

(31) È opportuno conferire alla

Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup> al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme sul calcolo e la verifica della quota di contenuto riciclato recuperata dai rifiuti di plastica post-consumo, per *ciascuna unità* di tali rifiuti **contenuta negli imballaggi**, e delle norme sulla definizione del formato della documentazione tecnica.

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup> al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme sul calcolo e la verifica della quota di contenuto riciclato recuperata dai rifiuti di plastica post-consumo, per *ciascun formato* di **imballaggio contenente** tali rifiuti, **per impianto di fabbricazione e per anno, tenuto conto dell'impatto ambientale del processo di riciclaggio**, e delle norme sulla definizione del formato della documentazione tecnica.

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) **Per tenere conto dei rischi connessi a un'eventuale fornitura insufficiente di specifici rifiuti di plastica a fini di riciclaggio, che potrebbe comportare prezzi eccessivi o effetti negativi sulla salute, la sicurezza e l'ambiente**, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato affinché possa modificare **temporaneamente** gli obiettivi relativi al contenuto riciclato obbligatorio degli imballaggi di plastica. Nel valutare la giustificazione di tali atti delegati, la

#### *Emendamento*

(33) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato affinché possa modificare gli obiettivi relativi al contenuto riciclato obbligatorio degli imballaggi di plastica. Nel valutare la giustificazione di tali atti delegati, la Commissione dovrebbe considerare le richieste motivate di persone fisiche e giuridiche.

Commissione dovrebbe considerare le richieste motivate di persone fisiche e giuridiche.

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(33 bis) Il mercato del riciclaggio degli imballaggi dell'Unione dovrebbe essere rafforzato al fine di migliorare il tasso di riciclaggio, evitare il conferimento in discarica e ridurre al minimo l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi. Lo sviluppo delle capacità di riciclaggio dell'Unione dovrebbe avvenire in collaborazione con gli attori e le industrie del settore e basarsi su una catena del valore regolamentata che consenta i controlli di qualità, la garanzia della qualità, la certificazione, la logistica e la determinazione dei prezzi.**

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Considerando 35**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(35) Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato

(35) Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato

e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l'ambiente o per la salute umana. Ciò vale in particolare quando l'uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici.

e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l'ambiente o per la salute umana. Ciò vale in particolare quando l'uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici, **ad esempio per i prodotti in cui la separazione tra contenuto e imballaggio è particolarmente complessa, come le bustine per tè e le cialde per caffè.**

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Per alcuni imballaggi costituiti da polimeri di plastiche biodegradabili, è chiaro il vantaggio per l'ambiente dell'uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. Inoltre, **se uno Stato membro dispone di adeguati sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, esso dovrebbe godere di un grado limitato di flessibilità nel decidere se rendere obbligatorio l'uso della plastica compostabile per le borse di plastica in materiale leggero nel suo territorio.** Per evitare la confusione dei consumatori in merito al corretto smaltimento e considerando i benefici ambientali della circolarità del carbonio, tutti gli altri imballaggi di plastica dovrebbero essere destinati al riciclaggio dei materiali e la loro progettazione dovrebbe garantire che ciò non incida sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

#### *Emendamento*

(36) Per alcuni imballaggi costituiti da polimeri di plastiche biodegradabili, è chiaro il vantaggio per l'ambiente dell'uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. Inoltre, **i rifiuti biodegradabili non dovrebbero comportare la presenza di contaminanti nel compost.** Per agevolare l'uso di imballaggi compostabili che contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici, i requisiti previsti dalla norma CEN EN 13432 "Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi" dovrebbero essere rivisti per quanto riguarda i tempi di compostaggio, i livelli ammissibili di contaminazione e le restrizioni al rilascio di microplastiche così da consentire il trattamento adeguato di tali materiali negli impianti di trattamento dei rifiuti organici. Inoltre, occorre stabilire nell'Unione una norma

*analoga per il compostaggio domestico.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Considerando 40**

#### *Testo della Commissione*

(40) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati in modo da ridurne al minimo il volume e il peso, pur mantenendone la capacità di svolgere le funzioni di imballaggio. Il fabbricante degli imballaggi dovrebbe valutarli sulla base dei criteri di prestazione elencati nell'allegato IV del presente regolamento. In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento di ridurre la produzione di imballaggi e rifiuti di imballaggio e migliorare la circolarità degli imballaggi nel mercato interno, è opportuno rendere gli attuali criteri più specifici e rigorosi. È pertanto opportuno modificare l'elenco dei criteri di prestazione degli imballaggi elencati nella norma armonizzata EN 13428: 2000<sup>30</sup>. Sebbene la commercializzazione e l'accettazione dei consumatori continuino a essere rilevanti per la progettazione degli imballaggi, non dovrebbero rientrare tra i criteri di prestazione che giustificano di per sé peso e volume aggiuntivi dell'imballaggio. Questo non dovrebbe tuttavia compromettere le specifiche dei prodotti artigianali e industriali e dei prodotti alimentari e agricoli registrati e protetti nell'ambito del sistema delle indicazioni geografiche, in linea con l'obiettivo dell'Unione di proteggere il patrimonio culturale e le competenze tradizionali. D'altro canto la riciclabilità, l'impiego di contenuto riciclato e il riutilizzo possono giustificare un maggiore peso o volume degli imballaggi e dovrebbero quindi essere aggiunti ai criteri di prestazione. Gli imballaggi con doppie pareti, falsi fondi e altre caratteristiche

#### *Emendamento*

(40) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati in modo da ridurne al minimo il volume e il peso, pur mantenendone la capacità di svolgere le funzioni di imballaggio. Il fabbricante degli imballaggi dovrebbe valutarli sulla base dei criteri di prestazione elencati nell'allegato IV del presente regolamento. In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento di ridurre la produzione di imballaggi e rifiuti di imballaggio e migliorare la circolarità degli imballaggi nel mercato interno, è opportuno rendere gli attuali criteri più specifici e rigorosi. È pertanto opportuno modificare l'elenco dei criteri di prestazione degli imballaggi elencati nella norma armonizzata EN 13428: 2000<sup>30</sup>. Sebbene la commercializzazione e l'accettazione dei consumatori continuino a essere rilevanti per la progettazione degli imballaggi, non dovrebbero rientrare tra i criteri di prestazione che giustificano di per sé peso e volume aggiuntivi dell'imballaggio. Questo non dovrebbe tuttavia compromettere le specifiche dei prodotti artigianali e industriali e dei prodotti alimentari e agricoli registrati e protetti nell'ambito del sistema delle indicazioni geografiche, in linea con l'obiettivo dell'Unione di proteggere il patrimonio culturale e le competenze tradizionali, ***né la progettazione degli imballaggi oggetto di tutela giuridica a norma del regolamento (CE) n. 6/2002<sup>30</sup> bis***. D'altro canto la riciclabilità, l'impiego di contenuto riciclato e il riutilizzo possono giustificare un maggiore peso o volume degli imballaggi e dovrebbero quindi

intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto non dovrebbero essere immessi sul mercato in quanto non soddisfano le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi. Questa regola dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi superflui, non necessari a garantire la funzionalità dell'imballaggio.

essere aggiunti ai criteri di prestazione. Gli imballaggi con doppie pareti, falsi fondi e altre caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto non dovrebbero essere immessi sul mercato in quanto non soddisfano le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi. Questa regola dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi superflui, non necessari a garantire la funzionalità dell'imballaggio.

---

<sup>30</sup> Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione mediante riduzione alla fonte.

---

<sup>30</sup> Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione mediante riduzione alla fonte.

<sup>30 bis</sup> *Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).*

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Considerando 44

#### *Testo della Commissione*

(44) È necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire adeguatamente i rifiuti di imballaggio, **comprese le borse di plastica compostabili in materiale leggero e ultraleggero**. A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti.

#### *Emendamento*

(44) È necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire adeguatamente **tutti** i rifiuti di imballaggio. A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti. ***Nella loro progettazione, la necessità che tale sistema di etichettatura armonizzato sia riconosciuto da tutti i cittadini, a prescindere dalle loro circostanze, come l'età e la conoscenza della lingua, dovrebbe essere un fattore di riferimento. Ciò si può ottenere tramite l'utilizzo di pittogrammi con un ricorso minimo al***

*linguaggio. Ciò servirebbe anche a ridurre al minimo i costi di traduzione della lingua utilizzata, che sarebbero altrimenti necessari.*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(44 bis) La cernita è un passaggio essenziale per garantire una maggiore circolarità degli imballaggi. Sarebbe opportuno promuovere il miglioramento delle capacità di cernita, in particolare mediante innovazioni tecnologiche, al fine di garantire una migliore qualità di cernita e di conseguenza una migliore qualità delle materie prime destinate al riciclaggio.*

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Considerando 49

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(49) Per favorire l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno proteggere i consumatori da informazioni fuorvianti e confuse sulle caratteristiche dell'imballaggio e sul suo adeguato trattamento alla fine del ciclo di vita, per le quali il presente regolamento istituisce etichette armonizzate. ***Dovrebbe essere possibile identificare gli imballaggi inclusi nel regime di responsabilità estesa del produttore grazie a un simbolo di accreditamento usato in tutto il territorio di riferimento di tale sistema. Il simbolo dovrebbe fornire ai consumatori o agli utenti informazioni chiare e***

(49) Per favorire l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno proteggere i consumatori da informazioni fuorvianti e confuse sulle caratteristiche dell'imballaggio e sul suo adeguato trattamento alla fine del ciclo di vita, per le quali il presente regolamento istituisce etichette armonizzate.

*inequivocabili sulla riciclabilità dell'imballaggio. A tal fine si potrebbe ritenere che il "Punto verde", simbolo utilizzato in alcuni Stati membri per indicare che un produttore ha dato un contributo finanziario a un sistema nazionale di recupero degli imballaggi<sup>31</sup>, potrebbe indurre i consumatori a credere erroneamente che gli imballaggi su cui è riportato siano sempre riciclabili.*

---

<sup>31</sup> <https://www.pro-e.org/the-green-dot-trademark>

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento Considerando 50 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(50 bis) Dovrebbe essere istituito un gruppo di esperti composto in modo equilibrato da rappresentanti degli Stati membri e da tutti i portatori di interessi nel settore degli imballaggi. Il gruppo dovrebbe essere denominato "forum sugli imballaggi" e contribuire in particolare alla preparazione, all'elaborazione e al chiarimento delle prescrizioni di sostenibilità, al riesame dell'efficacia dei meccanismi di vigilanza del mercato in vigore e alla valutazione di eventuali misure di autoregolamentazione.**

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento Considerando 60**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(60) Non è possibile risolvere il problema dell'eccessiva produzione di

(60) Non è possibile risolvere il problema dell'eccessiva produzione di

rifiuti di imballaggio affidandosi esclusivamente ad obblighi in materia di progettazione degli imballaggi. Per alcuni tipi di imballaggio è opportuno imporre agli operatori economici l'obbligo di ridurre lo spazio vuoto. Nel caso degli imballaggi multipli e di quelli per il trasporto e il commercio elettronico usati per fornire prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali, la proporzione dello spazio vuoto non dovrebbe superare il 40 %. In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli operatori economici che usano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero poter essere esentati da tale obbligo.

rifiuti di imballaggio affidandosi esclusivamente ad obblighi in materia di progettazione degli imballaggi. Per alcuni tipi di imballaggio è opportuno imporre agli operatori economici l'obbligo di ridurre lo spazio vuoto. Nel caso degli imballaggi multipli e di quelli per il trasporto e il commercio elettronico usati per fornire prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali, la proporzione dello spazio vuoto non dovrebbe superare il 40 %. In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli operatori economici che usano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero poter essere esentati da tale obbligo. ***Sono esclusi da tale obbligo gli imballaggi riutilizzabili.***

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Considerando 65

#### *Testo della Commissione*

(65) Per incentivare la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere introdotto il nuovo concetto di "ricarica". La ricarica dovrebbe essere considerata una misura specifica di prevenzione dei rifiuti che vale ed è necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di *riutilizzo e di ricarica*. ***Tuttavia, i contenitori di proprietà del consumatore, che fungono da imballaggi ai fini della ricarica, come i bicchieri, le tazze, le bottiglie o le scatole riutilizzabili, non sono imballaggi ai sensi del*** presente regolamento.

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Considerando 66

#### *Emendamento*

(65) Per incentivare la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere introdotto il nuovo concetto di "ricarica". La ricarica dovrebbe essere considerata una misura specifica di prevenzione dei rifiuti che vale ed è necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di ***prevenzione stabiliti dal*** presente regolamento.

### *Testo della Commissione*

(66) Se gli operatori economici offrono la possibilità di acquistare prodotti con un sistema di ricarica dovrebbero garantire che le loro stazioni di ricarica rispettino determinate prescrizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. In questo contesto, se i consumatori usano i propri contenitori, gli operatori economici dovrebbero informarli in merito alle condizioni per la ricarica e l'utilizzo sicuri di tali contenitori. Per favorire la ricarica gli operatori economici non dovrebbero fornire imballaggi gratuiti o esenti da un sistema di deposito cauzionale e di restituzione nelle stazioni di ricarica.

### *Emendamento*

(66) Se gli operatori economici offrono la possibilità di acquistare prodotti con un sistema di ricarica dovrebbero garantire che le loro stazioni di ricarica rispettino determinate prescrizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. In questo contesto, se i consumatori usano i propri contenitori, gli operatori economici dovrebbero informarli in merito alle condizioni per la ricarica e l'utilizzo sicuri di tali contenitori. Per favorire la ricarica gli operatori economici non dovrebbero fornire imballaggi gratuiti o esenti da un sistema di deposito cauzionale e di restituzione nelle stazioni di ricarica. ***Gli operatori economici dovrebbero essere esonerati dalla responsabilità per i problemi di sicurezza alimentare che potrebbero derivare dall'uso di contenitori forniti dai consumatori.***

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento Considerando 67**

#### *Testo della Commissione*

(67) Per ridurre la crescente percentuale di imballaggi monouso e la sempre maggiore quantità di rifiuti da imballaggio è necessario stabilire obiettivi quantitativi di riutilizzo **e ricarica** nei settori che si ritiene abbiano il maggiore potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire quelli degli alimenti e delle bevande da asporto, dei grandi elettrodomestici e degli imballaggi per il trasporto. Questa valutazione è basata su fattori quali i sistemi di riutilizzo già esistenti, la necessità di utilizzare imballaggi e la possibilità di soddisfare i requisiti funzionali in termini di contenimento, pulizia, salute, igiene e sicurezza. Si è

#### *Emendamento*

(67) Per ridurre la crescente percentuale di imballaggi monouso e la sempre maggiore quantità di rifiuti da imballaggio è necessario stabilire obiettivi quantitativi di riutilizzo nei settori che si ritiene abbiano il maggiore potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire quelli degli alimenti e delle bevande da asporto, dei grandi elettrodomestici e degli imballaggi per il trasporto. Questa valutazione è basata su fattori quali i sistemi di riutilizzo già esistenti, la necessità di utilizzare imballaggi e la possibilità di soddisfare i requisiti funzionali in termini di contenimento, pulizia, salute, igiene e sicurezza. Si è

tenuto conto anche delle differenze tra i prodotti e i relativi sistemi di produzione e distribuzione. La definizione degli obiettivi dovrebbe favorire l'innovazione e aumentare la prevalenza delle soluzioni di riutilizzo e ricarica. **L'utilizzo di** imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering non **dovrebbe** essere **consentito**.

tenuto conto anche delle differenze tra i prodotti e i relativi sistemi di produzione e distribuzione. La definizione degli obiettivi dovrebbe favorire l'innovazione e aumentare la prevalenza delle soluzioni di riutilizzo e ricarica. **Gli** imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering non **dovrebbero** essere **consentiti**. **I consumatori dovrebbero sempre avere la possibilità di acquistare alimenti e bevande da asporto in contenitori riutilizzabili o propri a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelle degli alimenti e alle bevande offerti in imballaggi monouso. Gli operatori economici che vendono alimenti e bevande da asporto dovrebbero offrire ai consumatori la possibilità di acquistare gli alimenti o le bevande usando i propri contenitori e la possibilità di acquistare le bevande in imballaggi riutilizzabili.**

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Considerando 68

#### *Testo della Commissione*

(68) Gli obiettivi di riutilizzo **e ricarica** dovrebbero essere a carico **degli operatori economici** al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la parità di trattamento degli operatori. **Gli obiettivi applicabili alle bevande dovrebbero essere anche a carico dei fabbricanti, in quanto questi ultimi sono in grado di controllare i formati di imballaggio utilizzati per i loro prodotti.** Gli obiettivi dovrebbero essere espressi come percentuale delle vendite di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo **o di ricarica** o, nel caso degli imballaggi per il trasporto, come numero di utilizzi. Gli obiettivi dovrebbero essere uguali per tutti i materiali. Per

#### *Emendamento*

(68) Gli obiettivi di riutilizzo dovrebbero essere a carico **dei distributori finali** al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la parità di trattamento degli operatori **economici**. Gli obiettivi dovrebbero essere espressi come percentuale delle vendite di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo o, nel caso degli imballaggi per il trasporto, come numero di utilizzi. Gli obiettivi dovrebbero essere uguali per tutti i materiali. Per garantire condizioni uniformi di attuazione degli obiettivi di riutilizzo e ricarica, è opportuno **conferire** alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente

garantire condizioni uniformi di attuazione degli obiettivi di riutilizzo e ricarica, è opportuno *delegare* alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per stabilire i metodi di calcolo di tali obiettivi.

all'articolo 291 del trattato per stabilire i metodi di calcolo di tali obiettivi.

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento Considerando 71**

#### *Testo della Commissione*

(71) Per consentire la verifica della conformità agli obiettivi di riutilizzo *e ricarica*, è necessario che i rispettivi operatori economici riferiscano alle autorità competenti. È opportuno che gli operatori economici comunichino i dati pertinenti per ogni anno civile a decorrere dal 1° gennaio 2030 e che gli Stati membri mettano tali dati a disposizione del pubblico.

#### *Emendamento*

(71) Per consentire la verifica della conformità agli obiettivi di riutilizzo, è necessario che i rispettivi operatori economici riferiscano alle autorità competenti. È opportuno che gli operatori economici comunichino i dati pertinenti per ogni anno civile a decorrere dal 1° gennaio 2030 e che gli Stati membri mettano tali dati a disposizione del pubblico.

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento Considerando 73 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(73 bis) Poiché le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron presentano un elevato potenziale di diventare rifiuti e contribuire all'inquinamento marino, è opportuno adottare misure volte a limitarne l'immissione sul mercato, salvo per gli usi strettamente necessari. Tali borse di plastica non dovrebbero essere immesse sul mercato come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi, tranne che per motivi igienici o per l'imballaggio di***

*alimenti umidi sfusi come carne cruda,  
pesce o prodotti lattiero-caseari.*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento Considerando 74 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(74 bis) La riduzione dell'uso di borse di plastica non dovrebbe comportare la loro sostituzione con borse di carta. La Commissione dovrebbe monitorare l'uso delle borse di carta e proporre un obiettivo e, se opportuno, misure per la riduzione del consumo di borse di carta.*

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento Considerando 91**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(91) Per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura della produzione complessiva di rifiuti di imballaggio, è opportuno fissare obiettivi per la riduzione di questi rifiuti pro capite da conseguire entro il 2030. Il conseguimento di un obiettivo di riduzione del 5 % nel 2030 rispetto ai livelli del 2018 dovrebbe corrispondere a una riduzione assoluta complessiva del 19 % circa in media in tutta l'Unione nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento per questo stesso anno. Gli Stati membri dovrebbero ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio del 10 % rispetto al 2018 entro il 2035: si stima che così facendo i rifiuti di imballaggio diminuiranno del 29 % rispetto allo scenario di riferimento per il 2030. Per garantire che gli sforzi in tal senso proseguano oltre il 2030 è opportuno

(91) Per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura della produzione complessiva di rifiuti di imballaggio, è opportuno fissare obiettivi per la riduzione di questi rifiuti pro capite da conseguire entro il 2030. Il conseguimento di un obiettivo di riduzione del 5 % nel 2030 rispetto ai livelli del 2018 dovrebbe corrispondere a una riduzione assoluta complessiva del 19 % circa in media in tutta l'Unione nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento per questo stesso anno. Gli Stati membri dovrebbero ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio del 10 % rispetto al 2018 entro il 2035: si stima che così facendo i rifiuti di imballaggio diminuiranno del 29 % rispetto allo scenario di riferimento per il 2030. Per garantire che gli sforzi in tal senso proseguano oltre il 2030 è opportuno

fissare per il 2035 un obiettivo di riduzione del 10 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 29 % rispetto allo scenario di base, e per il 2040 un obiettivo di riduzione del 15 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 37 % rispetto allo scenario di base.

fissare per il 2035 un obiettivo di riduzione del 10 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 29 % rispetto allo scenario di base, e per il 2040 un obiettivo di riduzione del 15 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 37 % rispetto allo scenario di base. ***Gli Stati membri che hanno istituito un sistema diverso per la gestione dei rifiuti di imballaggio domestici, da un lato, e dei rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, dall'altro, dovrebbero avere la possibilità di mantenere questa loro specificità.***

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Considerando 91 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(91 bis) Nell'ambito del suo piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione ha adottato la comunicazione del 16 gennaio 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare al fine di ridurre l'inquinamento marino, le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza europea dai combustibili fossili. Di fronte all'aumento del consumo di plastica, la strategia chiede una migliore circolarità della plastica e misure di prevenzione efficaci. In linea con tale strategia, il presente regolamento dovrebbe essere uno strumento per combattere la plastica superflua e non necessaria, così da invertire la tendenza nella produzione e nel consumo di plastica, in particolare di quella monouso.***

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Considerando 92

### *Testo della Commissione*

(92) Gli Stati membri possono conseguire tali obiettivi mediante strumenti economici e altre misure che incentivino l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, comprese misure da attuare attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore, promuovendo la creazione e il buon funzionamento di sistemi di riutilizzo e incoraggiando gli operatori economici a offrire agli utenti finali maggiori possibilità di ricarica. L'adozione di tali misure dovrebbe affiancare e integrare altri interventi previsti dal presente regolamento per ridurre gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, quali prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, obiettivi di riutilizzo e ricarica, soglie di volume e misure volte a conseguire una riduzione duratura del consumo di borse di plastica in materiale leggero. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre gli obiettivi minimi qui stabiliti.

### **Emendamento 42**

#### **Proposta di regolamento Considerando 96**

### *Testo della Commissione*

(96) In linea con il principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato, è fondamentale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione gli imballaggi e i prodotti imballati si assumano la responsabilità della loro gestione alla fine del ciclo di vita. È opportuno ricordare che a norma della direttiva 94/62/CE entro il 31 dicembre 2024 devono essere stabiliti

### *Emendamento*

(92) Gli Stati membri possono conseguire tali obiettivi mediante strumenti economici e altre misure che incentivino l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, comprese misure da attuare attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore, promuovendo la creazione e il buon funzionamento di sistemi di riutilizzo e incoraggiando gli operatori economici a offrire agli utenti finali maggiori possibilità di ricarica. L'adozione di tali misure dovrebbe affiancare e integrare altri interventi previsti dal presente regolamento per ridurre gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, quali prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, obiettivi di riutilizzo e **obblighi di** ricarica, soglie di volume e misure volte a conseguire una riduzione duratura del consumo di borse di plastica in materiale leggero. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre gli obiettivi minimi qui stabiliti.

### *Emendamento*

(96) In linea con il principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato, è fondamentale che i produttori, **compresi gli operatori del commercio elettronico**, che immettono sul mercato dell'Unione gli imballaggi e i prodotti imballati si assumano la responsabilità della loro gestione alla fine del ciclo di vita. È opportuno ricordare che a norma della direttiva 94/62/CE entro il 31

regimi di responsabilità estesa del produttore, in quanto rappresentano lo strumento più appropriato per conseguire tale obiettivo e possono avere un impatto ambientale positivo riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentandone la raccolta e il riciclaggio. Tali sistemi differiscono notevolmente nel modo in cui sono istituiti, nella loro efficienza e nella portata della responsabilità dei produttori. Per questo motivo è opportuno che le norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE si applichino, in generale, ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di imballaggi e siano integrate da ulteriori disposizioni specifiche ove necessario e opportuno.

dicembre 2024 devono essere stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore, in quanto rappresentano lo strumento più appropriato per conseguire tale obiettivo e possono avere un impatto ambientale positivo riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentandone la raccolta e il riciclaggio. Tali sistemi differiscono notevolmente nel modo in cui sono istituiti, nella loro efficienza e nella portata della responsabilità dei produttori. Per questo motivo è opportuno che le norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE si applichino, in generale, ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di imballaggi e siano integrate da ulteriori disposizioni specifiche ove necessario e opportuno.

### **Emendamento 43**

#### **Proposta di regolamento Considerando 98**

##### *Testo della Commissione*

(98) Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> stabilisce norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che prevedono più specificamente obblighi per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione. Al fine di evitare il parassitismo nell'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in che modo detti fornitori di piattaforme online debbano adempiere a tali obblighi per quanto riguarda i registri dei produttori di imballaggi istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, i fornitori di piattaforme online che rientrano

##### *Emendamento*

(98) Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> stabilisce norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che prevedono più specificamente obblighi per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione. Al fine di evitare il parassitismo nell'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in che modo detti fornitori di piattaforme online debbano adempiere a tali obblighi per quanto riguarda i registri dei produttori di imballaggi istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, i fornitori di piattaforme online che rientrano

nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, dovrebbero ottenere dai produttori stessi informazioni circa la loro conformità alle norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento. Le norme sulla tracciabilità degli operatori che vendono imballaggi online sono soggette alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, dovrebbero ***essere vincolati da determinati obblighi applicabili ai produttori, a meno che non dimostrino che i terzi per i quali agevolano la vendita a distanza o la consegna hanno già adempiuto a tali obblighi. Inoltre, essi dovrebbero*** ottenere dai produttori stessi informazioni circa la loro conformità alle norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento. Le norme sulla tracciabilità degli operatori che vendono imballaggi online sono soggette alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Considerando 101 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(101 bis) La raccolta differenziata degli imballaggi è un passaggio fondamentale per garantire la circolarità di tali imballaggi e un forte mercato delle materie prime secondarie. L'istituzione di un tasso di raccolta obbligatorio è un incentivo a sviluppare sistemi di raccolta efficienti e mirati a livello nazionale, aumentando così la quantità di rifiuti differenziati e potenzialmente riciclati.***

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Considerando 103 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(103 bis)** *Il presente regolamento dovrebbe tenere conto della diversità dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione esistenti nell'Unione e garantire che gli sviluppi tecnologici nell'ambito di tali sistemi non siano ostacolati quando soddisfano le condizioni e i criteri per aumentare i tassi di raccolta e garantire una migliore qualità del riciclaggio. Ad esempio, il sistema di deposito cauzionale e restituzione digitale offre ai consumatori un sistema di codici QR, con il rimborso del deposito cauzionale versato in un punto di raccolta separato presso il proprio domicilio o che non è vincolato a una postazione fissa.*

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Considerando 107

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(107) Gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta **del 90 %** dei tipi di imballaggi in questione senza un sistema di cauzione e restituzione per due anni civili consecutivi prima dell'entrata in vigore di questo obbligo possono chiedere di non istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

(107) Gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta **almeno dell'85 %** dei tipi di imballaggi in questione senza un sistema di cauzione e restituzione per due anni civili consecutivi prima dell'entrata in vigore di questo obbligo possono chiedere di non istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

## Emendamento 47

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 108**

*Testo della Commissione*

(108) Come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente le soluzioni di riutilizzo e ricarica. Dovrebbero sostenere la creazione di sistemi di riutilizzo e ricarica e monitorare il loro funzionamento e il rispetto delle norme igieniche. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche altre misure, quali l'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi in formati riutilizzabili, il ricorso a incentivi economici o l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli oggetto degli obiettivi di riutilizzo e ricarica in imballaggi riutilizzabili o mediante ricarica, a condizione che tali obblighi non comportino la frammentazione del mercato unico e la creazione di ostacoli agli scambi.

*Emendamento*

(108) Come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente le soluzioni di riutilizzo e ricarica. Dovrebbero sostenere la creazione di sistemi di riutilizzo e ricarica e monitorare il loro funzionamento e il rispetto delle norme igieniche. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche altre misure, quali l'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi in formati riutilizzabili, il ricorso a incentivi economici o l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli oggetto degli obiettivi di riutilizzo **e degli obblighi di** ricarica in imballaggi riutilizzabili o mediante ricarica, a condizione che tali obblighi non comportino la frammentazione del mercato unico e la creazione di ostacoli agli scambi.

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 113 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(113 bis) Pur essendo importante che la Commissione tenga conto di tutte le tecnologie di trasformazione quando elabora gli atti delegati che stabiliscono i criteri di riciclabilità, compresi i criteri di riciclabilità su larga scala, è fondamentale che valuti più approfonditamente il valore aggiunto del riciclaggio chimico per le parti che non possono essere trattate con le tecnologie di riciclaggio meccanico. Nell'ambito degli obiettivi fissati dal regolamento (UE)***

*2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>, la Commissione dovrebbe tenere conto del consumo energetico delle nuove tecnologie, del consumo di acqua e delle perdite di materiale e, nel contesto della revisione del quadro normativo dell'Unione in materia di asserzioni ambientali, evitare quelle fuorvianti, limitando tali applicazioni a un approccio realmente circolare ed escludendo, ad esempio, la conversione dei materiali in carburante.*

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento Considerando 113 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(113 ter) Un operatore economico dovrebbe poter rilasciare asserzioni ambientali sugli imballaggi immessi sul mercato solamente se esse sono comprovate in conformità della direttiva sulle asserzioni ambientali. Per quanto riguarda la riciclabilità, il livello di contenuto riciclato e di riutilizzabilità, tali asserzioni dovrebbero essere possibili solamente per le proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime di cui al presente regolamento.*

## **Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 117 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(117 bis) *La raccolta differenziata non domestica rappresenta un elemento importante per aumentare i tassi di raccolta degli imballaggi e migliorarne la circolarità. Gli Stati membri e gli attori economici dovrebbero poter adottare misure specifiche per la raccolta differenziata non domestica, adattandole al luogo in cui viene effettuata e alle abitudini dei consumatori.***

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 123**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(123) Un'applicazione efficace delle disposizioni in materia di sostenibilità è fondamentale per garantire una concorrenza equa e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto, il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> che istituisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione dovrebbe applicarsi agli imballaggi soggetti a prescrizioni di sostenibilità a norma del presente regolamento.

(123) Un'applicazione efficace delle disposizioni in materia di sostenibilità è fondamentale per garantire una concorrenza equa e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto, ***è opportuno stabilire un numero minimo di controlli di operatori economici che immettono imballaggi nel mercato dell'Unione*** e il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> che istituisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione dovrebbe applicarsi agli imballaggi soggetti a prescrizioni di sostenibilità a norma del presente regolamento.

---

<sup>46</sup> Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20

---

<sup>46</sup> Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20

giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Considerando 130

#### *Testo della Commissione*

(130) **Per quanto riguarda** gli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione, dovrebbe essere data priorità alla cooperazione nel mercato tra le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori economici. Gli interventi delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero pertanto concentrarsi principalmente sugli imballaggi soggetti a misure di divieto adottate dalle autorità di vigilanza del mercato, sebbene possano riguardare tutti gli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione. Qualora adottino provvedimenti di divieto che non si limitano al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero comunicare alle autorità designate per i controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione le informazioni necessarie per l'identificazione degli imballaggi non conformi alle frontiere, comprese le informazioni sui prodotti imballati e sugli operatori economici per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. In tali casi, le autorità doganali cercheranno di identificare e bloccare alle frontiere gli imballaggi interessati.

#### *Emendamento*

(130) **Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno e creare condizioni di parità, è necessario garantire che** gli imballaggi **provenienti da paesi terzi** che entrano nel mercato dell'Unione **siano conformi al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano importati come imballaggi autonomi o come parti di un prodotto imballato. In particolare, è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti.** Dovrebbe essere data priorità alla cooperazione nel mercato tra le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori economici. Gli interventi delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero pertanto concentrarsi principalmente sugli imballaggi soggetti a misure di divieto adottate dalle autorità di vigilanza del mercato, sebbene possano riguardare tutti gli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione. Qualora adottino provvedimenti di divieto che non si limitano al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero comunicare alle autorità designate per i controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione le informazioni necessarie per l'identificazione degli

imballaggi non conformi alle frontiere, comprese le informazioni sui prodotti imballati e sugli operatori economici per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. In tali casi, le autorità doganali cercheranno di identificare e bloccare alle frontiere gli imballaggi interessati.

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore e la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore, **la prevenzione, la riduzione degli imballaggi non necessari, il riutilizzo o la ricarica degli imballaggi**, la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

#### *Emendamento*

3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare **e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119**, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE **e fornendo un quadro**

*giuridico di sostegno che conferisca certezza all'industria europea per i suoi investimenti per il conseguimento della circolarità degli imballaggi.*

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il presente regolamento lascia impregiudicate le prescrizioni normative dell'Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto, nonché le disposizioni della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.

#### *Emendamento*

2. Il presente regolamento lascia impregiudicate le prescrizioni normative dell'Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto, nonché le disposizioni della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi *e, in conformità con l'articolo 4 della medesima direttiva, l'applicazione da parte degli Stati membri di misure relative alla gerarchia dei rifiuti che consentono il conseguimento del miglior risultato ambientale.*

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 – lettera f

#### *Testo della Commissione*

(f) bustine per tè o cialde per caffè *necessarie per contenere* un prodotto a base di tè o caffè e destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto;

#### *Emendamento*

(f) bustine per tè o cialde per caffè *permeabili o unità monodose monouso morbide che contengono* un prodotto a base di tè o caffè e *che sono* destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto;

## Emendamento 57

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) unità monodose destinata a un sistema per la preparazione di tè o caffè, necessaria per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

*Emendamento*

(g) unità monodose **non permeabile** destinata a un sistema per la preparazione di tè o caffè, necessaria per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 4**

*Testo della Commissione*

(4) "imballaggio per il trasporto": l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di **una** serie di unità di vendita o di imballaggi multipli, compresi gli imballaggi per il commercio elettronico ma esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei, per evitare **la** manipolazione **del prodotto e i danni connessi** al trasporto;

*Emendamento*

(4) "imballaggio per il trasporto": l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di **qualsiasi** serie di unità di vendita o di imballaggi multipli, compresi gli imballaggi per il commercio elettronico ma esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei, per evitare **i danni al prodotto connessi alla** manipolazione e al trasporto;

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 16**

*Testo della Commissione*

(16) "distributore finale": il distributore che mette a disposizione dell'utilizzatore finale prodotti imballati o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;

*Emendamento*

(16) "distributore finale": il distributore che mette a disposizione dell'utilizzatore finale prodotti imballati o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica **o riutilizzo**;

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 19**

*Testo della Commissione*

(19) "imballaggio composito": l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi, esclusi i materiali utilizzati per le etichette, le chiusure e la sigillatura, non separabili manualmente, che costituisce pertanto un'unità individuale integrale;

*Emendamento*

(19) "imballaggio composito": l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi, esclusi i materiali utilizzati per le etichette, **le pitture, gli inchiostri, gli adesivi, le vernici,** le chiusure e la sigillatura, **che sono parte del peso del materiale di imballaggio principale,** non separabili manualmente, che costituisce pertanto un'unità individuale integrale;

**Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 22**

*Testo della Commissione*

(22) "riutilizzo": l'operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti;

*Emendamento*

(22) "riutilizzo": l'operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili **più volte** sono riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti **grazie a un adeguato supporto logistico e alla promozione mediante adeguati sistemi a incentivi, che si basano di norma su un deposito cauzionale;**

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 26**

*Testo della Commissione*

(26) "sistemi di riutilizzo": dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto. I sistemi di deposito cauzionale e restituzione, se

*Emendamento*

(26) "sistemi di riutilizzo": dispositivi organizzativi, tecnici **e/o** finanziari, **assieme ai incentivi,** che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto. I sistemi di deposito

garantiscono che gli imballaggi sono raccolti per il riutilizzo, sono considerati parte di un "sistema di riutilizzo";

cauzionale e restituzione, se garantiscono che gli imballaggi sono raccolti per il riutilizzo, sono considerati parte di un "sistema di riutilizzo";

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 28

#### *Testo della Commissione*

(28) "ricarica": l'operazione mediante la quale un utilizzatore finale riempie il proprio contenitore, che svolge la funzione di imballaggio, con uno o più prodotti *offerti dal distributore finale nell'ambito di una transazione commerciale*;

#### *Emendamento*

(28) "ricarica": l'operazione mediante la quale un utilizzatore finale riempie il proprio contenitore *o un contenitore messo a disposizione dal distributore finale nel punto di vendita*, che svolge la funzione di imballaggio, con uno o più prodotti *acquistati attraverso un* distributore finale;

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 31

#### *Testo della Commissione*

(31) "progettazione per il riciclaggio": la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, volta a garantirne la riciclabilità mediante processi all'avanguardia di raccolta, cernita e riciclaggio;

#### *Emendamento*

(31) "progettazione per il riciclaggio": la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, volta a garantirne la riciclabilità mediante processi all'avanguardia di raccolta, cernita e riciclaggio, *dando priorità ai processi di riciclaggio meccanico*;

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 31 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(31 bis) "riciclabilità": la valutazione della compatibilità*

*dell'imballaggio con la gestione e il trattamento dei rifiuti fin dalla progettazione, in base alla raccolta differenziata, alla cernita in flussi separati, al riciclaggio su larga scala e all'uso di materiali riciclati per sostituire le materie prime primarie negli imballaggi nuovi;*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 32**

#### *Testo della Commissione*

(32) "riciclato su larga scala": *raccolto, cernito e riciclato* mediante *infrastrutture e processi all'avanguardia installati, con copertura di almeno il 75 % della popolazione dell'Unione*, compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 47, paragrafo 5;

#### *Emendamento*

(32) "riciclato su larga scala": *l'esistenza di capacità sufficienti affinché i rifiuti di imballaggio raccolti siano indirizzati a flussi di rifiuti definiti e riconosciuti* mediante processi *industriali consolidati per il ritrattamento in sistemi effettivi collaudati nell'ambiente operativo*, compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 47, paragrafo 5;

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 32 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(32 bis) *"riciclaggio di alta qualità": qualsiasi operazione di recupero, quale definita all'articolo 3, punto 17, della direttiva 2008/98/CE, che garantisce che la qualità che contraddistingue i rifiuti raccolti sia preservata o recuperata durante tale operazione di recupero, in modo tale che possano essere successivamente riciclati e utilizzati nello stesso modo e per un'applicazione simile, con una minima*

*perdita in termini di quantità, qualità o funzione;*

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 34**

#### *Testo della Commissione*

(34) "componente integrato": il componente di imballaggio che può essere distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio e può essere di materiale diverso, ma è parte integrante dell'unità di imballaggio e del suo funzionamento e non necessita di essere separato dall'unità di imballaggio principale ***per consumare il prodotto*** ed è generalmente scartato contemporaneamente all'unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento;

#### *Emendamento*

(34) "componente integrato": il componente di imballaggio che può essere distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio e può essere di materiale diverso, ma è parte integrante dell'unità di imballaggio e del suo funzionamento e non necessita di essere separato dall'unità di imballaggio principale ed è generalmente scartato contemporaneamente all'unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento;

## **Emendamento 69**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 35**

#### *Testo della Commissione*

(35) "componente separato": il componente di imballaggio distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio, che può essere di materiale diverso, deve essere completamente e permanentemente smontato dall'unità di imballaggio principale ***per dare accesso al prodotto*** ed è generalmente scartato prima dell'unità di imballaggio e separatamente da essa;

#### *Emendamento*

(35) "componente separato": il componente di imballaggio distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio, che può essere di materiale diverso, deve essere completamente e permanentemente smontato dall'unità di imballaggio principale ed è generalmente scartato prima dell'unità di imballaggio e separatamente da essa;

## **Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 37**

*Testo della Commissione*

(37) "imballaggio innovativo": una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali o processi di progettazione o di produzione nuovi, che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna **o la presentazione** dei prodotti, e vantaggi ambientali dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti **al solo** scopo di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

*Emendamento*

(37) "imballaggio innovativo": una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali o processi di progettazione o di produzione nuovi **e innovativi**, che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione **e** la consegna dei prodotti, e vantaggi ambientali **globali** dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti **con lo** scopo **principale** di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 38**

*Testo della Commissione*

(38) "materie prime secondarie": materiali ottenuti mediante processi di riciclaggio che possono sostituire le materie prime primarie;

*Emendamento*

(38) "materie prime secondarie": materiali ottenuti mediante processi di riciclaggio **e sottoposti a tutti i necessari controlli e alla cernita** che possono sostituire le materie prime primarie;

**Emendamento 72**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 40**

*Testo della Commissione*

(40) "imballaggio sensibile al contatto": l'imballaggio destinato ad essere utilizzato in tutte le applicazioni di imballaggio disciplinate dai regolamenti (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n.

*Emendamento*

(40) "imballaggio sensibile al contatto": l'imballaggio destinato ad essere utilizzato in tutte le applicazioni di imballaggio disciplinate dai regolamenti (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n.

767/2009, (CE) n. 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 e (UE) 2019/6 e dalle direttive 2001/83/CE e 2008/68/CE;

767/2009, (CE) n. 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 e (UE) 2019/6 e dalle direttive 2001/83/CE, **2002/46/CE del parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>** e 2008/68/CE;

---

*<sup>1 bis</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).*

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 41

#### *Testo della Commissione*

(41) "rifiuti di plastica post-consumo": l'imballaggio che può subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica tale che la maggior parte del compost di risulta finisca per decomporsi in biossido di carbonio, sali minerali, biomassa e acqua, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, e che non ostacola la raccolta differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui è introdotto in condizioni di controllo industriale;

#### *Emendamento*

(41) "imballaggio compostabile": l'imballaggio che può subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica tale che la maggior parte del compost di risulta finisca per decomporsi in biossido di carbonio, sali minerali, biomassa e acqua, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, e che non ostacola la raccolta differenziata e il processo o l'attività di compostaggio **o di digestione anaerobica** in cui è introdotto in condizioni di controllo industriale, **in conformità dei requisiti applicabili stabiliti dalla norma europea armonizzata EN 13432;**

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 41 ter (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(41 ter) "imballaggio compostabile domestico": l'imballaggio che può**

*biodegradarsi anche in condizioni non controllate rispetto alle strutture di compostaggio su scala industriale e il cui processo di compostaggio è eseguito da soggetti privati allo scopo di produrre compost per uso proprio;*

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 41 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(41 bis) "plastica a base biologica":  
la plastica le cui materie prime sono  
costituite da biomassa<sup>1 bis</sup>;*

---

*<sup>1 bis</sup> Comunicazione relativa a un quadro strategico dell'UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili (COM(2022) 682 final del 30 novembre 2022).*

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 50

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(50) "deposito cauzionale": la somma **fissa** di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall'utilizzatore finale al momento dell'acquisto del prodotto imballato o riempito, coperto da un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l'utilizzatore finale restituisce l'imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine;

(50) "deposito cauzionale": la somma **definita** di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall'utilizzatore finale al momento dell'acquisto del prodotto imballato o riempito, coperto da un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l'utilizzatore finale, **o qualsiasi altra persona**, restituisce l'imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine;

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 51

#### *Testo della Commissione*

(51) "sistema di deposito cauzionale e restituzione": il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitata all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsata all'utilizzatore finale quando l'imballaggio interessato è restituito a un punto di raccolta istituito a tal fine;

#### *Emendamento*

(51) "sistema di deposito cauzionale e restituzione": il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitata all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsata all'utilizzatore finale quando l'imballaggio interessato è restituito a un punto di raccolta istituito a tal fine ***o adeguatamente depositato nell'apposito contenitore per rifiuti previsto a tal fine, a domicilio dell'utilizzatore o in locali pubblici;***

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 57

#### *Testo della Commissione*

(57) "imballaggio che presenta un rischio": l'imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa da quelle dell'articolo 56, paragrafo 1, può avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;

#### *Emendamento*

(57) "imballaggio che presenta un rischio": l'imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa da quelle dell'articolo 56, paragrafo 1, può avere ripercussioni negative sull'ambiente, ***sulla salute*** o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. ***Oltre alle prescrizioni in materia di***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione del sistema di responsabilità estesa del produttore o di un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1.*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e qualsiasi risulta della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale.

#### *Emendamento*

1. Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, **e l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche.**

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Gli imballaggi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari contenenti intenzionalmente sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) non sono immessi sul mercato a partire dal ...[OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].**

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *Gli imballaggi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari contenenti intenzionalmente bisfenolo A (BPA, CAS 80-05-7) non sono immessi sul mercato a partire dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].*

## Emendamento 83

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. La conformità alle prescrizioni di cui **al paragrafo 2** è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII.

3. La conformità alle prescrizioni di cui **ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter** è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII.

## Emendamento 84

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Le prescrizioni di riciclabilità stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non limitano la presenza di sostanze negli imballaggi o nei componenti di imballaggio per motivi connessi prevalentemente alla sicurezza chimica. Esse disciplinano **opportunamente** le sostanze che destano preoccupazione che **incidono**

4. **Fatti salvi i paragrafi 2 bis e 2 ter**, le prescrizioni di riciclabilità stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non limitano la presenza di sostanze negli imballaggi o nei componenti di imballaggio per motivi connessi prevalentemente alla sicurezza chimica, **a meno che non vi sia un rischio inaccettabile per la salute umana o per**

*negativamente* sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti e, *se del caso*, identificano le sostanze specifiche interessate e i *relativi* criteri e limitazioni.

*l'ambiente derivante dall'uso di una sostanza negli imballaggi in una qualsiasi fase del loro ciclo di vita*. Esse disciplinano *inoltre* le sostanze che destano preoccupazione *e* che *hanno un impatto negativo* sul riutilizzo, *sulla cernita* e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti, e identificano le sostanze specifiche interessate *nonché* i criteri e *le* limitazioni *ad esse associate*.

## Emendamento 85

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

Tutti gli imballaggi sono riciclabili.

*Emendamento*

Tutti gli imballaggi *immessi sul mercato* sono riciclabili *conformemente al paragrafo 2*.

## Emendamento 86

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) è progettato per essere riciclato;

*Emendamento*

(a) è progettato per essere riciclato, *come stabilito negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 4*;

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

*Testo della Commissione*

(e) *può essere riciclato* su larga scala.

*Emendamento*

(e) *è riciclabile* su larga scala *conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati adottati dalla*

## **Emendamento 88**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

*La lettera a) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 e la lettera e) dal 1° gennaio 2035.*

#### *Emendamento*

*Le lettere da a) a d) si applicano a decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4 e la lettera e) a decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 6.*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Gli imballaggi riciclabili sono conformi, *a decorrere dal 1° gennaio 2030*, ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 *e, a decorrere dal 1° gennaio 2035, anche* alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6. Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).

#### *Emendamento*

3. Gli imballaggi riciclabili:

*(a) sono conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 entro 36 mesi dalla data di pubblicazione di tali atti delegati; e*

*(b) sono conformi alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6 entro 36 mesi dalla data di pubblicazione di tali atti delegati, oltre alla lettera a) del*

*presente paragrafo.*

Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).

## Emendamento 90

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. I criteri e gli obblighi di cui al paragrafo 3 determinano:***

***(a) il modo in cui esprimere il risultato della valutazione della riciclabilità nelle classi di prestazione di riciclabilità da A a E, di cui alla tabella 3 dell'allegato II, sulla base della percentuale in peso dell'unità di imballaggio riciclabile conformemente al paragrafo 1;***

***(b) i criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio, comprese le prescrizioni specifiche per il riciclaggio di alta qualità, se del caso, per ciascun materiale e categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II;***

***(c) una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione;***

***(d) la modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, sulla base della classe di prestazione dell'imballaggio;***

***(e) il modo in cui valutare la riciclabilità su larga scala per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, al fine di stabilire classi***

*di prestazione di riciclabilità aggiornate.*

## **Emendamento 91**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare* atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati ***nella tabella 2*** dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato, ***nonché*** norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, ***per gli imballaggi di plastica***, della percentuale di contenuto riciclato. ***I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio.***

##### *Emendamento*

***Entro il 1° gennaio 2027 la Commissione, previa consultazione del Forum sugli imballaggi istituito a norma dell'articolo 12 bis e tenendo conto delle norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione, adotta*** atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di:

- (a)*** stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati ***nelle tabelle 2 e 2 bis*** dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato; ***i criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio;***
- (b)*** ***stabilire*** norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai

loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, *se del caso*, della percentuale di contenuto riciclato.

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla allo sviluppo scientifico e tecnico della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché alle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio.

##### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

## **Emendamento 93**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

A decorrere *dal 1° gennaio 2030*, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono.

##### *Emendamento*

A decorrere *da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4*, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono.

## **Emendamento 94**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*A decorrere da 96 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione D o a una classe inferiore secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono.*

## **Emendamento 95**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*A decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 6, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se non sono conformi alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.*

## **Emendamento 96**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Tali criteri si basano almeno sui parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II.*

*soppresso*

## **Emendamento 97**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 6 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

6. Per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II la Commissione *stabilisce* la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:

*Emendamento*

6. ***Entro 60 mesi dalla data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4***, per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II la Commissione ***adotta atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire*** la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:

**Emendamento 98**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente, per ciascun materiale di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II, nell'Unione complessivamente e in ciascuno Stato membro;

*Emendamento*

(b) quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente, per ciascun materiale di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II, nell'Unione complessivamente e in ciascuno Stato membro, ***tenendo conto degli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'articolo 43 del presente regolamento***;

**Emendamento 99**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) capacità infrastrutturale di cernita e riciclaggio installata nell'Unione complessivamente e per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II.

*Emendamento*

(d) capacità infrastrutturale di cernita e riciclaggio installata nell'Unione complessivamente e per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II, ***tenendo conto degli obblighi degli Stati membri ai sensi***

*dell'articolo 43 del presente regolamento.*

## **Emendamento 100**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I dati di cui alle lettere da a) a d) sono disponibili e facilmente accessibili al pubblico.***

## **Emendamento 101**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7. I criteri e gli obblighi di cui al paragrafo 3 determinano:***

***soppresso***

***(a) il modo in cui esprimere il risultato della valutazione della riciclabilità nelle classi di prestazione di riciclabilità da A a E, descritte nella tabella 3 dell'allegato II, sulla base della percentuale in peso dell'unità di imballaggio riciclabile conformemente al paragrafo 1;***

***(b) i criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per ciascun materiale e categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II;***

***(c) una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione;***

***(d) la modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, sulla base della classe di***

*prestazione dell'imballaggio;*

*(e) il modo in cui valutare la riciclabilità su larga scala per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, al fine di stabilire, a partire dal 2035, classi di prestazione di riciclabilità aggiornate.*

## **Emendamento 102**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7 bis. Laddove sia comprovatamente vantaggioso per l'ambiente e tecnicamente fattibile, gli Stati membri possono, in particolare mediante la progettazione dei regimi istituiti a norma dell'articolo 44, dare priorità al riciclaggio degli imballaggi in modo che possano essere successivamente riciclati e utilizzati nello stesso modo o per un'applicazione analoga, con una perdita minima di quantità, qualità o funzione, consentendo ai produttori tenuti a rispettare gli obiettivi di contenuto riciclato di beneficiare di un accesso equo al materiale derivato dall'imballaggio riciclato.***

## **Emendamento 103**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII.

La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII ***e tiene conto dei seguenti elementi:***

## Emendamento 104

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Se un'unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala tiene conto di tutti i componenti integrati.

##### *Emendamento*

**(a)** se un'unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala tiene conto di tutti i componenti integrati;

## Emendamento 105

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

Se un'unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato.

##### *Emendamento*

**(b)** se un'unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato; ***laddove un componente integrato dell'unità di imballaggio sia facilmente separabile a mano e vi siano istruzioni chiare per il consumatore, la riciclabilità complessiva corrisponde alla combinazione delle valutazioni per ogni singolo componente;***

## Emendamento 106

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 4

##### *Testo della Commissione*

Tutti i componenti di un'unità di imballaggio sono compatibili con i processi

##### *Emendamento*

**(c)** tutti i componenti di un'unità di imballaggio sono compatibili con i processi

più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell'unità di imballaggio.

più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell'unità di imballaggio.

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

A decorrere **dal 1° gennaio 2030** e in deroga **ai paragrafi 2 e 3** gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

#### *Emendamento*

A decorrere **da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4** e in deroga **alle prescrizioni del presente articolo**, gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**La Commissione monitora costantemente l'impatto della deroga di cui al primo comma sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato. Se del caso, la Commissione adotta una proposta legislativa per modificare il primo comma.**

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

**Quando è fatto ricorso a tale deroga**, gli imballaggi innovativi sono accompagnati

#### *Emendamento*

Gli imballaggi innovativi sono accompagnati dalla documentazione

dalla documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo e la conformità alla definizione di cui all'articolo 3, punto 34), del presente regolamento.

tecnica di cui all'allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo, **il vantaggio ambientale complessivo** e la conformità alla definizione di cui all'articolo 3, punto 37), del presente regolamento.

## Emendamento 110

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo 8.

#### *Emendamento*

Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo 8 **ed è pertanto conforme alle prescrizioni del presente articolo.**

## Emendamento 111

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

10. Fino **al 31 dicembre 2034** il presente regolamento non si applica:

#### *Emendamento*

10. Fino **a 72 mesi dopo la data di pubblicazione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6** il presente regolamento non si applica:

## Emendamento 112

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) agli imballaggi **di plastica** sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;

#### *Emendamento*

(b) agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;

## Emendamento 113

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) agli imballaggi **di plastica** sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746.

*Emendamento*

(c) agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746.

## Emendamento 114

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013.***

## Emendamento 115

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 bis. La Commissione valuta la necessità di riesaminare le deroghe di cui al paragrafo 10. Tale valutazione tiene conto degli orientamenti scientifici a disposizione delle autorità di regolamentazione competenti, dello stato dei progressi scientifici e tecnici, nonché della disponibilità e dei prezzi dei materiali riciclabili. Su tale base e previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, la Commissione presenta, se***

*del caso, una proposta legislativa.*

## **Emendamento 116**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 11**

#### *Testo della Commissione*

11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6.

#### *Emendamento*

11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6.

***Conformemente all'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE, i contributi finanziari sono destinati a finanziare il costo netto delle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio del tipo di imballaggio per cui sono versati, sulla base delle categorie di cui all'allegato II, tabella 1.***

## **Emendamento 117**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### ***Articolo 6 bis***

#### ***Imballaggi inerti***

***Entro il 1° gennaio 2029 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 21 bis al fine di integrare il presente regolamento, se necessario, per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni del medesimo, in particolare per quanto***

*riguarda i materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato dell'Unione in piccolissime quantità (ossia circa lo 0,1 % in peso).*

## Emendamento 118

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per **unità** di imballaggio:

##### *Emendamento*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 la parte di plastica di un imballaggio **immesso sul mercato** contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per **formato** di imballaggio **ai sensi della tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e su base annuale, salvo laddove ciò comporti un difetto di conformità rispetto alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare stabilite a livello dell'Unione:**

## Emendamento 119

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

##### *Emendamento*

(a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto, **ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande**, il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

## Emendamento 120

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) **10** % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

*Emendamento*

(b) **7,5** % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

**Emendamento 121**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) 35 % per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

*Emendamento*

(d) 35 % per gli imballaggi **di plastica** diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

**Emendamento 122**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2040 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per **unità** di imballaggio:

*Emendamento*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2040 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per **formato** di imballaggio **ai sensi della tabella 1 dell'allegato II, per impianto di produzione e su base annuale**:

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a bis) 25 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche**

*diverse dal PET;*

## **Emendamento 124**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 se, nel corso di un anno civile, rientrano nella definizione di microimpresa figurante nella raccomandazione 2003/361/CE<sup>1 bis</sup> della Commissione.**

---

*<sup>1 bis</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).*

## **Emendamento 125**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;

(b) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici **ovvero di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e di dispositivi oggetto di indagine** di cui al regolamento (UE) 2017/745;

## **Emendamento 126**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali, e agli imballaggi per bevande e alimenti tipicamente usati per i bambini nella prima infanzia, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013;***

### **Emendamento 127**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d ter) agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario per la produzione di medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE e per i medicinali veterinari ai sensi del regolamento (UE) 2019/6 se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.***

### **Emendamento 128**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi compostabili di plastica.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

***(a)*** agli imballaggi compostabili di plastica;

***(b)*** a inchiostri, adesivi, pitture, vernici e lacche utilizzati sugli imballaggi;

***(c)*** a qualsiasi parte di plastica che

*rappresenti meno del 5 % del peso totale dell'intera unità di imballaggio.*

## **Emendamento 129**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Gli Stati membri assicurano che siano predisposte infrastrutture complessive di raccolta e cernita per facilitare il riciclaggio e garantire la disponibilità di materie prime di plastica destinate al riciclaggio.*

## **Emendamento 130**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

5. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 è dimostrata **dagli operatori economici** nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

## **Emendamento 131**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

7. Entro il 31 dicembre 2026 **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire** la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, **per unità di imballaggio di**

7. Entro il 31 dicembre 2026 **la** Commissione **adotta atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo** la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica

*plastica*, e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. ***Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.***

post-consumo e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. ***Tali atti delegati tengono conto dell'impatto ambientale del processo di riciclaggio.***

## **Emendamento 132**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 8**

#### *Testo della Commissione*

8. A decorrere dal 1° gennaio 2029 il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi a norma del paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto ***di esecuzione*** di cui al paragrafo 7.

#### *Emendamento*

8. A decorrere dal 1° gennaio 2029 il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi a norma del paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto ***delegato*** di cui al paragrafo 7.

## **Emendamento 133**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Entro il 1° gennaio ***2028*** la Commissione valuta la ***necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica.***

#### *Emendamento*

Entro il 1° gennaio ***2032*** la Commissione valuta la ***situazione relativa all'uso di materiali di imballaggio riciclati nella plastica, concentrandosi sulla mancanza di disponibilità di plastiche riciclate o sugli effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o sull'ambiente, qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica perché non autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente installate nella pratica, o non sufficientemente efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia.***

## Emendamento 134

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, **lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica e, se del caso,**

##### *Emendamento*

(a) prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 2,

## Emendamento 135

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(a bis) modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2,**

## Emendamento 136

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

**qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica perché non autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente installate nella pratica.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 137

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 10

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10. Ove giustificato dalla mancanza di disponibilità o da prezzi eccessivi di specifiche materie plastiche riciclate che possono avere effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o sull'ambiente, rendendo eccessivamente difficile il rispetto delle percentuali minime di contenuto riciclato di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 58 per modificare i paragrafi 1 e 2 adeguando di conseguenza le percentuali minime. Nel valutare la giustificazione di tale adeguamento, la Commissione considera le richieste di persone fisiche o giuridiche di corredarla di informazioni e dati pertinenti sulla situazione del mercato per tali rifiuti di plastica post-consumo e delle migliori prove disponibili in merito ai relativi rischi per la salute umana o animale, per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o per l'ambiente.**

**soppresso**

## **Emendamento 138**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**11 bis. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione pubblica una relazione in cui valuta la possibilità di stabilire obiettivi per l'uso di materie prime di plastica a base biologica negli imballaggi al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2.**

**Se del caso e sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta legislativa al fine**

di:

(a) *stabilire obiettivi per l'uso di materie prime di plastica a base biologica negli imballaggi;*

(b) *stabilire requisiti di sostenibilità affinché le materie prime di plastica a base biologica siano idonee a contribuire agli obiettivi, tenendo conto dei criteri di sostenibilità esistenti di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;*

(c) *introdurre la possibilità di raggiungere fino a un massimo del 50 % degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, utilizzando materie prime di plastica a base biologica.*

## Emendamento 139

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), **lettere f) e g)**, le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli **e** le **borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili** industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

*Emendamento*

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), **lettera f)**, **e** le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli **sono compostabili secondo le norme di compostaggio domestico o** industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

## Emendamento 140

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le borse**

*di plastica in materiale ultraleggero necessarie per gli alimenti sfusi per motivi igienici o fornite come imballaggio primario per gli alimenti sfusi, se ciò contribuisce a evitare lo spreco di alimenti, sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, pertanto possono essere raccolte nei contenitori per rifiuti organici.*

## Emendamento 141

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno **la facoltà di** imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano messe a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono **state interamente fabbricate a partire da polimeri di plastica biodegradabili** compostabili **industrialmente in condizioni controllate**.

#### *Emendamento*

2. Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri **che** hanno **attuato l'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE possono** imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano messe a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono compostabili.

## Emendamento 142

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Entro **il** [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi

#### *Emendamento*

3. Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi

costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

costituiti da polimeri di plastica biodegradabili **e altri materiali biodegradabili**, consentono il riciclaggio dei materiali, **conformemente all'articolo 6 e** senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

## Emendamento 143

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che gli imballaggi che sono compostabili nel loro territorio possano essere trattati nell'ambito del processo relativo al flusso di rifiuti organici.**

## Emendamento 144

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III.

5. **Dopo la consultazione di gruppi di esperti**, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1, **1 bis** e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi, **anche in materia di etichettatura della compostabilità**, che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III.

## Emendamento 145

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Entro il 31 maggio 2025, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di aggiornare la norma armonizzata (EN 13432) relativa ai "Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione".**

**Entro il 31 maggio 2025 la Commissione chiede inoltre alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni relative agli imballaggi compostabili domestici di cui al presente articolo.**

## Emendamento 146

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne **la funzionalità**, tenendo conto del materiale di cui è costituito.

1. **Entro il 1° gennaio 2030,** l'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne **le funzioni, come indicato all'allegato IV, parte 1**, tenendo conto **della forma e** del materiale di cui è costituito.

## Emendamento 147

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare criteri di prestazione di cui all'allegato IV e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se il modello dell'imballaggio è soggetto a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione.

*Emendamento*

2. Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare criteri di prestazione di cui all'allegato IV e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se il modello dell'imballaggio è soggetto a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione **o è oggetto di tutela giuridica a norma del regolamento (CE) n. 6/2002.**

**Emendamento 148**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione, se del caso, di preparare o aggiornare norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al presente regolamento. Per i tipi e i formati più comuni di imballaggio, tali norme dovrebbero specificare limiti massimi adeguati di peso e volume e, se del caso, lo spessore delle pareti e lo spazio vuoto massimo.**

**Emendamento 149**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell'imballaggio.

*Emendamento*

(c) risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti, **come la modellizzazione e la simulazione**, utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell'imballaggio.

**Emendamento 150**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le microimprese di cui all'articolo 22, paragrafo 3, sono esentate dall'obbligo stabilito al presente paragrafo.***

**Emendamento 151**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'imballaggio è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:

1. L'imballaggio ***immesso sul mercato*** è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:

**Emendamento 152**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato ***o nuovamente riempito***;

(a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato ***più volte***;

**Emendamento 153**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di **spostamenti o** rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;

*Emendamento*

(b) è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;

**Emendamento 154**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(h bis) soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene.***

**Emendamento 155**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato al fine di stabilire un numero minimo per le rotazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli imballaggi riutilizzabili in diverse categorie di materiali e imballaggi pertinenti.***

**Emendamento 156**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 10 ter*

*Transizione giusta*

*Gli Stati membri, ogni due anni a partire dal 2025, effettuano valutazioni d'impatto sull'occupazione per valutare l'impatto degli obblighi di cui al presente regolamento sul numero di posti di lavoro creati, trasformati ed eliminati, nonché sulla previsione delle capacità e delle competenze, sulle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro, e sulla parità di genere, sia a livello nazionale che regionale, in tutti i settori disciplinati dal presente regolamento, e le presentano alla Commissione e al Parlamento europeo. Le valutazioni d'impatto sull'occupazione indicano come gli Stati membri intendano dar seguito alle conclusioni tramite misure legislative e non legislative, ivi compresi gli investimenti pubblici e privati.*

*Prima di presentare le valutazioni d'impatto sull'occupazione alla Commissione e al Parlamento europeo, gli Stati membri informano e consultano le parti sociali nazionali che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro nei settori contemplati dal presente regolamento in merito a tali valutazioni.*

**Emendamento 157**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **42** mesi dopo *l'entrata in vigore del presente regolamento*], l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il

*Emendamento*

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo *l'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 6*], l'imballaggio *immesso sul mercato* è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono, *al fine di facilitare la*

trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

*cernita da parte dei consumatori.  
L'etichetta si compone esclusivamente di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità.* Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

## **Emendamento 158**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*L'etichetta può essere accompagnata da un codice QR o da un altro tipo di supporto dati digitali apposto sull'imballaggio, contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell'imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.*

## **Emendamento 159**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti, *oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma*, da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti da un'etichetta *a colori* armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

## **Emendamento 160**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le etichette relative ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzate insieme all'etichetta armonizzata fino a 36 mesi dopo l'adozione dell'atto di esecuzione a norma del paragrafo 5.***

**Emendamento 161**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **48** mesi dopo la data di entrata in vigore ***del presente regolamento***], l'imballaggio reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **30** mesi dopo la data di entrata in vigore ***dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5***], l'imballaggio ***riutilizzabile immesso sul mercato*** reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità. ***Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità possono essere rese disponibili attraverso*** un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

**Emendamento 162**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 3**

### *Testo della Commissione*

3. Se **un'unità di** imballaggio di cui all'articolo 7 è **contrassegnata** da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e si basa sulla metodologia di cui all'articolo 7, paragrafo 7. Se **un'unità di** imballaggio **in plastica** è **contrassegnata** da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.

### *Emendamento*

3. Se **un** imballaggio di cui all'articolo 7 è **contrassegnato** da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta **e, se del caso, il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali** è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e si basa sulla metodologia di cui all'articolo 7, paragrafo 7. Se **un** imballaggio è **contrassegnato** da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.

## **Emendamento 163**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1**

### *Testo della Commissione*

Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui **al paragrafo 2** sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e **indelebile**. Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

### *Emendamento*

Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e, **se del caso**, il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui **ai paragrafi 1 e 2** sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e **accessibile**. Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

## **Emendamento 164**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Se le informazioni sono fornite per via elettronica conformemente ai paragrafi da 2 a 3, si applicano le seguenti prescrizioni:***

***(a) possono essere raccolti dati personali adeguati e pertinenti solo allo scopo limitato di dare all'utente l'accesso alle pertinenti informazioni sulla conformità di cui ai paragrafi da 2 a 3 del presente articolo in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;***

***(b) le informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.***

## **Emendamento 165**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

*Emendamento*

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura, ***anche se forniti attraverso mezzi digitali***, per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

## **Emendamento 166**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

*Emendamento*

6. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

**Emendamento 167**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.

*Emendamento*

7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.

***A decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta orientamenti al fine di chiarire aspetti che potrebbero fuorviare o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali.***

**Emendamento 168**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore o coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 44, paragrafo 1, **possono essere** identificati mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e privo di ambiguità e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

*Emendamento*

8. Gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore o coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 44, paragrafo 1, **sono** identificati mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e privo di ambiguità e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

**Emendamento 169**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8 bis. Gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che sono fabbricati o importati prima dei termini di cui a tali paragrafi, possono essere commercializzati fino a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.**

**Emendamento 170**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Entro il **1° gennaio 2028**, le etichette che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati sono apposte, stampate

Entro il **[OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 6]**, le etichette che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione

o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile.

specifici di rifiuti di imballaggio destinati ad essere smaltiti in contenitori separati sono apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile.

## **Emendamento 171**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 12 bis*

##### *Forum sugli imballaggi*

*La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, vi sia una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate dall'industria degli imballaggi, tra cui rappresentanti dell'industria del trattamento dei rifiuti, fabbricanti e fornitori di imballaggi, distributori, dettaglianti, importatori, PMI, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti sono consultate in particolare in vista della preparazione degli atti delegati e di esecuzione previsti dal presente regolamento per sviluppare e specificare ulteriormente le prescrizioni di sostenibilità e per esaminare l'efficacia dei meccanismi di vigilanza del mercato in vigore. A tal fine la Commissione istituisce un gruppo di esperti, denominato "Forum sugli imballaggi", che riunirà tutte le parti di cui sopra.*

## **Emendamento 172**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 12 ter**

**Asserzioni**

***Le asserzioni ambientali quali definite all'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE possono essere formulate in relazione agli imballaggi immessi sul mercato solo se rispettano le seguenti prescrizioni:***

***(a) sono comprovate conformemente all'[articolo 3 della direttiva sulle asserzioni ambientali]; in particolare, specificano se si riferiscono all'unità di imballaggio, a parte dell'unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dal produttore;***

***(b) riguardano le proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime di cui al presente regolamento.***

***La conformità alle prescrizioni di cui alla lettera b) del presente articolo è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII.***

**Emendamento 173**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) l'imballaggio rispetta le pertinenti prescrizioni in materia di igiene alimentare e sicurezza dei consumatori.***

**Emendamento 174**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis.** *Per i medicinali, quali definiti nella direttiva 2001/83/CE, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è responsabile delle informazioni fornite.*

## **Emendamento 175**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato ***a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento*** non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

## **Emendamento 176**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8 bis.** *In deroga alle disposizioni del paragrafo, l'obbligo di rendere conforme, ritirare o richiamare gli imballaggi ritenuti non conformi alle prescrizioni applicabili non si applica agli imballaggi*

*riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 177**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 9**

#### *Testo della Commissione*

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio, compresa la documentazione tecnica, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato *cartaceo o* elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale. I fabbricanti collaborano con l'autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10.

#### *Emendamento*

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio, compresa la documentazione tecnica, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale. I fabbricanti collaborano con l'autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10.

## **Emendamento 178**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***9 bis. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano agli imballaggi per il trasporto personalizzati per dispositivi medici e sistemi medici configurabili destinati all'uso in ambienti industriali e sanitari.***

## **Emendamento 179**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 bis. Per adempiere agli obblighi di cui al presente articolo, gli Stati membri possono fornire strumenti di sostegno agli operatori economici che importano prodotti nel territorio dell'Unione.***

**Emendamento 180**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all'articolo 40;

(a) il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all'articolo 39;

**Emendamento 181**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le informazioni comunicate dal produttore non possono essere utilizzate dal distributore per finalità diverse da quella di verificare la conformità alle prescrizioni applicabili. Non è consentito l'uso improprio di tali informazioni da parte dei distributori a fini commerciali.***

**Emendamento 182**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – comma 1**

*Testo della Commissione*

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi da essi manipolati alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.

*Emendamento*

I fornitori di servizi di logistica **e le piattaforme online** provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione **o le condizioni offerte sulle loro piattaforme online** non compromettano la conformità degli imballaggi da essi manipolati alle prescrizioni **applicabili** di cui agli articoli da 5 a 11.

**Emendamento 183**

**Proposta di regolamento  
Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 18 bis**

**Obblighi dei fornitori di piattaforme online**

***I fornitori di piattaforme online si conformano senza indebito ritardo alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2022/2065 e si assicurano di aver predisposto processi interni per garantire la conformità.***

**Emendamento 184**

**Proposta di regolamento  
Articolo 19 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Ai fini del presente regolamento, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo **14** se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne

*Emendamento*

Ai fini del presente regolamento, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo **13** se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne

la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

## **Emendamento 185**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 %.

#### *Emendamento*

1. Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 %, **conformemente alle disposizioni di cui alle parti I e II dell'allegato IV.**

## **Emendamento 186**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**3 bis. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1.**

## **Emendamento 187**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V.

#### *Emendamento*

1. **Al più tardi entro il 31 dicembre 2027**, gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V.

## Emendamento 188

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. ***Gli Stati membri possono esentare*** dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che ***soddisfano*** la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], ***e*** nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

#### *Emendamento*

3. ***Sono esentati*** dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che ***rispettano*** la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. ***Inoltre, gli Stati membri concedono un'esenzione*** nei casi in cui ***sia stato dimostrato che*** non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

## Emendamento 189

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare l'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prende in considerazione il potenziale delle restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le

#### *Emendamento*

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare l'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio ***e di migliorare i risultati ambientali complessivi, il che può richiedere che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia ove ciò sia giustificato da una valutazione del ciclo di vita indipendente e sottoposta a revisione tra pari.*** Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prende in considerazione il potenziale delle restrizioni all'uso di

prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato.

specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato.

## **Emendamento 190**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 22 bis**

***Restrizioni all'uso di alcuni imballaggi:  
borse di plastica in materiale ultraleggero***

***1. Gli operatori economici non immettono sul mercato borse di plastica in materiale ultraleggero.***

***2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1 bis, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie a fini igienici o fornite come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi se ciò contribuisce a evitare lo spreco di alimenti.***

## **Emendamento 191**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscono l'esistenza di un

1. Gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscono l'esistenza di un

sistema di riutilizzo di detti imballaggi che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato VI.

sistema di riutilizzo di detti imballaggi, **comprensivo di un incentivo alla raccolta**, che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato VI. **La disposizione di cui al presente paragrafo può considerarsi rispettata dagli attuali sistemi di riutilizzo già esistenti negli Stati membri.**

## Emendamento 192

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli operatori economici che usano imballaggi riutilizzabili possono designare terzi responsabili di uno o più sistemi comuni di riutilizzo. I terzi designati garantiscono che i sistemi di riutilizzo di cui fanno parte gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte A.**

**Nel caso in cui gli operatori economici abbiano designato un terzo conformemente al paragrafo 2 bis, spetta a tale terzo adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo per loro conto.**

## Emendamento 193

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli operatori economici che offrono la ricarica garantiscono che gli imballaggi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica non siano forniti gratuitamente o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e

3. Gli operatori economici che offrono la ricarica garantiscono che, **se** gli imballaggi **sono messi** a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica, **questi** non siano forniti gratuitamente o siano forniti nell'ambito di un sistema di

restituzione.

deposito cauzionale e restituzione.

## **Emendamento 194**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le prescrizioni comunicate dall'operatore economico a norma del paragrafo 1.

#### *Emendamento*

4. Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le prescrizioni comunicate dall'operatore economico a norma del paragrafo 1, ***in particolare se lo ritengono non igienico o non consono al cibo o alla bevanda venduti.***

***Gli operatori economici non si assumono alcuna responsabilità per i problemi di igiene o di sicurezza alimentare che possono derivare dall'uso di contenitori forniti dall'utilizzatore finale.***

## **Emendamento 195**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2030 i distributori finali con una superficie superiore a 400 m<sup>2</sup>, escluse tutte le zone di stoccaggio e spedizione, si adoperano per destinare il 10 % della loro superficie di vendita alle stazioni di ricarica per i prodotti sia alimentari che non alimentari.***

## **Emendamento 196**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – titolo**

*Testo della Commissione*

Obiettivi di riutilizzo *e ricarica*

*Emendamento*

Obiettivi di riutilizzo

## **Emendamento 197**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2030* gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il **90 %** di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

*Emendamento*

1. Gli operatori economici, **comprese le piattaforme online**, che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE:

(a) provvedono affinché, **a decorrere dal 1° gennaio 2030**, il **50 %** di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

(b) **si adoperano per provvedere affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.**

## **Emendamento 198**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. *Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande*

*Emendamento*

**soppresso**

*fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto provvede affinché:*

*(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 20 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;*

*(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 l'80 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.*

### **Emendamento 199**

#### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Un distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce che:*

*soppresso*

*(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;*

*(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 40 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.*

## Emendamento 200

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato bevande analcoliche:*

*(a) provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2030, sul territorio di uno Stato membro almeno il 20 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo;*

*(b) si adopera per provvedere affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2040, almeno il 35 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo.*

## Emendamento 201

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter.** *Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche, ad eccezione del vino e dei vini spumanti:*

*(a) provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2030, almeno il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo;*

*(b) si adopera per provvedere affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2040, almeno il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili*

*nell'ambito di un sistema per il riutilizzo;*

*(c) consegue gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo in modo tale che l'altra categoria di bevande alcoliche, quale definita alla direttiva 92/83/CEE del Consiglio, contribuisca equamente all'obiettivo di riutilizzo;*

*(d) provvede affinché i marchi posseduti dal distributore finale contribuiscano equamente all'obiettivo di riutilizzo;*

*(e) concede ai fabbricanti la flessibilità necessaria per conseguire gli obiettivi di riutilizzo all'interno del loro portafoglio.*

## **Emendamento 202**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati e dal vino di frutta, prodotti a base di bevande spiritose, vino o altre bevande fermentate mescolate con bevande, bibite, sidro o succo, provvedono affinché:**

*soppresso*

**(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;**

**(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o**

*consentendo la ricarica.*

## **Emendamento 203**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di vino, ad eccezione del vino spumante, provvedono affinché:**

**soppresso**

**(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 5 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;**

**(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 15 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.**

## **Emendamento 204**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande non alcoliche sotto forma di acqua, acqua con aggiunta di zuccheri, acqua addizionata di altri dolcificanti, acqua aromatizzata, bibite analcoliche, limonata di soda, tè freddo e bevande analoghe pronte al consumo,**

**soppresso**

*succo puro, succo o mosto di frutta o verdura e frullati senza latte e bevande analcoliche contenenti materie grasse provenienti dal latte, provvedono affinché:*

*(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;*

*(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.*

## **Emendamento 205**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 7 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

7. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di palette, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 12 e 13 **provvedono affinché:**

##### *Emendamento*

7. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto **o imballaggi per la vendita utilizzati unicamente per il trasporto nel territorio dell'Unione** sotto forma di palette, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi o fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 5 e 6:

## **Emendamento 206**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 30 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

##### *Emendamento*

(a) **provvedono affinché**, a decorrere dal 1° gennaio 2030, **almeno** il 30 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un

sistema di riutilizzo;

## Emendamento 207

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 90 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

#### *Emendamento*

(b) ***si adoperano per provvedere affinché***, a decorrere dal 1° gennaio 2040, ***almeno*** il 90 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

## Emendamento 208

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 8 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

8. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite il commercio elettronico ***provvedono affinché***:

#### *Emendamento*

8. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto ***nel territorio dell'Unione*** e la consegna di articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite il commercio elettronico:

## Emendamento 209

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 8 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

#### *Emendamento*

a) ***provvedono affinché***, a decorrere dal 1° gennaio 2030, ***almeno*** il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

## Emendamento 210

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 8 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 50 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

##### *Emendamento*

(b) ***si adoperano per provvedere affinché***, a decorrere dal 1° gennaio 2040, ***almeno*** il 50 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

## Emendamento 211

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 9 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

9. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto ***sotto forma di involucri di palette e cinghie*** per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su paletta durante il trasporto ***provvedono affinché***:

##### *Emendamento*

9. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto ***nel territorio dell'Unione*** per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su paletta durante il trasporto, ***comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, involucri di palette e cinghie***:

## Emendamento 212

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 9 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

##### *Emendamento*

a) ***provvedono affinché***, a decorrere dal 1° gennaio 2030, ***almeno*** il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

## Emendamento 213

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 9 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 30 % di detti imballaggi utilizzati per il trasporto sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

*Emendamento*

b) ***si adoperano per provvedere affinché***, a decorrere dal 1° gennaio 2040, ***almeno*** il 30 % di detti imballaggi utilizzati per il trasporto sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

**Emendamento 214**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 10 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

10. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio ***provvedono affinché***:

*Emendamento*

10. Gli operatori economici, ***comprese le piattaforme online***, che utilizzano imballaggi multipli ***nel territorio dell'Unione*** sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio ***o distribuzione***:

**Emendamento 215**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 10 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

*Emendamento*

a) ***provvedono affinché***, a decorrere dal 1° gennaio 2030, ***almeno*** il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

**Emendamento 216**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 10 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 25 % di detti imballaggi da essi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

*Emendamento*

(b) **provvedono affinché**, a decorrere dal 1° gennaio 2040, **almeno** il 25 % di detti imballaggi da essi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

**Emendamento 217**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 11**

*Testo della Commissione*

11. Gli obiettivi di cui **ai paragrafi da 1 a 10** sono calcolati per il periodo di un anno civile.

*Emendamento*

11. Gli obiettivi di cui **al presente articolo** sono calcolati per il periodo di un anno civile.

**Emendamento 218**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 12 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

**Gli** imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico **sono riutilizzabili** se **sono utilizzati** per il trasporto di prodotti:

*Emendamento*

**Dal 1° gennaio 2030 il 95 % degli** imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico **è riutilizzabile** se **è utilizzato** per il trasporto di prodotti:

**Emendamento 219**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 13 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico

*Emendamento*

**Dal 1° gennaio 2030** gli operatori economici, **comprese le piattaforme**

all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

*online*, che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

## Emendamento 220

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 14 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui *ai paragrafi da 2 a 10* se, nel corso di un anno civile:

##### *Emendamento*

14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui *al presente articolo* se, nel corso di un anno civile:

## Emendamento 221

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 15

##### *Testo della Commissione*

15. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi *da 2 a 6* se, nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m<sup>2</sup>, comprese le zone di stoccaggio e spedizione.

##### *Emendamento*

15. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi *3 bis e 3 ter* se, nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m<sup>2</sup>, comprese le zone di stoccaggio e spedizione.

## Emendamento 222

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 16 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

16. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire:

##### *Emendamento*

16. *Al fine di tenere conto dei dati e degli sviluppi scientifici ed economici più recenti e di migliorare i risultati ambientali complessivi, il che può*

*richiedere che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia ove ciò sia giustificato da una valutazione del ciclo di vita indipendente e sottoposta a revisione tra pari*, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire:

## **Emendamento 223**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) obiettivi per prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 6 e formati di imballaggio diversi da quelli di cui ai paragrafi da 7 a 10, sulla base delle esperienze positive acquisite con le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 2,

#### *Emendamento*

(a) obiettivi per prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 6 e formati di imballaggio diversi da quelli di cui ai paragrafi da 7 a 10, sulla base delle esperienze positive acquisite con le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, **con un accento particolare sui settori delle bevande fredde e calde da asporto, degli alimenti da asporto, dei detergenti, dei prodotti per l'igiene, dei pasti pronti e degli alimenti per animali da compagnia,**

## **Emendamento 224**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

(b) esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle elencate **al paragrafo 14, lettere a) e b),**

#### *Emendamento*

(b) esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle elencate **nel presente articolo, in ragione di particolari vincoli economici incontrati in un settore specifico per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi di cui al presente articolo,**

## **Emendamento 225**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) deroghe per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 in caso di questioni di igiene, sicurezza alimentare o **tutela dell'ambiente** che impediscano il **conseguimento degli obiettivi**.

*Emendamento*

(c) deroghe per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 in caso di questioni di igiene, sicurezza alimentare o **pericolosità del prodotto** che impediscano il **riutilizzo**.

**Emendamento 226**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 17**

*Testo della Commissione*

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi **e, su tale base, valuta l'opportunità di istituire misure, rivedendo gli obiettivi di cui al presente articolo e fissando nuovi obiettivi per il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa.**

*Emendamento*

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi. ***Nell'esaminare l'impatto degli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi, la Commissione valuta almeno la riduzione dei rifiuti di imballaggio ottenuta grazie agli obiettivi di riutilizzo per il 2030, la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, la riduzione dei rifiuti alimentari, la riduzione dei volumi di materie prime vergini utilizzate, il consumo di acqua ed energia, la contaminazione dell'acqua e l'uso di detergenti e disinfettanti.***

***La Commissione valuta inoltre l'evoluzione dei rifiuti di imballaggio di cartone e il loro impatto ambientale nonché gli effetti di sostituzione dei materiali che possono verificarsi in ragione delle esenzioni relative ai materiali di cui all'articolo 22, in combinato disposto con l'allegato V e con l'articolo 26, paragrafi 7, 10, 12 e 13. Sulla base di tale esame, la Commissione***

*presenta, se del caso, una proposta legislativa:*

*(a) che modifica o conferma gli obiettivi per il 2040 di cui al presente articolo;*

*(b) se necessario, fissa nuovi obiettivi per il riutilizzo in altri settori e per altri formati e materiali di imballaggio.*

## **Emendamento 227**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*17 bis. Dal 1° gennaio 2030 tutti i formati di imballaggio riutilizzabili forniti dai distributori nel territorio di uno Stato membro conformemente ai paragrafi 3 bis e 3 ter sono ripresi da tale distributore finale.*

## **Emendamento 228**

### **Proposta di regolamento Articolo 27 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo *e ricarica*

Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo

## **Emendamento 229**

### **Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi *da 2 a 6*, il

2. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi *3 bis e 3 ter*, il

distributore finale o il fabbricante, a seconda dei casi, che mette a disposizione sul mercato i prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

distributore finale o il fabbricante, a seconda dei casi, che mette a disposizione sul mercato i prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

#### **Emendamento 230**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) il numero di unità di vendita di bevande e alimenti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro in un anno civile;

###### *Emendamento*

(a) il numero di unità ***equivalenti*** di vendita di bevande e alimenti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro in un anno civile;

#### **Emendamento 231**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

***(b) il numero di unità di vendita di bevande e alimenti messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro in un anno civile mediante ricarica;***

###### *Emendamento*

***soppresso***

#### **Emendamento 232**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c**

###### *Testo della Commissione*

(c) il numero di unità di vendita di bevande e alimenti messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro con mezzi diversi da quelli di cui ***alle***

###### *Emendamento*

(c) il numero di unità ***equivalenti*** di vendita di bevande e alimenti messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro con mezzi diversi da

*lettere a) e b)* in un anno civile.

quelli di cui *alla lettera a)* in un anno civile.

### **Emendamento 233**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi *da 7 a 10*, che costituiscono imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo, utilizzati in un anno civile;

###### *Emendamento*

(a) il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi *6 e 7*, che costituiscono imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo, utilizzati in un anno civile;

### **Emendamento 234**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

(b) il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi *da 7 a 10*, diversi da quelli di cui alla lettera a), utilizzati in un anno civile.

###### *Emendamento*

(b) il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi *6 e 7*, diversi da quelli di cui alla lettera a), utilizzati in un anno civile.

### **Emendamento 235**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

Entro il 31 dicembre **2028** la Commissione adotta atti *di esecuzione* che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26.

###### *Emendamento*

Entro il 31 dicembre **2026** la Commissione adotta atti *delegati* che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26.

## Emendamento 236

### Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2

*Testo della Commissione*

*L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 237

### Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*L'obbligo di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 o [18 mesi] dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui al primo comma, se posteriore.*

## Emendamento 238

### Proposta di regolamento Articolo 28 – titolo

*Testo della Commissione*

Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo *e ricarica*

*Emendamento*

Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo

## Emendamento 239

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 bis. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in*

*vigore del presente regolamento] la Commissione istituisce un osservatorio europeo sul riutilizzo. L'osservatorio è incaricato di monitorare l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, di raccogliere dati sulle pratiche di riutilizzo e di contribuire all'elaborazione di migliori pratiche in materia di riutilizzo.*

## **Emendamento 240**

### **Proposta di regolamento Articolo 28 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 28 bis*

*Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto*

*1. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]:*

*(a) il distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto garantisce ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire;*

*(b) il distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore*

*preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire.*

*2. I distributori finali di cui alle lettere a) e b) offrono i beni destinati al riempimento nel contenitore portato dal consumatore a un prezzo inferiore e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dai medesimi beni e da un imballaggio monouso.*

*I distributori finali informano i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante cartelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in un contenitore riutilizzabile portato dal consumatore.*

## **Emendamento 241**

### **Proposta di regolamento Articolo 28 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 28 ter*

##### *Offerta di riutilizzo per il settore delle bevande da asporto*

*1. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] il distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto garantisce ai consumatori la possibilità di utilizzare un imballaggio nell'ambito di un sistema di riutilizzo.*

**2. I distributori finali informano i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante cartelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in un imballaggio riutilizzabile.**

**3. I distributori finali offrono i beni destinati al riempimento in un imballaggio riutilizzabile a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dai medesimi beni e da un imballaggio monouso.**

**4. I distributori finali sono esonerati dall'applicazione del presente articolo se rientrano nella definizione di microimpresa di cui**

**alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.**

## **Emendamento 242**

### **Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 **possono variare in funzione** dell'impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all'articolo 4 tali misure possono includere restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie.

#### *Emendamento*

2. Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 **tengono conto** dell'impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all'articolo 4 tali misure possono includere restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie.

## **Emendamento 243**

### **Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione prepara una relazione sulla necessità e la fattibilità di ridurre l'utilizzo delle borse di carta e, se del caso, presenta una proposta legislativa che definisce obiettivi di riduzione delle borse di carta e misure per conseguire tali obiettivi.***

## **Emendamento 244**

### **Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Le autorità competenti controllano l'accuratezza di almeno il 10 % delle dichiarazioni di conformità ogni anno, valutate su base casuale, e adottano le misure necessarie per affrontare la non conformità, come il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.***

***Fatti salvi i controlli a norma del paragrafo 1, che sono programmati in anticipo, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 quando ottengono o vengono a conoscenza di informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi riguardanti un possibile caso di non conformità al presente regolamento.***

***I controlli sono effettuati senza darne preavviso all'operatore economico, salvo qualora una notifica preventiva all'operatore o al commerciante sia necessaria per garantire l'efficacia dei controlli stessi.***

***Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli***

*effettuati devono essere conservati per un minimo di dieci anni.*

*I registri dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e le relazioni concernenti i relativi risultati ed esiti costituiscono un'informazione ambientale ai fini della direttiva 2003/4/CE e sono messi a disposizione del pubblico.*

## **Emendamento 245**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio di plastica pro capite, rispetto ai valori del 2018 comunicati alla Commissione a norma della decisione 2005/270/CE della Commissione:*

- (a) del 10 % entro il 2030;*
- (b) del 15 % entro il 2035;*
- (c) del 20 % entro il 2040.*

## **Emendamento 246**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. Fatti salvi i paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri che hanno istituito un doppio sistema per la gestione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire uno per i rifiuti di imballaggio domestici e l'altro per i rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, hanno la possibilità di mantenere la loro specificità.*

## Emendamento 247

### Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri attuano misure **volte a prevenire la produzione di** rifiuti di imballaggio e **a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi**.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri attuano **e adottano** le misure di sostenibilità supplementari necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura dei rifiuti di imballaggio **pro capite, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare riguardo alla prevenzione dei rifiuti, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel presente articolo**.

## Emendamento 248

### Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i clienti dei ristoranti, delle mense, dei bar, dei caffè e dei servizi di ristorazione possano chiedere che sia servita acqua di rubinetto gratuitamente o a prezzi modici.**

## Emendamento 249

### Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri possono **utilizzare** strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, fra cui le misure di cui agli allegati IV e IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati, compresi gli incentivi

#### *Emendamento*

3. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri possono **introdurre misure che possono comprendere, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di** strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, fra cui le misure di cui agli allegati IV e IV bis

attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e obblighi imposti ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare piani di prevenzione dei rifiuti. Tali misure sono proporzionate e non discriminatorie e sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza, conformemente al trattato.

della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati, compresi gli incentivi attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e obblighi imposti ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare piani di prevenzione dei rifiuti. Tali misure sono proporzionate e non discriminatorie e sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza, conformemente al trattato *e all'articolo 4 del presente regolamento*.

## Emendamento 250

### Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **otto** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina gli obiettivi di cui **al paragrafo** 1. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa.

#### *Emendamento*

4. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **cinque** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina gli obiettivi di cui **ai paragrafi 1 e 1 bis e valuta la necessità di includere obiettivi specifici per la carta e il cartone, il vetro, il metallo e i materiali compositi**. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa.

## Emendamento 251

### Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Il registro fornisce link ad altri registri nazionali dei siti web dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la

#### *Emendamento*

Il registro fornisce link ad altri registri nazionali dei siti web dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la

registrazione dei produttori o dei *rappresentanti designati* per la responsabilità estesa del produttore.

registrazione dei produttori o dei *mandatari* per la responsabilità estesa del produttore. ***Il registro è facilmente accessibile al pubblico online e gratuito.***

## Emendamento 252

### Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato un imballaggio per la prima volta. Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di cui all'articolo 41, paragrafo 1, gli obblighi di cui al presente articolo sono assolti da tale organizzazione, ***salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui è stabilito il registro.***

#### *Emendamento*

2. I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato un imballaggio per la prima volta. Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di cui all'articolo 41, paragrafo 1, gli obblighi di cui al presente articolo sono assolti da tale organizzazione. ***Le microimprese sono esentate dagli obblighi di cui al presente paragrafo, a meno che non abbiano designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.***

## Emendamento 253

### Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Se produttori o, se del caso, i loro *rappresentanti designati* per la responsabilità estesa del produttore non sono registrati in uno Stato membro, essi non mettono a disposizione sul mercato imballaggi in quello Stato membro.

#### *Emendamento*

4. Se produttori o, se del caso, ***conformemente all'articolo 40***, i loro *mandatari* per la responsabilità estesa del produttore non sono registrati in uno Stato membro, essi non mettono a disposizione sul mercato imballaggi in quello Stato membro.

## Emendamento 254

### Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Se un **rappresentante designato** per la responsabilità estesa del produttore rappresenta più di un produttore, esso trasmette separatamente, oltre alle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 5, il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.

#### *Emendamento*

6. Se un **mandatario** per la responsabilità estesa del produttore rappresenta più di un produttore, esso trasmette separatamente, oltre alle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 5, il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.

## Emendamento 255

### Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 10

#### *Testo della Commissione*

10. **Qualora** le informazioni contenute nel registro dei produttori **non siano** accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito a dette informazioni.

#### *Emendamento*

10. Le informazioni contenute nel registro dei produttori **sono** accessibili al pubblico. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di **servizi di logistica e i fornitori di** piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito a dette informazioni, **anche on line e mediante estratti del registro digitale. Tuttavia, è garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale. L'elenco dei produttori registrati è presentato in un formato leggibile mediante dispositivi informatici, consultabile e differenziabile e rispetta le norme aperte per l'uso da parte di terzi.**

## Emendamento 256

### Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. I produttori **di imballaggi** sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro.

*Emendamento*

1. I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro.

**Emendamento 257**

**Proposta di regolamento  
Articolo 40 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Un produttore nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante **designato** per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito e in cui mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi.

*Emendamento*

2. Un produttore nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante **autorizzato** per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito e in cui mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi.

**Emendamento 258**

**Proposta di regolamento  
Articolo 40 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

3. I fornitori di piattaforme online che rientrano **nell'ambito di applicazione del** capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, **ottengono le seguenti informazioni dai** produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione:

*Emendamento*

3. I fornitori di piattaforme online che rientrano **nel** capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, **nonché con i prestatori di servizi di logistica, sono tenuti a rispettare gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che non siano in grado di dimostrare che i** produttori che

offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione **rispettano tali obblighi ottenendo le seguenti informazioni:**

## **Emendamento 259**

### **Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) ***un'autocertificazione del produttore con cui si impegna a offrire unicamente imballaggi per i quali sono soddisfatte le*** prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

*Emendamento*

(b) ***informazioni sulla conformità alle*** prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

## **Emendamento 260**

### **Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Laddove i produttori vendono i propri prodotti sul mercato online e non sono registrati a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, il mercato online in cui i prodotti sono offerti per la vendita può adempiere agli obblighi di cui all'articolo 39, paragrafo 7, in relazione a tali produttori considerati collettivamente.***

## **Emendamento 261**

### **Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3 e prima di consentire***

*al produttore interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore di piattaforme e i prestatori di servizi di logistica valutano se le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono affidabili e complete.*

## **Emendamento 262**

### **Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori coprano i costi a norma delle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2008/98/CE e 94/62/CE e, se non sono già inclusi, coprano almeno i costi della raccolta dei rifiuti per i prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.*

*I costi da coprire sono definiti in modo trasparente ed efficiente. I costi di rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente sono limitati alle attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La metodologia di calcolo dovrebbe essere elaborata in maniera da consentire di fissare i costi della rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente in modo proporzionato sulla base dei formati degli imballaggi che hanno maggiori probabilità di essere dispersi nell'ambiente o di non essere oggetto di raccolta differenziata.*

## **Emendamento 263**

### **Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Se nel territorio di uno Stato membro sono autorizzate più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro provvede affinché dette organizzazioni, considerate nel loro complesso, coprano l'intero territorio dello Stato membro per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 42, paragrafo 3, e agli articoli 43 e 44. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato.

*Emendamento*

2. Se nel territorio di uno Stato membro sono autorizzate più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro provvede affinché dette organizzazioni **e i produttori che non hanno incaricato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore**, considerate nel loro complesso, coprano l'intero territorio dello Stato membro per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 42, paragrafo 3, e agli articoli 43 e 44. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato.

**Emendamento 264**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) le misure messe in atto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore siano sufficienti per consentire la restituzione **o** la raccolta **dei** rifiuti di imballaggio a titolo gratuito, a norma dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 44, con una frequenza proporzionale all'estensione territoriale e al volume interessati, considerando la quantità e i tipi di imballaggi messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori rappresentati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore;

*Emendamento*

(b) le misure messe in atto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore siano sufficienti per consentire la restituzione, la raccolta, **il trasporto e il trattamento di tutti i** rifiuti di imballaggio a titolo gratuito, a norma dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 44, con una frequenza proporzionale all'estensione territoriale e al volume interessati, considerando la quantità e i tipi di imballaggi messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori rappresentati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del

produttore;

## Emendamento 265

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi *e infrastrutture* per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4, **10** e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

## Emendamento 266

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. Per facilitare il riciclaggio di alta qualità, gli Stati membri provvedono a istituire un sistema che consenta di fornire un accesso sicuro ed equo ai materiali riciclati da utilizzare in applicazioni in cui la qualità che contraddistingue il materiale riciclato sia preservata o recuperata, in modo tale che esso possa essere ulteriormente riciclato e utilizzato nello stesso modo e per un'applicazione simile, con una minima perdita di quantità, qualità o funzione.***

## Emendamento 267

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe al paragrafo 1 a condizione che la raccolta di rifiuti di imballaggi o di frazioni di imballaggio nel loro insieme o unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi *l'idoneità alla* preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe *all'obbligo di restituzione e raccolta differenziata di cui* al paragrafo 1 *per alcuni tipi di rifiuti*, a condizione che la raccolta di rifiuti di imballaggi o di frazioni di imballaggio nel loro insieme o unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi *la capacità di* preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata.

**Emendamento 268**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) sono aperti all'accesso ai dati relativi alla comunicazione di peso e costo di gestione dei flussi di rifiuti di imballaggio, aggiornati e forniti mediante:*

*(i) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato;*

*(ii) relazioni pubbliche nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato.*

*La lettera c bis) lascia impregiudicate le informazioni commercialmente sensibili o le leggi sulla protezione dei dati.*

**Emendamento 269**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri provvedono affinché, negli spazi pubblici, siano istituiti sistemi di raccolta differenziata per le diverse frazioni dei materiali dei rifiuti di imballaggio.*

## **Emendamento 270**

### **Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5.** *In deroga all'obbligo di raccolta differenziata di cui al paragrafo 3, alcuni tipi di rifiuti di imballaggio possono essere raccolti in modo indifferenziato se ciò non ne pregiudica l'idoneità ad essere sottoposti a operazioni di riciclaggio e i risultati di tali operazioni sono di qualità paragonabile a quella ottenuta mediante la raccolta differenziata.*

*soppresso*

## **Emendamento 271**

### **Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis.** *Dal 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono provvedere affinché i rifiuti di imballaggio non raccolti separatamente siano smistati prima delle operazioni di smaltimento o di recupero energetico al fine di rimuovere gli imballaggi progettati per essere riciclati.*

## **Emendamento 272**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 43 bis**

**Raccolta differenziata obbligatoria**

**1. Entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata del 90 % dei materiali elencati all'articolo 46, considerati in peso per un determinato anno.**

***L'obiettivo di cui al primo comma può essere conseguito mediante tutte le misure di cui al presente regolamento, nonché mediante misure per la raccolta differenziata non domestica.***

**2. Il paragrafo 1 integra gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti per le bottiglie di plastica monouso di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/904.**

**Emendamento 273**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità **massima di** tre litri; nonché

(a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità **da 0,1 a** tre litri; nonché

**Emendamento 274**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità **massima di** tre

(b) contenitori di metallo monouso per

litri.

bevande con una capacità **da 0,1 a** tre litri.

## Emendamento 275

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 3 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, **uno Stato membro è esentato** dall'obbligo di cui al paragrafo 1 **alle** seguenti condizioni:

##### *Emendamento*

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, **gli Stati membri sono esentati** dall'obbligo di cui al paragrafo 1 **se è rispettata almeno una delle** seguenti condizioni:

## Emendamento 276

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del rispettivo formato di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è **superiore al 90 %** in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Se tale comunicazione non è ancora pervenuta alla Commissione, lo Stato membro riferisce che le condizioni per la deroga di cui al presente paragrafo sono soddisfatte mediante una giustificazione motivata, basata su dati nazionali convalidati, e una descrizione delle misure attuate;

##### *Emendamento*

(a) il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del rispettivo formato di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è **pari o superiore all'85 %** in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Se tale comunicazione non è ancora pervenuta alla Commissione, lo Stato membro riferisce che le condizioni per la deroga di cui al presente paragrafo sono soddisfatte mediante una giustificazione motivata, basata su dati nazionali convalidati, e una descrizione delle misure attuate;

## Emendamento 277

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) al più tardi 24 mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata **del 90 %** in peso degli imballaggi di cui al **paragrafo 1**.

*Emendamento*

(b) al più tardi 24 mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata in peso degli imballaggi di cui al **paragrafo 3, lettera a)**.

**Emendamento 278**

**Proposta di regolamento  
Articolo 44 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo.

*Emendamento*

7. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo **e la possibilità di includere imballaggi per altri prodotti**.

**Emendamento 279**

**Proposta di regolamento  
Articolo 45 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano misure per **incoraggiare** l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato VI e non compromettono l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori.

*Emendamento*

1. **Entro il 31 dicembre 2028** gli Stati membri adottano misure per **garantire** l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi **con incentivi sufficienti per la restituzione** e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato VI e non compromettono l'igiene alimentare o la

sicurezza dei consumatori.

## Emendamento 280

### Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di cui all'articolo 26, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.

#### *Emendamento*

(c) l'obbligo per ***i fabbricanti e*** i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di cui all'articolo 26, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.

## Emendamento 281

### Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. La Commissione richiede alle organizzazioni europee di normazione lo sviluppo di norme volontarie per gli imballaggi riutilizzabili, con l'obiettivo di promuovere le caratteristiche necessarie per la diffusione di sistemi di riutilizzo ben concepiti. Tali norme riguardano, tra gli altri aspetti, la progettazione, l'etichettatura, la pulizia e la tracciabilità degli imballaggi riutilizzabili. La Commissione sostiene lo sviluppo e la diffusione di tali norme.***

## Emendamento 282

### Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore e i sistemi di deposito cauzionale destinino una minima quota del loro bilancio al finanziamento di azioni di riduzione e prevenzione, nonché di infrastrutture di riutilizzo per la diffusione di un sistema di riutilizzo.*

### **Emendamento 283**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vi), di un massimo di cinque anni, alle seguenti condizioni:

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), **e riconoscendo il diverso punto di partenza di ciascuno Stato membro in relazione all'obiettivo specifico definito per ciascun materiale**, uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vi), di un massimo di cinque anni, alle seguenti condizioni:

### **Emendamento 284**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 47 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5.** *I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento e che il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione è avvenuto in condizioni*

**soppresso**

*sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dalla pertinente legislazione unionale.*

## Emendamento 285

### Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 9

#### *Testo della Commissione*

9. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione ***preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo*** ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze ***da utilizzare*** per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati.

#### *Emendamento*

9. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione di ***recupero, in cui i materiali di scarto sono soggetti*** al ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze ***utilizzati*** per la loro funzione originaria o per altri fini, ***può essere conteggiata come riciclata.*** Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati.

## Emendamento 286

### Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 12

#### *Testo della Commissione*

12. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 3 e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore ***può dimostrare*** che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento, compreso l'obbligo per cui il trattamento dei rifiuti di

#### *Emendamento*

12. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 3 e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore ***fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione a dimostrazione del fatto*** che la spedizione

imballaggio fuori dell'Unione deve essere avvenuto in condizioni *sostanzialmente* equivalenti agli obblighi della pertinente legislazione ambientale dell'Unione.

di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento, compreso l'obbligo per cui il trattamento dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione deve essere avvenuto in condizioni equivalenti agli obblighi della pertinente legislazione ambientale dell'Unione.

#### **Emendamento 287**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f**

###### *Testo della Commissione*

(f) le proprietà di compostaggio e le opzioni adeguate di gestione dei rifiuti per gli imballaggi compostabili.

###### *Emendamento*

(f) le proprietà di compostaggio e le opzioni adeguate di gestione dei rifiuti per gli imballaggi compostabili, ***compresa l'informazione ai consumatori che gli imballaggi compostabili in condizioni controllate industrialmente non devono essere gettati nel compost domestico o in natura.***

#### **Emendamento 288**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

(b) il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero e di borse di plastica in materiale pesante per persona, separatamente per ciascuna categoria;

###### *Emendamento*

(b) il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero, di borse di plastica in materiale pesante, ***di borse di plastica in materiale ultrapesante e di borse di carta*** per persona, separatamente per ciascuna categoria;

#### **Emendamento 289**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 50 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri comunicano, per ciascun ***materiale e tipo di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato IX e per ogni*** anno civile, i dati riguardanti:

*Emendamento*

2. Gli Stati membri comunicano, per ciascun anno civile, i dati riguardanti:

**Emendamento 290**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) le quantità di imballaggi immessi sul mercato per ciascun tipo di imballaggio e ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato ***IX***;

*Emendamento*

(a) le quantità di imballaggi immessi sul mercato per ciascun tipo di imballaggio e ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato ***II***;

**Emendamento 291**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella ***1*** dell'allegato ***IX***;

*Emendamento*

(b) la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella ***3*** dell'allegato ***XII***;

**Emendamento 292**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) i tassi di riciclaggio;

*Emendamento*

(c) i tassi di riciclaggio ***dei rifiuti di imballaggio quali elencati alla tabella 4 dell'allegato XII***;

## Emendamento 293

### Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Le banche dati sugli imballaggi sono accessibili al grande pubblico in un formato aperto, leggibile meccanicamente, che garantisca l'interoperabilità e il riutilizzo dei dati.**

## Emendamento 294

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenta un rischio per l'ambiente o la salute umana, esse lo sottopongono a valutazione tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate al rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenta un rischio per l'ambiente o la salute umana **e animale**, esse lo sottopongono a valutazione **senza indebito ritardo**, tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate al rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

## Emendamento 295

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 6 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. Le informazioni destinate alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 4 sono comunicate tramite il

6. Le informazioni destinate alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 5 sono comunicate tramite il

sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per l'identificazione dell'imballaggio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio che comporta, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 1. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:

sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per l'identificazione dell'imballaggio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio che comporta, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:

## **Emendamento 296**

### **Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Se in esito alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

#### *Emendamento*

Se in esito alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafi 5 e 6, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

## **Emendamento 297**

### **Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 52, uno

#### *Emendamento*

1. Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 52, uno

Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 presenti un rischio per l'ambiente o per la salute umana, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l'imballaggio, al momento dell'immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, oppure che sia ritirato dal mercato o richiamato.

Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 presenti un rischio per l'ambiente o per la salute umana **e animale**, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l'imballaggio, al momento dell'immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, oppure che sia ritirato dal mercato o richiamato.

## **Emendamento 298**

### **Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Le autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 utilizzano le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per effettuare l'analisi dei rischi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dello stesso regolamento.***

## **Emendamento 299**

### **Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(k bis) non sono soddisfatte le prescrizioni relative agli imballaggi riciclabili;***

## **Emendamento 300**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(k ter) non sono soddisfatte le prescrizioni relative al contenuto riciclato minimo per gli imballaggi;***

**Emendamento 301**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 58 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9, **10 e 11**, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di **10** anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi **7 e** 9, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, **all'articolo 27, paragrafo 4**, e all'articolo 57, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque** anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

**Emendamento 302**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 58 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. La delega di potere di cui

3. La delega di potere di cui

all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9, **10 e 11**, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi **7 e 9**, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, **all'articolo 27, paragrafo 4**, e all'articolo 57, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

### **Emendamento 303**

#### **Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

##### *Emendamento*

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta **il Forum sugli imballaggi e** gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

### **Emendamento 304**

#### **Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6, dell'articolo 7, paragrafi 9, **10 e 11**, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 16, e dell'articolo 57, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il

##### *Emendamento*

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6, dell'articolo 7, paragrafi **7 e 9**, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 16, **dell'articolo 27, paragrafo 4**, e dell'articolo 57, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento

Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## Emendamento 305

### Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 21 a 26 è passibile di una sanzione amministrativa inflitta all'operatore economico interessato.***

#### *Emendamento*

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. ***Conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> bis, gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme e le misure in questione nonché, senza indugio, eventuali successive modifiche delle stesse.*** Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

***Tali sanzioni possono comprendere:***

***(a) ammende proporzionate al danno ambientale e al valore dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i responsabili siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni compiute ed è gradualmente innalzato in caso di violazioni ripetute;***

***(b) la confisca dei ricavi ottenuti dal fabbricante, dal produttore, dal fornitore, dal distributore, dall'importatore, dai mandatari o dai rappresentanti designati per la responsabilità estesa del produttore mediante una transazione con i prodotti interessati;***

*(c) l'esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;*

*(d) il divieto temporaneo di immettere o mettere a disposizione sul mercato, o di esportare, i prodotti interessati in caso di violazione grave o di violazioni ripetute.*

---

*<sup>1 bis</sup> Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).*

## **Emendamento 306**

### **Proposta di regolamento Articolo 62 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 62 bis*

*Accesso alla giustizia*

*1. Le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse sufficiente, determinato conformemente ai sistemi nazionali di ricorso, anche qualora tali persone soddisfino gli eventuali criteri stabiliti nella legislazione nazionale, comprese le persone che abbiano sollevato una preoccupazione fondata a norma dell'articolo 62 bis, hanno accesso a procedure amministrative o giudiziarie volte a esaminare la legittimità di decisioni, atti od omissioni delle autorità competenti a norma del presente regolamento.*

*2. Il presente regolamento lascia impregiudicate eventuali disposizioni del diritto nazionale che disciplinano l'accesso alla giustizia e quelle che fanno obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali.*

## **Emendamento 307**

### **Proposta di regolamento Articolo 62 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 62 ter*

##### *Richiesta di intervento*

*1. Le persone fisiche o giuridiche interessate o verosimilmente interessate da una violazione del presente regolamento, o aventi un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente relativo alla violazione del presente regolamento, sono autorizzate a chiedere alle autorità competenti di intervenire a norma del presente regolamento in relazione a tale violazione o a una minaccia imminente di tale violazione.*

*L'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell'ambiente e soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è considerato sufficiente ai fini del primo comma.*

*2. La richiesta di intervento è corredata delle informazioni e dei dati pertinenti a sostegno di tale richiesta.*

*3. Qualora la richiesta di intervento e le informazioni e i dati di accompagnamento indichino in modo plausibile che si è verificata una violazione del presente regolamento o che*

*esiste una minaccia imminente di tale violazione, le autorità competenti tengono conto di tali richieste di intervento e di tali informazioni e dati. In tali circostanze, le autorità competenti danno all'operatore economico interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni riguardo alla richiesta di intervento e alle informazioni e ai dati di accompagnamento.*

*4. Le autorità competenti informano le persone che hanno presentato una richiesta a norma del paragrafo 1 della loro decisione di accogliere o respingere la richiesta di intervento e indicano i motivi della decisione, senza indugio e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.*

*5. Qualora l'autorità competente accolga la richiesta di intervento, ne informa la Commissione. La Commissione valuta se sussista una violazione del regolamento al di fuori dello Stato membro interessato. Se constatata una violazione al di fuori dello Stato membro interessato, adotta misure adeguate per garantire la conformità al regolamento.*

## **Emendamento 308**

### **Proposta di regolamento Articolo 64 – comma 2 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]:

#### *Emendamento*

(a) l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5];

## **Emendamento 309**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all'allegato II, punto 1, primo trattino;***

**Emendamento 310**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I - comma 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Capsule per sistemi erogatori di bevande  
(per esempio caffè, ***cioccolata e latte***)

***Bustine per tè e cialde per caffè***, capsule per sistemi erogatori di bevande (per esempio ***unità monodose destinate alla preparazione di tè o caffè***)

**Emendamento 311**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – comma 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Scatole utilizzate per i tubetti di dentifricio***

**Emendamento 312**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – comma 44 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Adesivi per l'etichettatura dei pneumatici (regolamento (UE) 2020/740)***

## Emendamento 313

### Proposta di regolamento Allegato II - tabella 1- riga 2

*Testo della Commissione*

2	Vetro	Imballaggi compositi il cui componente principale è il vetro	Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette	
---	-------	--	---	--

*Emendamento*

2	Vetro	Imballaggi compositi il cui componente principale è il vetro	Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette, <b>bombolette aerosol</b>	
---	-------	--	--	--

## Emendamento 314

### Proposta di regolamento Allegato II - tabella 1- riga 4

*Testo della Commissione*

4	Carta/cartone	Imballaggi compositi il cui componente principale è la carta o il cartone	Per esempio cartoni per bevande, piatti e bicchieri, ossia carta o cartone metallizzato o plastificato, carta per i liquidi, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica	
---	---------------	---	---	--

*Emendamento*

4	Carta/cartone	Imballaggi compositi il cui componente	Per esempio cartoni per bevande <b>o altro</b> ,	
---	---------------	--	--	--

		principale è la carta o il cartone	piatti e bicchieri, ossia carta o cartone metallizzato o plastificato, carta per i liquidi, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica	
--	--	------------------------------------	--	--

### Emendamento 315

#### Proposta di regolamento Allegato II - tabella 1– riga 5

*Testo della Commissione*

5	Metallo	Acciaio	Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, barattoli di vernice, scatole ecc.) in acciaio, inclusa la banda stagnata	
---	---------	---------	--	--

*Emendamento*

5	Metallo	Acciaio	Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, <b>lattine</b> , barattoli di vernice, scatole ecc.) in acciaio, inclusa la banda stagnata	
---	---------	---------	---	--

### Emendamento 316

**Proposta di regolamento**

**Allegato II - tabella 1– riga 11 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

<i>(11 bis)</i>	<i>Plastica</i>	<i>PET - rigido</i>	<i>Bottiglie</i>	<i>Bianco opaco</i>
-----------------	-----------------	---------------------	------------------	---------------------

**Emendamento 317**

**Proposta di regolamento**

**Allegato II - tabella 1– riga 12**

*Testo della Commissione*

12	Plastica	PET - rigido	Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette e vassoi)	Trasparente
----	----------	--------------	---	-------------

*Emendamento*

12	Plastica	PET - rigido	Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette e vassoi, <b>bombolette aerosol</b> )	Trasparente
----	----------	--------------	---	-------------

**Emendamento 318**

**Proposta di regolamento**

**Allegato II - tabella 1– riga 26 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

<i>(26 bis)</i>	<i>Plastica</i>	<i>Plastiche rigide utilizzate per imballaggi industriali</i>	<i>Contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, fusti</i>	
-----------------	-----------------	---	---	--

## Emendamento 319

### Proposta di regolamento

#### Allegato II - tabella 1– riga 27 bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

<i>(27 bis)</i>	<i>Plastica</i>	<i>Plastiche flessibili utilizzate per imballaggi industriali</i>	<i>Contenitori intermedi flessibili per il trasporto alla rinfusa, borse</i>	
-----------------	-----------------	---	--	--

## Emendamento 320

### Proposta di regolamento

#### Allegato II – tabella 2

*Testo della Commissione*

Classe di prestazione di riciclabilità	Valutazione della riciclabilità per unità, in peso
Classe A	Superiore o uguale al 95 %
Classe B	Superiore o uguale all'90 %
Classe C	Superiore o uguale all'80 %
Classe D	Superiore o uguale al 70 %
Classe E	Inferiore al 70 %

*Emendamento*

Classe di prestazione di riciclabilità	Valutazione della riciclabilità per unità, in peso
Classe A	<i>Superiore o uguale al 95 % – Compatibilità alta con la progettazione per il riciclaggio</i> <i>L'imballaggio dovrebbe poter essere riciclato più volte ed è pienamente compatibile con i criteri di progettazione per il riciclaggio. La materia prima secondaria generata è di qualità sufficiente ad alimentare un sistema a circuito chiuso di</i>

	<i>riutilizzo dei materiali.</i>
Classe B	<p><i>Superiore o uguale all'90 % – Compatibilità medio-alta con la progettazione per il riciclaggio</i></p> <p><i>L'imballaggio può presentare alcuni problemi di riciclabilità minori che incidono leggermente sulla qualità della materia prima secondaria generata. Tuttavia, la maggior parte della materia prima secondaria generata da tale imballaggio è ancora potenzialmente in grado di alimentare un sistema a circuito chiuso.</i></p>
Classe C	<p><i>Superiore o uguale all'80 % – Compatibilità media con la progettazione per il riciclaggio</i></p> <p><i>L'imballaggio presenta alcuni problemi di riciclabilità che possono incidere sulla qualità delle materie prime secondarie generate e possono comportare perdite di materiale durante il riciclaggio.</i></p>
Classe D	<p><i>Superiore o uguale al 70 % – Compatibilità medio-bassa con la progettazione per il riciclaggio</i></p> <p><i>L'imballaggio presenta gravi problemi di progettazione che incidono notevolmente sulla sua riciclabilità o comportano ingenti perdite di materiale durante il riciclaggio.</i></p>
Classe E	<p><i>Inferiore al 70 % – Compatibilità bassa con la progettazione per il riciclaggio</i></p> <p><i>L'imballaggio non è riciclabile a causa di problemi di progettazione e non dovrebbe essere immesso sul mercato.</i></p>

## **Emendamento 321**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato II – tabella 2 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Parametri indicativi da considerare nella definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio a norma dell'articolo 6*

<i>1. Additivi</i>
<i>2. Etichette/fascette</i>
<i>3. Sistemi di chiusura e piccole parti</i>

<i>4. Adesivi</i>
<i>5. Inchiostri/stampa</i>
<i>6. Colori</i>
<i>7. Composizione del materiale</i>
<i>8. Barriere/rivestimenti</i>
<i>9. Residui di prodotto/facilità di svuotamento</i>
<i>10. Facilità di smontaggio (caratteristica di progettazione dell'imballaggio)</i>

#### **Emendamento 322**

##### **Proposta di regolamento Allegato III – comma 1 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

Condizioni da prendere in considerazione per imporre l'uso di formati di imballaggio compostabili:

###### *Emendamento*

Condizioni da prendere in considerazione per imporre **o introdurre** l'uso di formati di imballaggio compostabili:

#### **Emendamento 323**

##### **Proposta di regolamento Allegato III – comma 1 – lettera c**

###### *Testo della Commissione*

(c) sono biodegradabili **e possono quindi** subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio **o metano**, in assenza di ossigeno, **sali minerali, biomassa e acqua**;

###### *Emendamento*

(c) sono biodegradabili **in modo tale da** subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio **e acqua, nuova biomassa microbica, sali minerali e**, in assenza di ossigeno, **metano**;

#### **Emendamento 324**

##### **Proposta di regolamento Allegato III – comma 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili; nonché

*Emendamento*

(e) il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili ***e non causa alcun problema nel trattamento dei rifiuti organici***; nonché

**Emendamento 325**

**Proposta di regolamento  
Allegato IV – Parte I – punto 1**

*Testo della Commissione*

1. Protezione dei prodotti: la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all'utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi. Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall'umidità, dalla luce, dall'ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifici atti normativi che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti.

*Emendamento*

1. Protezione dei prodotti: la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all'utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi. Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall'umidità, dalla luce, dall'ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifici atti normativi che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti. ***Le misure di protezione possono includere le necessarie disposizioni antimanomissione, antifurto e anticontraffazione.***

**Emendamento 326**

**Proposta di regolamento  
Allegato IV – Parte 1 – punto 6**

*Testo della Commissione*

6. Obblighi giuridici: la progettazione del prodotto deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano

*Emendamento*

6. Obblighi giuridici: la progettazione del prodotto deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano

conformi alla legislazione applicabile.

conformi alla legislazione applicabile,  
***compresa la tutela delle indicazioni geografiche protette a norma della legislazione dell'Unione o la tutela giuridica a norma del regolamento (CE) n. 6/2002.***

## Emendamento 327

### Proposta di regolamento

#### Allegato IV – Parte II – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) per ciascun criterio di prestazione di cui alla parte I, un elenco di specifiche di progettazione che non consentono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicurezza e l'igiene, per il prodotto imballato, l'imballaggio e l'utilizzatore. È necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio. Devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio. ***Non è sufficiente sostituire*** un materiale di imballaggio con un altro;

##### *Emendamento*

(a) per ciascun criterio di prestazione di cui alla parte I, un elenco di specifiche di progettazione che non consentono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicurezza e l'igiene, per il prodotto imballato, l'imballaggio e l'utilizzatore. È necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio. Devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio, ***ad esempio la riduzione di eventuali strati superflui che non svolgono una funzione di imballaggio. La sostituzione di un materiale di imballaggio con un altro non è considerata sufficiente;***

## Emendamento 328

### Proposta di regolamento

#### Allegato V – riga 1

##### *Testo della Commissione*

1.	Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica usati <b><i>nel commercio al dettaglio</i></b> per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire <b><i>agli utilizzatori</i></b>	Film estensibili, film di plastica termoretraibili
----	---	--	--

		<b>finali</b> di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione.	
--	--	--	--

*Emendamento*

1.	Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica usati <b>presso il punto di vendita</b> per raggruppare prodotti venduti in <b>bottiglie</b> , lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire <b>ai consumatori</b> di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione <b>tra imprese</b> .	Film estensibili, film di plastica termoretraibili
----	---	---	--

**Emendamento 329**

**Proposta di regolamento  
Allegato V – riga 2**

*Testo della Commissione*

2.	Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso <b>o altri imballaggi monouso</b> per prodotti ortofrutticoli freschi	Imballaggi monouso per meno di <b>1,5</b> kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
----	--	---	--------------------------------------

*Emendamento*

2.	Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi	Imballaggi monouso per meno di <b>1</b> kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua, <b>inverdimento</b> o <b>perdite di</b> turgore, rischi microbiologici o urti, <b>o a meno che tali prodotti non siano oggetto di una DOP (denominazione di origine protetta) o di un'IGP (indicazione geografica protetta) a norma della legislazione dell'Unione. L'elenco dei prodotti interessati è stilato</b>	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
----	--	---	--------------------------------------

		<i>dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri e previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Esso tiene conto dei rischi di deterioramento e di spreco alimentare quando tali prodotti sono venduti sfusi.</i>	
--	--	---	--

### Emendamento 330

#### Proposta di regolamento Allegato V – riga 3

##### *Testo della Commissione*

3.	Plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso	Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande.	Vassoi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, lamine, scatole
----	---	--	--

##### *Emendamento*

3.	Plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso	Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande, <b><i>a meno che non sia dimostrata la necessità di utilizzare imballaggi singoli a causa dell'impossibilità di accedere alle infrastrutture necessarie per il corretto funzionamento di un sistema di riutilizzo.</i></b>	Vassoi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, lamine, scatole
----	---	---	--

### Emendamento 331

**Proposta di regolamento****Annex V – row 4***Testo della Commissione*

4.	Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione di quelli forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole
----	--	--	-------------------------------------

*Emendamento*

4.	Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, <b><i>tranne nei seguenti casi:</i></b>  <b><i>(a)</i></b> imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;  <b><i>(b)</i></b> <b><i>nei centri in cui sono richiesti attenzione e servizi personalizzati, quali ospedali, cliniche e case di cura;</i></b>  <b><i>(c)</i></b> <b><i>nel caso di allevamenti e aziende agricole che svolgono attività di vendita diretta nei mercati agricoli regolamentati dal diritto nazionale o regionale.</i></b>	Bustine, vaschette, vassoi, scatole
----	--	--	-------------------------------------

**Emendamento 332****Proposta di regolamento****Allegato V – riga 5***Testo della Commissione*

5.	Piccoli imballaggi monouso utilizzati negli	Per cosmetici e prodotti per l'igiene di meno di <b>50</b> ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo,
----	---	--	---

	alberghi		piccoli sacchetti per saponette
--	----------	--	---------------------------------------

*Emendamento*

5.	Piccoli imballaggi <b>di plastica</b> monouso utilizzati negli alberghi	Per cosmetici <b>ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009</b> e prodotti per l'igiene di meno di <b>100 ml</b> per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette
----	---	--	--

### **Emendamento 333**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato V – riga 5 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

<b>(5 bis)</b>	<b>Imballaggi di plastica monouso utilizzati negli aeroporti</b>	<b>Per valigie e borse</b>	<b>Film di plastica termoretraibili</b>
----------------	--	----------------------------	---

### **Emendamento 334**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato V – riga 5 ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

<b>(5 ter)</b>	<b>Imballaggio secondario non necessario per soddisfare i criteri di prestazione di cui all'allegato IV</b>	<b>Per cosmetici, ad eccezione dei profumi, e prodotti per l'igiene</b>	<b>Scatole per dentifrici e creme</b>
----------------	---	---	---

## Emendamento 335

### Proposta di regolamento Allegato VI – Parte A – punto 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I sistemi a circuito aperto istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esentati dalle prescrizioni di cui alla parte A, punto 1, lettere a), b), c), d), f) e g).***

## Emendamento 336

### Proposta di regolamento Allegato VI – Parte B – punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1 Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili e deve ***puntare ad avere un minore*** impatto ambientale. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto.

1 Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili e deve ***ridurre al minimo il suo*** impatto ambientale. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto, ***sui rifiuti e sulle emissioni industriali.***

## Emendamento 337

### Proposta di regolamento Allegato VI – Parte C- lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) devono contenere un dispositivo di ***pesatura*** che consenta ***di pesare il contenitore dell'utilizzatore*** finale

(b) devono contenere un dispositivo di ***misurazione*** che consenta ***all'utilizzatore*** finale ***di conoscere l'esatta quantità acquistata***

## Emendamento 338

**Proposta di regolamento**  
**Allegato X – comma 2 – lettera j**

*Testo della Commissione*

(j) **almeno l'1 %** del fatturato annuale del gestore del sistema (**esclusi i depositi cauzionali**) è **investito** in campagne di sensibilizzazione del pubblico **che diano informazioni** sulla gestione dei rifiuti di imballaggio;

*Emendamento*

(j) **parte** del fatturato annuale del gestore del sistema è **investita** in campagne di sensibilizzazione del pubblico sulla gestione dei rifiuti di imballaggio;

**Emendamento 339**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato X – comma 2 – lettera l bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(l bis) Gli Stati membri tengono conto dei fattori di cui alla lettera l), punti ii), iii), iv) e v), in presenza di un sistema digitale di deposito cauzionale e restituzione non organizzato a livello dei distributori finali;**

**Emendamento 340**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato X – comma 2 – lettera o**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(o) tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;

(o) tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale **che devono essere raccolti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione** sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;

**Emendamento 341**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato X – comma 3**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare.

*Emendamento*

Gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare, ***ad esempio assicurare un accesso sicuro ed equo alle materie prime riciclate da utilizzare in applicazioni che consentono un'ulteriore riciclabilità e possono essere riutilizzate nello stesso modo o per la stessa categoria di prodotti da cui provengono o per una categoria simile.***

## MOTIVAZIONE

Dalla produzione al consumo, l'imballaggio contiene il prodotto, lo protegge, ne garantisce la sicurezza, seduce e informa il consumatore. L'imballaggio è un elemento necessario ed essenziale. Il settore degli imballaggi è una parte importante dell'economia europea che nel 2018 ha generato un fatturato di 355 miliardi di euro nell'UE. Rafforzato dalle nuove pratiche di consumo, il settore è anche una fonte sempre maggiore di rifiuti:

L'UE è passata dal produrne 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 78,5 milioni di tonnellate nel 2019. È evidente che, se nel 2020 ciascun europeo ha prodotto 177 chili di rifiuti di imballaggio, nel 2030 i chili generati saranno 209 se non si interviene, vale a dire che vi sarà un aumento complessivo dei rifiuti di imballaggio del 19 % a livello europeo.

La carta e il cartone sono i rifiuti di imballaggio più comuni (41 %), seguiti dalla plastica (19,5 %), dal vetro (19 %), dal legno (15 %), dal metallo (5 %) e dall'alluminio. La plastica (+27 %) e la carta e il cartone (+25 %) sono i due flussi di rifiuti che hanno registrato la crescita maggiore dal 2009.

Gli imballaggi sono uno dei principali utilizzatori di materiali vergini (il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell'UE sono destinati agli imballaggi) e rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani.

A queste preoccupazioni ambientali si aggiunge anche la varietà degli approcci normativi a livello nazionale, il che crea ostacoli che impediscono il funzionamento ottimale del mercato interno. Inoltre, si registrano prestazioni diseguali tra gli Stati membri: sebbene in tutta l'UE il 64 % degli imballaggi sia riciclato (dati Eurostat 2020)<sup>2</sup>, vi sono evidenti differenze a livello nazionale, con un tasso di riciclaggio che va dal 40 % in Romania e Malta all'80 % in Belgio, a fronte di un obiettivo europeo di riciclaggio pari al 70 % entro il 2030.

Tutti questi motivi giustificano l'intervento con la presente proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicata il 30 novembre 2022. La proposta rientra nell'ambito del Green Deal europeo, che mira a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.

### **I. La proposta della Commissione per un'economia circolare degli imballaggi**

Nel totale rispetto della gerarchia dei rifiuti, la Commissione intende:

- La Commissione intende inoltre imporre inoltre agli Stati membri di ridurre i rifiuti del 5 % nel 2030, del 10 % nel 2035 e del 15 % nel 2040, attraverso la riduzione al minimo del peso e del volume degli imballaggi, preservandone al tempo stesso la sicurezza e la funzionalità.
- riutilizzare, grazie all'introduzione per la prima volta in un testo comunitario di obiettivi di riutilizzo e ricarica. riciclare, meglio e di più, con una pluralità di obiettivi:
- l'obiettivo relativo al contenuto riciclato per tutti gli imballaggi di plastica e l'obiettivo relativo agli imballaggi riciclabili al 100 % entro il 2030.

---

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei\\_wm020/default/bar](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_wm020/default/bar)

La Commissione intende altresì:

- migliorare i tassi di raccolta degli imballaggi attraverso la previsione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione obbligatori per le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio.
- estendere la responsabilità estesa del produttore a tutti gli imballaggi, con una modulazione dei contributi finanziari legati a tale responsabilità.

La relatrice, pur approvando e volendo rafforzare l'ambizione della Commissione di legare l'economia europea alla circolarità, ritiene tuttavia che permangano preoccupazioni circa l'efficacia della proposta, che meritano risposte adeguate.

## II. Le priorità della relatrice

### 1. L'inquinamento da plastica

La plastica continua a essere prodotta in quantità ingenti. Si prevede che, in assenza di misure pertinenti, il volume dei rifiuti di plastica aumenterà del 46 % entro il 2030 e del 61 % entro il 2040. Sorprende quindi che la proposta della Commissione non preveda misure più ambiziose per ridurre la produzione della plastica, laddove l'UE è attualmente coinvolta nell'elaborazione di un trattato internazionale contro l'inquinamento da plastica<sup>3</sup>, che dovrebbe essere pubblicato nel 2024.

La relatrice propone pertanto di intervenire alla fonte:

- fissando obiettivi relativi al contenuto riciclato degli imballaggi di plastica a partire dal 2030 (sulla falsariga di quanto è stato fatto in merito alla plastica monouso<sup>4</sup> delle bottiglie in PET).
- fissando obiettivi specifici di riduzione dei rifiuti per gli imballaggi di plastica: del 10 % entro il 2030, del 15 % entro il 2035 e del 20 % entro il 2040.
- limitando il numero di borse di plastica in materiale leggero (di spessore compreso tra 15 e 50 micron) e ultraleggero (di spessore inferiore a 15 micron). La relatrice si basa sui dati forniti da Eurostat nel novembre 2022<sup>5</sup>: sebbene la normativa europea del 2015 sulle borse di plastica in materiale leggero sembra lentamente dare i suoi frutti, il consumo delle borse di plastica in materiale ultraleggero continua invece ad aumentare. Si tratta dunque di contrastare, con il presente regolamento, la sostituzione che avviene evidentemente tra i due tipi di borse.

### 2. La raccolta differenziata obbligatoria per gli imballaggi

La relatrice propone di fissare un obiettivo di raccolta differenziata del 90 % entro il 2029 per tutti i tipi di imballaggi interessati dalla proposta legislativa, e non più solo per le bottiglie di plastica per bevande come previsto dalla direttiva sulla plastica monouso. Ciò al fine di aumentare il tasso di riciclaggio e il contenuto riciclato, come richiesto dai settori interessati.

---

<sup>3</sup> [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39812/OEWG\\_PP\\_1\\_INF\\_1\\_UNEA%20resolution.pdf](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39812/OEWG_PP_1_INF_1_UNEA%20resolution.pdf)

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

<sup>5</sup> <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221116-1>

### 3. Le PFAS

Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), ampiamente utilizzate per rendere gli imballaggi ignifughi o impermeabili, in particolare gli imballaggi per alimenti, saranno soggette a nuove restrizioni nella prossima revisione del regolamento REACH, sulla base di una proposta avanzata da quattro Stati membri e dalla Norvegia. La relatrice desidera cogliere questa opportunità per vietare subito le PFAS negli imballaggi alimentari di carta e cartone, sull'esempio di quanto fatto già dalla Danimarca nel 2020, mentre il Belgio si prepara ad adottare lo stesso divieto.

### 4. L'innovazione sostenibile

La relatrice sostiene le misure raccomandate dalla Commissione a favore dell'innovazione. Tuttavia, desidera andare oltre e integrare questo vettore essenziale in modo trasversale in tutto il testo:

- aggiungendo una cauzione digitale in alternativa a quella tradizionale.
- promuovendo la biomassa sostenibile come risorsa essenziale per "defossilizzare" la filiera della plastica.
- aggiungendo una nuova definizione di "polimero innovativo" di origine biologica, che non contiene né genera microparticelle di polimeri sintetici persistenti durante la biodegradazione.

### 5. Le filiere del riutilizzo

La relatrice desidera che si faccia un maggiore affidamento alle migliori pratiche nazionali (sei Stati membri hanno già fissato obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi), per ripensare a fondo il sistema proposto dalla Commissione, attraverso quattro proposte forti:

- separare i concetti di riutilizzo e ricarica.
- rimuovere dalla legislazione vigente gli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per alimenti e bevande "da asporto". La relatrice propone di spostare l'obbligo gravante sugli operatori del settore alberghiero, della ristorazione e del catering verso un sistema di ricarica (B2C-Business to Consumer).
- attribuire la responsabilità degli obiettivi di riutilizzo per il settore delle bevande al solo distributore finale. La relatrice suggerisce di prendere spunto dalle prassi nazionali (la recente legislazione adottata in Spagna e Austria) che prevedono obiettivi di riutilizzo obbligatori solo per il distributore finale e obiettivi indicativi per il produttore.
- chiedere alla Commissione di valutare la possibilità di aggiungere all'obiettivo per il 2028 nuovi settori con un potenziale significativo nel sistema di riutilizzo: i settori degli alimenti e delle bevande da asporto, dei detersivi, dell'igiene, dell'imballaggio di pasti pronti e degli alimenti per animali domestici.

### 6. Le microimprese

La Commissione prevede una deroga alle misure relative al riutilizzo per le microimprese (imprese che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di

euro), la cui concessione viene tuttavia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri in merito al divieto di alcune tipologie di imballaggi, come gli imballaggi monouso nel settore della ristorazione.

Al fine di chiarire la situazione degli operatori economici di piccole dimensioni, prevenire disparità di trattamento tra gli Stati membri ed evitare oneri amministrativi ed economici eccessivi, la relatrice desidera portare tale deroga a livello europeo.

#### 7. La certezza del diritto

Il settore degli imballaggi è un attore fondamentale del cambiamento, chiamato ad integrare i requisiti del regolamento, ad adottarlo e adattarvisi, senza però offrirgli una chiara panoramica dei criteri che saranno utilizzati. La relatrice si riferisce all'imponente quantità di atti delegati utilizzati dalla Commissione, che desidera limitare integrando i requisiti essenziali nel regolamento. Con lo stesso obiettivo di certezza del diritto, essenziale per il successo di questa rivoluzione/evoluzione, desidera inoltre anticipare una serie di scadenze.

#### 8. L'inclusione degli operatori del commercio elettronico

Sul modello delle legislazioni tedesca e francese, la relatrice desidera che i fornitori di servizi online siano vincolati dagli stessi obblighi di responsabilità estesa del produttore dei produttori definiti dal regolamento.

Questo nuovo quadro normativo deve fissare parametri chiari per tutte le parti interessate. Ciò richiede l'integrazione nella legislazione di principi forti, il rispetto della gerarchia dei rifiuti, della concorrenza leale e dell'innovazione sostenibile.

L'Unione europea ha tutto da guadagnare da queste modifiche, a partire da un miglior controllo delle proprie risorse e da una strategia europea per gli imballaggi efficiente, e pertanto competitiva, che produce effetti positivi per l'ambiente e la società.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA  
RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
A.I.S.E - European association representing cleaning, detergents and household maintenance products
APEAL - Association of European Producers of Steel for Packaging
Ball Beverage Packaging Europe
Bio-Plastics Europe
CHEP & Brambles - Marketer of reusable pallets
CITEO - French organisation in charge of recycling household packaging and graphic paper
Comeos
Director-General DG Environment - Dr Florika Fink-Hooijer
Directorate-General for the Environment : Directorate B – Circular Economy Mr Aurel Ciobanu-Dordea (Director for Circular Economy), Mr Mattia Pellegrini (Head of Unit ENV.B3 “From Waste to Resources”), Ms Maja Desgrees du Lou (policy officer), Mr Wolfgang Trunk (policy officer), Mr Ioannis Antonopoulos (policy officer), Ms Alina Palade from (inter-institutional relations unit and our EP coordinator)
Eastman Chemical Company
EEB (European Environment Bureau)
EPPA (European Paper Packaging Alliance)
EURIC (European Recycling Industries' Confederation )
European Commission - Commissioner for Environment Virginijus Sinkevičius
Europen (European Organisation for Packaging and the Environment aisbl)
EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance)
FEAD - European Waste Management Association
FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers)
FEVE - European Container Glass Federation
FEVIA - Belgian food industry federation
FIEB (Fédération royale de l'Industrie des Eaux et Boissons rafraîchissante ASBL)
Flexible Plastics Initiative (Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Pepsico, Unilever)
Fost Plus - Waste management
Futero S.A.
GSK (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a/n.v)

HOTREC (Association of Hotels, Restaurants, Pubs and Cafes and similar establishments in Europe)
Huhtamaki - Food packaging supplies and materials
Indufed - Paper, Cardboard, Glass
McDonald's
Metal Packaging Europe
The Minderoo Foundation
Mineral Water
Municipal Waste Europe
Neste
Nestlé - Zone Europe
New ERA - New Reuse Alliance
Belgian permanent representation to the EU
French permanent representation to the EU
Plastics Europe
Polymateria
Reloop
Rethink Plastic Alliance - alliance of leading European NGOs
Spirits Europe
Ms. Terhi Lehtonen - State Secretary at Ministry for the Environment, Finland
Sulapac Ltd
Syctom - public service in charge of household waste management
Tetra Pack & Alliance for Beverage Cartons and the Environment
The Brewers of Europe AISBL
Uber Eats
UNESDA - Soft Drink Europe
Zero Waste Europe

19.7.2023

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, e abroga la direttiva 94/62/CE  
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Relatore per parere: Patrizia Toia

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Alla data di presentazione della bozza di opinione non sono ancora chiare le competenze della Commissione ITRE. Potrebbe essere, pertanto, necessario rivedere alcune delle proposte o integrarle ulteriormente.

#### **Le proposte della relatrice ITRE**

Imballaggi innovativi - la relatrice propone di meglio specificare la definizione e di portare a 7 anni, rispetto ai 5 proposti dalla Commissione, la deroga loro riconosciuta rispetto agli obblighi di riciclabilità.

Libera circolazione - ulteriori prescrizioni di etichettatura del packaging introdotte a livello di Stato membro dovrebbero essere evitate per non frammentare il mercato unico che questa proposta di Regolamento si propone di creare.

Delega di poteri alla Commissione - la proposta di Regolamento introduce deleghe di potere alla Commissione su numerosi e molteplici aspetti. Per quanto attiene alla definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio, la relatrice ritiene che questi compiti debbano piuttosto essere demandati agli organismi europei di standardizzazione (CEN). Invece, la revisione delle restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio dovrebbe rientrare nei poteri dei co-legislatori e pertanto nella procedura legislativa ordinaria.

Obblighi di contenuto riciclato - pur condividendo il livello di ambizione della proposta della Commissione e gli obiettivi di contenuto riciclato proposti, è necessario, da un lato, dare alle imprese chiarezza sui tempi entro i quali sarà definita la normativa tecnica e secondaria nonché gli standard comuni e, dall'altro, stabilire un chiaro periodo di tempo entro il quale esse dovranno conformarsi agli obiettivi di contenuto riciclato. Perciò, la relatrice propone di inserire delle scadenze per l'adozione degli atti delegati, di esecuzione e degli standard CEN e che alle imprese siano dati cinque anni per conformarvisi.

In secondo luogo, la relatrice ritiene che gli obblighi di contenuto riciclato vadano stabiliti

come media dell'intero portafoglio di ciascun produttore piuttosto che sulla singola unità di imballaggio e che elementi non strutturali di un imballaggio, come adesivi, inchiostri e rivestimenti non debbano essere soggetti a tali obblighi. Infine, dei sistemi di preferenza nell'accesso al materiale riciclato dovrebbero essere introdotti per quegli operatori che avranno obblighi di contenuto riciclato per gli imballaggi che immettono sul mercato.

Infrastruttura - attualmente l'infrastruttura di smistamento dei rifiuti di imballaggio non è sempre e dovunque in grado di smistare tutti i tipi di imballaggio, neppure alcuni di quelli per i quali la proposta della Commissione propone obblighi di contenuto riciclato. Maggiori investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura sono perciò necessari ed è importante garantire che i contributi pagati dagli operatori nel quadro degli schemi di responsabilità estesa del produttore siano prioritariamente destinati allo sviluppo delle infrastrutture di raccolta, smistamento e riciclo.

Packaging Forum - la relatrice propone l'istituzione di un Forum consultivo che garantisca la partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate per contribuire a definire gli atti delegati e di esecuzione. Questa idea riflette quanto proposto in maniera speculare dalla stessa Commissione europea nella proposta di regolamento per la progettazione ecocompatibile.

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio - la relatrice ritiene che alcune restrizioni proposte dalla Commissione siano di dubbio beneficio ambientale e che incidano su prodotti attualmente riciclabili e riciclati e che pertanto sia preferibile rimuoverle.

Obiettivi di riutilizzo - la relatrice condivide l'impianto complessivo della proposta della Commissione e riconosce il valore che il riutilizzo di taluni imballaggi potrebbe avere in certi settori e applicazioni. Tuttavia, la fissazione di target di riutilizzo più ambiziosi al 2040 dovrebbe avvenire solo dopo un'approfondita analisi del ciclo di vita delle diverse soluzioni e tenuto conto delle prescrizioni in materia di salute, igiene e sicurezza.

Anche l'applicazione dei target di riutilizzo fissati al 2030 dovrebbe essere soggetta a tale preventiva analisi e limitata a quegli Stati membri che non abbiano raggiunto il 90% di raccolta differenziata.

La relatrice apprezza la deroga introdotta dalla Commissione per quegli operatori con una superficie di vendita non superiore ai 100 mq, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, ma ritiene che per meglio riflettere la realtà dei piccoli esercizi commerciali, questo valore debba essere portato a 200 mq.

Raccolta differenziata e sistemi di deposito cauzionale e restituzione - la relatrice propone l'introduzione di un obiettivo di raccolta differenziata al 90% di tutti i rifiuti di imballaggio al 2030, necessario per garantire la disponibilità di materiale riciclato da utilizzare in altri imballaggi. Allo stesso modo, la necessaria infrastruttura di raccolta andrebbe predisposta sia negli spazi pubblici che a livello dei distributori finali. I sistemi di deposito cauzionale sono un'opzione a disposizione degli Stati membri per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, in quanto commissione competente, a tenere in considerazione quanto segue.

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 44

##### *Testo della Commissione*

(44) È necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire adeguatamente i rifiuti di imballaggio, comprese le borse di plastica compostabili in materiale leggero e ultraleggero. A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti.

##### *Emendamento*

(44) È necessario informare i consumatori ***in modo facilmente comprensibile*** e consentire loro di smaltire adeguatamente i rifiuti di imballaggio, comprese le borse di plastica compostabili in materiale leggero e ultraleggero. A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti.

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 45

##### *Testo della Commissione*

(45) Per aiutare i consumatori nella cernita e nello smaltimento dei rifiuti di imballaggio, è opportuno introdurre un sistema di simboli armonizzati da apporre sia sugli imballaggi che sui contenitori per rifiuti, permettendo così di individuare facilmente la destinazione da dare ai rifiuti. I simboli dovrebbero consentire un'adeguata gestione dei rifiuti in quanto fornirebbero ai consumatori informazioni sulle proprietà di compostaggio degli imballaggi, soprattutto per chiarire che gli

##### *Emendamento*

(45) Per aiutare i consumatori nella cernita e nello smaltimento dei rifiuti di imballaggio, è opportuno introdurre un sistema di simboli armonizzati da apporre sia sugli imballaggi che sui contenitori per rifiuti, permettendo così di individuare facilmente la destinazione da dare ai rifiuti. I simboli dovrebbero consentire un'adeguata gestione dei rifiuti in quanto fornirebbero ai consumatori informazioni sulle proprietà di compostaggio degli imballaggi, soprattutto per chiarire che gli

imballaggi compostabili non sono necessariamente adatti al compostaggio domestico. Questo approccio dovrebbe migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, migliorando l'efficacia del riciclaggio, e introdurre un certo livello di armonizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio nel mercato interno. È inoltre necessario armonizzare i simboli associati ai sistemi **obbligatori** di deposito cauzionale e restituzione. L'obbligo di usare tali simboli non dovrebbe valere per gli imballaggi per il trasporto (ad eccezione di quelli per il commercio elettronico) dato che non sono smaltiti attraverso i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani.

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 46

##### *Testo della Commissione*

(46) Non dovrebbe essere obbligatorio inserire nell'etichetta informazioni sul contenuto riciclato degli imballaggi, in quanto non essenziali per garantirne il corretto trattamento alla fine del loro ciclo di vita. Tuttavia, a norma del presente regolamento i fabbricanti saranno tenuti a rispettare obiettivi in materia di contenuto riciclato e **potrebbero voler** riportare tali informazioni sull'imballaggio per informare i consumatori. È pertanto opportuno ideare un'etichetta armonizzata che indichi il contenuto riciclato, per garantire che tali informazioni siano comunicate in modo uniforme in tutta l'Unione.

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento

imballaggi compostabili non sono necessariamente adatti al compostaggio domestico. Questo approccio dovrebbe migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, migliorando l'efficacia del riciclaggio, e introdurre un certo livello di armonizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio nel mercato interno. È inoltre necessario armonizzare i simboli associati ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione. L'obbligo di usare tali simboli non dovrebbe valere per gli imballaggi per il trasporto (ad eccezione di quelli per il commercio elettronico) dato che non sono smaltiti attraverso i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani.

##### *Emendamento*

(46) Non dovrebbe essere obbligatorio inserire nell'etichetta informazioni sul contenuto riciclato degli imballaggi, in quanto non essenziali per garantirne il corretto trattamento alla fine del loro ciclo di vita. Tuttavia, a norma del presente regolamento i fabbricanti saranno tenuti a rispettare obiettivi in materia di contenuto riciclato e **sono fortemente incoraggiati a** riportare tali informazioni sull'imballaggio per informare i consumatori. È pertanto opportuno ideare un'etichetta armonizzata che indichi il contenuto riciclato, per garantire che tali informazioni siano comunicate in modo uniforme in tutta l'Unione.

## Considerando 70

### *Testo della Commissione*

(70) Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Pertanto alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare tali obiettivi se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia, se rientrano nella definizione di microimpresa della raccomandazione 2003/361<sup>60</sup> della Commissione o se la loro superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, è inferiore a una certa superficie. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per ***fissare obiettivi di riutilizzo e ricarica per altri prodotti, per stabilire ulteriori deroghe per altri operatori economici o per esentare specifici formati di imballaggio soggetti agli obiettivi di riutilizzo e ricarica in caso di gravi problemi ambientali, igienici o di sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento degli obiettivi.***

---

<sup>60</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

### *Emendamento*

(70) Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Pertanto alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare tali obiettivi se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia, se rientrano nella definizione di microimpresa della raccomandazione 2003/361<sup>60</sup> della Commissione o se la loro superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, è inferiore a una certa superficie. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per stabilire ulteriori deroghe per altri operatori economici.

---

<sup>60</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

## Emendamento 5

### **Proposta di regolamento Considerando 137**

#### *Testo della Commissione*

(137) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che

#### *Emendamento*

(137) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che

incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati. È opportuno prestare particolare attenzione a facilitare il rispetto da parte delle PMI degli obblighi e dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare attraverso orientamenti che la Commissione fornirà per agevolare la conformità degli operatori economici, con particolare attenzione alle PMI.

incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati. È opportuno prestare particolare attenzione a facilitare il rispetto da parte delle PMI **e delle microimprese** degli obblighi e dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare attraverso orientamenti che la Commissione fornirà per agevolare la conformità degli operatori economici, con particolare attenzione alle PMI **e alle microimprese**.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(18 bis) "imballaggio di plastica":  
un imballaggio interamente o  
prevalentemente in plastica;**

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – punto 37

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(37) **una forma di** imballaggio **fabbricata** utilizzando materiali o processi di progettazione o di produzione nuovi, che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna **o la presentazione** dei prodotti, e vantaggi

(37) **un** imballaggio **fabbricato** utilizzando materiali o **polimeri o** processi di progettazione o di produzione nuovi **e innovativi**, che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna dei prodotti, e vantaggi ambientali

ambientali dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti al solo scopo di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

dimostrabili, **come il trattamento di fine vita**, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti al solo scopo di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. ***Qualora gli Stati membri decidano di mantenere o introdurre prescrizioni nazionali di sostenibilità o di informazione oltre quelle stabilite nel presente regolamento, dette prescrizioni non sono in conflitto con quelle stabilite nel presente regolamento e*** gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni del presente regolamento per motivi di non conformità ***a dette*** prescrizioni nazionali.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni del presente regolamento per motivi di non conformità ***alle*** prescrizioni nazionali.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione ***del sistema di responsabilità estesa del produttore o*** di un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

#### *Emendamento*

5. Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

## Emendamento 10

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis.** *I medicinali, quali definiti all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE, che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione di cui all'articolo 65 del presente regolamento o della data di entrata in vigore di misure specifiche e che non sono stati riconfezionati o rietichettati dopo tali date, possono ancora essere commercializzati fino alla data di scadenza senza l'obbligo di rispettare le norme specifiche di cui agli articoli 6, 7, 11 e 13.*

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Tutti gli imballaggi sono riciclabili.

1. Tutti gli imballaggi sono riciclabili ***in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.***

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La lettera a) si applica ***a decorrere dal 1° gennaio 2030 e*** la lettera e) ***dal 1° gennaio 2035.***

La lettera a) si applica ***cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 4 e non prima del 1° gennaio 2030.*** La lettera e) si applica ***cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 6 e non prima di cinque anni***

*dopo l'applicazione della lettera a).*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. ***Gli imballaggi riciclabili sono conformi, a decorrere dal 1° gennaio 2030, ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e, a decorrere dal 1° gennaio 2035, anche alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6. Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).***

#### *Emendamento*

3. ***Cinque anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della norma armonizzata elaborata dal CEN-Comitato europeo di normazione di cui al paragrafo 4, e non prima del 1° gennaio 2030, gli imballaggi riciclabili sono conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti in tale norma armonizzata. Cinque anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della norma armonizzata elaborata dal CEN-Comitato europeo di normazione di cui al paragrafo 6, e non prima di cinque anni dopo l'applicazione del paragrafo 2, lettera a), gli imballaggi riciclabili sono conformi anche alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite in detta norma armonizzata. Se un imballaggio è conforme a dette norme, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).***

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nella tabella***

#### *Emendamento*

***La Commissione chiede al CEN-Comitato europeo di normazione di elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, norme armonizzate per stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nella tabella***

2 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato, **nonché** norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, per gli imballaggi di plastica, della percentuale di contenuto riciclato. I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio.

2 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato. ***A decorrere dalla data di pubblicazione dei riferimenti alle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli imballaggi che sono conformi a dette norme si presumono conformi al requisito di cui al paragrafo 1.***

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire*** norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, per gli imballaggi di plastica, della percentuale di contenuto riciclato. I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla allo sviluppo scientifico e tecnico della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché alle infrastrutture di raccolta,

##### *Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere, ***in stretta cooperazione con i soggetti interessati***, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla allo sviluppo scientifico e tecnico della progettazione dei materiali e

cernita e riciclaggio.

dei prodotti, nonché alle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

*A decorrere dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti **nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4** per la categoria di imballaggio cui appartengono.*

##### *Emendamento*

***Cinque anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della norma armonizzata elaborata dal CEN-Comitato europeo di normazione che stabilisce i criteri di progettazione per il riciclaggio a norma del paragrafo 4, e non prima del 1° gennaio 2030, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti **in dette norme** per la categoria di imballaggio cui appartengono.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 6 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

6. Per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II *la Commissione stabilisce* la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:

##### *Emendamento*

6. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire,*** per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II, la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:

## Emendamento 18

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis.** *Ove dimostrato vantaggioso dal punto di vista ambientale e tecnicamente fattibile, gli Stati membri, soprattutto mediante la progettazione di sistemi stabiliti conformemente agli articoli 40 e 44, danno priorità al riciclaggio degli imballaggi in circuiti chiusi dei materiali, consentendo ai produttori tenuti a rispettare obiettivi di contenuto riciclato di beneficiare di un accesso preferenziale ai materiali ottenuti dagli imballaggi riciclati.*

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

A decorrere dal 1° gennaio 2030 e in deroga ai **paragrafi 2 e 3** gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

A decorrere dal 1° gennaio 2030 e in deroga ai **requisiti del presente articolo** gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Quando è fatto ricorso a tale deroga, gli imballaggi innovativi sono accompagnati dalla documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo e la conformità alla definizione di cui all'articolo 3, punto **34**), del presente

Quando è fatto ricorso a tale deroga, gli imballaggi innovativi sono accompagnati dalla documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo e la conformità alla definizione di cui all'articolo 3, punto **37**), del presente

regolamento.

regolamento.

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo 8.

##### *Emendamento*

Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo 8.

***Gli Stati membri mirano costantemente a migliorare le infrastrutture di raccolta e cernita per gli imballaggi innovativi con benefici ambientali attesi.***

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***c bis) qualsiasi imballaggio per il trasporto riutilizzabile immesso sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento.***

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 11**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere **agli** obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata

11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere **gli** obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata

conformemente **agli atti delegati** di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6.

conformemente **alle norme CEN** di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6 ***I contributi finanziari sono destinati al finanziamento dei costi netti delle infrastrutture per la raccolta e la cernita del tipo di imballaggio per cui sono versati, in base alla tipologia di cui all'allegato II, tabella 1.***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 **la parte** di plastica **di un imballaggio contiene** la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, **per unità di imballaggio:**

##### *Emendamento*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 **gli imballaggi** di plastica **contengono** la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. **Gli obiettivi sono calcolati come media degli imballaggi di plastica immessi da un produttore sul mercato dell'Unione.**

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

##### *Emendamento*

(a) 30 % per gli imballaggi **di plastica** sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

*Emendamento*

(b) 10 % per gli imballaggi **di plastica** sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) 35 % per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

*Emendamento*

(d) 35 % per gli imballaggi **di plastica** diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. A decorrere dal 1° gennaio **2030 la parte** di plastica **di un imballaggio contiene** la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, **per unità di imballaggio:**

*Emendamento*

2. A decorrere dal 1° gennaio **2040 gli imballaggi** di plastica **contengono** la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. **Gli obiettivi sono calcolati come media degli imballaggi di plastica immessi da un produttore sul mercato dell'Unione.**

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Gli Stati membri assicurano che**

*siano predisposte infrastrutture  
complessive di raccolta e cernita per  
garantire la disponibilità di contenuto  
riciclato.*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Entro il 31 dicembre **2026** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, *per unità di imballaggio* di plastica, e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

#### *Emendamento*

7. Entro il 31 dicembre **2025** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, *come media degli imballaggi* di plastica *immessi da un produttore sul mercato dell'Unione*, e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. A decorrere dal 1° gennaio 2029 il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi a norma del paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7.

#### *Emendamento*

8. A decorrere dal 1° gennaio 2029 il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi *di plastica* a norma del paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7.

## Emendamento 32

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Entro il **1° gennaio 2028** la Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica.

*Emendamento*

Entro il **31 dicembre 2025** la Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica.

***Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica.***

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica e, se del caso,

*Emendamento*

(a) prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), **e al paragrafo 2, lettere a), b) e c)** per specifici imballaggi di plastica e, se del caso,

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***11 bis. Entro il 1° gennaio 2025 la Commissione valuta la possibilità di introdurre obiettivi per le materie prime***

*riciclate a base biologica degli imballaggi di plastica, considerando il loro potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2;*

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettere f) e g), le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

#### *Emendamento*

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettere f) e g), le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, ***in linea con la norma EN 13432 "Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi"***.

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi ***di cui al paragrafo 1*** entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano ***messe a***

#### *Emendamento*

2. Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi ***compostabili*** entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero ***e qualsiasi altro imballaggio conforme alle***

disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che ***sono state interamente fabbricate a partire da polimeri di plastica biodegradabili*** compostabili industrialmente in condizioni controllate.

***prescrizioni di cui all'allegato III*** siano messi a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che ***tali borse e gli altri imballaggi sono*** compostabili industrialmente in condizioni controllate.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, ***compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.***

##### *Emendamento*

3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi ***compostabili*** diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 ***ed etichettati come compostabili possono essere immessi sul mercato se soddisfano i criteri elencati nell'allegato III.***

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2025 la Commissione chiede alle organizzazioni di normazione europee di aggiornare la norma armonizzata sulle prescrizioni per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - sistemi di prova e criteri di valutazione. Tale norma tiene conto, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici e della legislazione pertinente, dei tempi di compostaggio adeguati, della qualità della produzione e dei livelli ammissibili di contaminazione visiva.***

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 ter. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta la possibilità di aggiungere altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati dai paragrafi 1 e 2 qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.***

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

A decorrere *dal [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio è contraddistinto* da un'etichetta contenente informazioni *sui materiali che lo compongono*. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

#### *Emendamento*

*Gli imballaggi immessi sul mercato a decorrere da 30 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 6 sono contraddistinti* da un'etichetta *armonizzata* contenente informazioni *sulla destinazione di ciascuno dei suoi componenti separati, al fine di facilitare informazioni uniformi e intellegibili e la cernita da parte dei consumatori*. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto *e gli imballaggi che rientrano in un sistema di deposito cauzionale o restituzione*. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti, *oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma*, da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

#### *Emendamento*

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. ***A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.***

*Emendamento*

2. ***Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato a decorrere da 36 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 recano un'etichetta sulla loro riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.***

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e ***indelebile***. Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

*Emendamento*

Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e ***duraturo in modo che non possa essere facilmente cancellato***. Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

***Qualora ciò non sia possibile o non giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell'imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni da parte dei gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità visive, le etichette di cui ai paragrafi 1 e 3 sono fornite mediante un unico codice leggibile***

*elettronicamente o altro tipo di supporto dati.*

## **Emendamento 45**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Qualora la normativa dell'Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste sia per il prodotto imballato che per l'imballaggio.

#### *Emendamento*

Qualora la normativa dell'Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste sia per il prodotto imballato che per l'imballaggio. ***Tale supporto dati può includere ulteriori informazioni, quali la composizione materiale e la presenza di sostanze che destano preoccupazione, ma non informazioni a fini di vendita o commercializzazione.***

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

#### *Emendamento*

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

## **Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare ***i materiali di cui sono composti gli*** imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

*Emendamento*

6. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare ***ogni singolo componente degli*** imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.

*Emendamento*

7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata. ***A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta orientamenti in merito ad aspetti che potrebbero fuorviare o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali.***

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Gli imballaggi ***inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore o*** coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 44, paragrafo 1, possono essere identificati mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e privo di ambiguità e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

*Emendamento*

8. Gli imballaggi coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 44, paragrafo 1, possono essere identificati mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e privo di ambiguità e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 12 bis***

***Forum sugli imballaggi***

***La Commissione garantisce che, nello svolgimento delle proprie attività, si adoperi per una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate del settore degli imballaggi, compresi rappresentanti dell'industria del trattamento dei rifiuti, produttori e fornitori, distributori, dettaglianti e importatori di imballaggi, PMI, associazioni ambientaliste e organizzazioni dei consumatori. Questi soggetti contribuiscono, in particolare, alla preparazione degli atti delegati e di esecuzione previsti dal presente regolamento, al fine di elaborare e definire in maggiore dettaglio le prescrizioni di sostenibilità e garantire***

*una forte attenzione alle soluzioni innovative volte a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, nonché alla valutazione dell'efficacia dei meccanismi istituiti per la sorveglianza del mercato. A tal fine la Commissione istituisce un gruppo di esperti, denominato "Forum per gli imballaggi", che riunirà tutti i soggetti indicati.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 %.

#### *Emendamento*

1. Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 % *come media di tutti gli imballaggi di questo tipo immessi sul mercato dall'operatore economico per ogni anno civile.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Lo spazio occupato da materiali di riempimento quali ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.

#### *Emendamento*

Lo spazio occupato da materiali di riempimento quali ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.

***Gli spazi vuoti sono esenti se sono dovuti***

*alla forma di un prodotto, qualora la loro riduzione al minimo dovesse comportare un aumento della quantità del materiale di imballaggio.*

#### **Emendamento 53**

##### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. *Gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1.***

#### **Emendamento 54**

##### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. *In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, punto 3, a decorrere dal 1° gennaio 2030.***

**soppresso**

#### **Emendamento 55**

##### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. *Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della***

**soppresso**

**Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], e nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.**

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare l'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prende in considerazione il potenziale delle** restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato.

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

4. **Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]** la Commissione **rivede le** restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato. **A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili, **non di cartone**, nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m<sup>2</sup> si adoperano per creare spazi dedicati per stazioni di ricarica per prodotti alimentari e non alimentari, fatti salvi i requisiti in materia di salute, igiene e sicurezza.***

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto provvede affinché:***

***soppresso***

***(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 20 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o***

*consentendo la ricarica;*

*(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 l'80 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Un distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce che:**

**soppresso**

**(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;**

**(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 40 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.**

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli operatori economici si adoperano per offrire agli utilizzatori finali la possibilità di utilizzare i propri contenitori per l'asporto di bevande o alimenti, fatte salve le prescrizioni in materia di salute, igiene e sicurezza.**

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera b**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<b><i>(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.</i></b>	<b><i>soppresso</i></b>

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<b><i>(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 15 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.</i></b>	<b><i>soppresso</i></b>

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6 – lettera b**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<b><i>(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili</i></b>	<b><i>soppresso</i></b>

*nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.*

#### **Emendamento 65**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 90 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.* *soppresso*

#### **Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 8 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 50 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.* *soppresso*

#### **Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 9 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 30 % di detti imballaggi utilizzati per il trasporto sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.* *soppresso*

#### **Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 10 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

10. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio provvedono affinché:

*Emendamento*

10. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio **o di distribuzione** provvedono affinché:

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 10 – lettera b**

*Testo della Commissione*

**(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 25 % di detti imballaggi da essi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 12 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

**Gli** imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico **sono riutilizzabili** se **sono utilizzati** per il trasporto di prodotti:

*Emendamento*

**Entro il 1° gennaio 2030 il 95 % degli** imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico **è riutilizzabile** se **è utilizzato** per il trasporto di prodotti:

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 13 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

*Emendamento*

**Entro il 1° gennaio 2030** gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente **almeno il 95 % degli** imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

**Emendamento 72**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 14 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 10 se, nel corso di un anno civile:

*Emendamento*

14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 1 a 10 se, nel corso di un anno civile:

**Emendamento 73**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 15**

*Testo della Commissione*

15. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui **ai paragrafi da 2 a 6 se, nel corso di un anno civile**, hanno una superficie di vendita non superiore a **100** m<sup>2</sup>, comprese le zone di stoccaggio e spedizione.

*Emendamento*

15. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui **al presente articolo** se:

**a)** hanno una superficie di vendita non superiore a **200** m<sup>2</sup>, comprese le zone di stoccaggio e spedizione;

**b) il riutilizzo non è l'opzione che produce il miglior risultato ambientale complessivo sulla base di una valutazione del ciclo di vita, in linea con la gerarchia dei rifiuti definita all'articolo 4 della**

*direttiva 2008/98/CE e fatti salvi i requisiti in materia di salute, igiene e sicurezza.*

## **Emendamento 74**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*15 bis. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di cui al presente articolo se il tasso di raccolta differenziata previsto dall'articolo 43, paragrafi 3, 4 e 4 ter, del rispettivo materiale di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è superiore all'85 % in peso di questi imballaggi da loro immessi sul mercato nel territorio dello Stato membro in cui operano negli anni civili 2026 e 2027.*

*Se da tale comunicazione risulta che il tasso di raccolta differenziata del rispettivo materiale di imballaggio è inferiore all'85 %, lo Stato membro presenta un piano di attuazione che illustra una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisce il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dell'85 % in peso del rispettivo materiale di imballaggio entro due anni.*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) obiettivi per prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 6 e formati di imballaggio diversi da quelli di cui ai paragrafi da 7 a 10, sulla base delle*

*soppresso*

*esperienze positive acquisite con le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 2,*

#### **Emendamento 76**

##### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c) deroghe per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 in caso di questioni di igiene, sicurezza alimentare o tutela dell'ambiente che impediscano il conseguimento degli obiettivi.*

**soppresso**

#### **Emendamento 77**

##### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera c bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) prescrizioni per la preparazione di una valutazione del ciclo di vita, per giustificare un'esenzione ai sensi del paragrafo 15, lettera b.***

#### **Emendamento 78**

##### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione ***riesamina la situazione del*** riutilizzo degli imballaggi e, su tale base, valuta ***l'opportunità di istituire***

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione ***valuta l'impatto degli obiettivi di*** riutilizzo degli imballaggi e, su tale base, valuta ***la necessità di nuove***

misure, rivedendo gli obiettivi di cui al presente articolo *e fissando nuovi obiettivi per il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi* e, se *necessario, presenta* una proposta legislativa.

misure, rivedendo gli obiettivi di cui al presente articolo. *A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta* legislativa.

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

#### *Emendamento*

1. ***Entro il 1° gennaio 2029***, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi ***e infrastrutture*** per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali ***per ciascun formato di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II immesso sul mercato in un determinato anno***, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(c bis) sono aperti all'accesso ai dati relativi alla comunicazione di peso e costo di gestione dei flussi di rifiuti di imballaggio, aggiornati e forniti mediante:***

***(i) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato;***

***(ii) relazioni pubbliche nella lingua***

*ufficiale dello Stato membro interessato.*

*La lettera c bis) dovrebbe lasciare impregiudicate le informazioni commercialmente sensibili o le leggi sulla protezione dei dati.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Entro il 1° gennaio 2029 il distributore finale che mette a disposizione sul mercato alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering provvede affinché siano istituiti sistemi di raccolta differenziata per le diverse frazioni dei materiali dei rifiuti di imballaggio, al fine di aiutare il consumatore a differenziare i rifiuti di imballaggio.*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri provvedono affinché, negli spazi pubblici, siano istituiti sistemi di raccolta differenziata per le diverse frazioni dei materiali dei rifiuti di imballaggio.*

## **Emendamento 83**

### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. **Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano istituiti** sistemi di deposito cauzionale e restituzione **per**:

*Emendamento*

1. **I sistemi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, possono avere la forma di** sistemi di deposito cauzionale e restituzione **destinati a**:

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di **tre** litri;

*Emendamento*

(a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di **0,1** litri; **nonché**

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di **tre** litri.

*Emendamento*

(b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di **0,1** litri.

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b bis) bottiglie di vetro monouso per bevande;**

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b ter) cartoni per bevande; nonché***

**Emendamento 88**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b quater) imballaggi riutilizzabili,  
nella misura in cui ciò sia tecnicamente  
ed economicamente possibile;***

**Emendamento 89**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. L'obbligo di cui al paragrafo 1  
non si applica agli imballaggi per:***

***soppresso***

***(a) vino, prodotti vitivinicoli aromatizzati  
e bevande spiritose;***

***(b) latte e prodotti lattiero-caseari elencati  
nell'allegato I, parte XVI, del regolamento  
(UE) n. 1308/2013.***

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3. Fatto salvo il paragrafo 1 del***

***soppresso***

*presente articolo, uno Stato membro è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 alle seguenti condizioni:*

*(a) il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del rispettivo formato di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è superiore al 90 % in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Se tale comunicazione non è ancora pervenuta alla Commissione, lo Stato membro riferisce che le condizioni per la deroga di cui al presente paragrafo sono soddisfatte mediante una giustificazione motivata, basata su dati nazionali convalidati, e una descrizione delle misure attuate;*

*(b) al più tardi 24 mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1.*

## **Emendamento 91**

### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 3, lettera b), la Commissione può richiedere a uno Stato membro di rivederlo se ritiene che non rispetti le prescrizioni di cui al paragrafo 3, lettera c). Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della*

*soppresso*

*Commissione.*

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Se in uno Stato membro il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi di cui al paragrafo 1 diminuisce e rimane inferiore al 90 % in peso di un determinato formato di imballaggio immesso sul mercato per tre anni civili consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile. Il sistema di deposito cauzionale e restituzione è istituito entro il 1° gennaio del secondo anno civile successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile.**

**soppresso**

## **Emendamento 93**

### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. Gli Stati membri si adoperano per istituire e mantenere sistemi di deposito cauzionale e restituzione, in particolare per le bottiglie in vetro monouso per bevande, i cartoni per bevande e gli imballaggi riutilizzabili. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente**

**soppresso**

*fattibile.*

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 9

#### *Testo della Commissione*

9. Entro il 1° gennaio 2028 gli Stati membri provvedono affinché tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione, **compresi quelli istituiti a norma del paragrafo 5, soddisfino i criteri minimi elencati nell'allegato X.**

#### *Emendamento*

9. Entro il 1° gennaio 2028 gli Stati membri provvedono affinché tutti i sistemi ***esistenti e futuri*** di deposito cauzionale e restituzione ***soddisfino i criteri minimi elencati nell'allegato X e garantiscano un accesso equo e paritario agli utilizzatori finali vulnerabili, in particolare alle persone con disabilità.***

## Emendamento 95

### Proposta di regolamento Allegato V

*Testo della Commissione*

#### **RESTRIZIONI ALL'USO DI DETERMINATI FORMATI DI IMBALLAGGIO**

	<b>Formato di imballaggio</b>		<b>Restrizione all'uso</b>	<b>Esempio illustrativo</b>
1.	Imballaggi multipli di plastica monouso		Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli	Film estensibili, film di plastica termoretraibili

			necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione.	
2.	<i>Imballaggi di plastica monouso, imballaggi composti monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi</i>		<i>Imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti.</i>	<i>Reti, sacchetti, vassoi, contenitori</i>
3.	<i>Plastica monouso, imballaggi composti monouso o altri imballaggi monouso</i>		<i>Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande.</i>	<i>Vassoi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, lamine, scatole</i>
4.	<i>Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore</i>		<i>Imballaggi monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad</i>	<i>Bustine, vaschette, vassoi, scatole</i>

	<i>alberghiero, della ristorazione e del catering</i>		<i>eccezione di quelli forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni.</i>	
5.	Piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi		Per cosmetici e prodotti per l'igiene di meno di 50 ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette

*Emendamento*

	<b>Formato di imballaggio</b>	<b>Restrizione all'uso</b>	<b>Esempio illustrativo</b>
1.	Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione.	Film estensibili, film di plastica termoretraibili
2.	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
3.	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
4.	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
5.	Piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi	Per cosmetici e prodotti per l'igiene di meno di 50 ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette

## ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
360° Foodservice
A.I.S.E - Associazione europea che rappresenta il settore dei prodotti detergenti, per la pulizia e la manutenzione della casa
AB InBev
ACE - Alleanza per i cartoni per bevande e l'ambiente
AIM - Associazione europea dei marchi
ALDI Nord
Alleanza delle Cooperative Italiane
ALPLA - Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
Amazon
APEAL - Associazione dei produttori europei di acciaio per imballaggio
APPLiA - Home Appliance Europe
Ball Beverage Packaging Europe
BDE - Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (Associazione federale per la gestione dello smaltimento e delle acque e per l'economia circolare in Germania - ass. registrata)
Beam Suntory
BGVZ - Bund Getränkeverpackungen der Zukunft (Alleanza dei produttori di imballaggi per bevande del futuro)
Braskem
Brown-Forman
Carbios
CEEV - Comité Européen des Entreprises Vins (Comitato europeo delle imprese vinicole)
CEFLEX - L'economia circolare degli imballaggi flessibili
Cerame-Unie
CITEO - Organizzazione francese incaricata del riciclaggio degli imballaggi domestici e della carta grafica
Coldiretti
CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
Confagricoltura
Confartigianato

Confcommercio
CONFIDA - Confederazione Italiana Distribuzione Automatica
Confindustria
Confindustria Lecco e Sondrio
Danone
DIGITALEUROPE
DOW Inc.
EAFA - Associazione europea dei produttori di fogli di alluminio
Eastman Chemical Company
ECCIA - Alleanza europea delle industrie culturali e creative
ECF - Federazione europea del caffè
Ecommerce Europe
EDA - Associazione europea dell'industria del latte
EDANA - Settore dei non tessuti e industrie correlate
EEB - European Environment Bureau
EGMF - Federazione europea dell'industria dei macchinari per il giardinaggio
EGUALIA - Industrie farmaci accessibili
EPPA - Alleanza europea per gli imballaggi di carta
EUBP - European Bioplastics
EuPC - Trasformatori della plastica europei
EURIC - Confederazione europea delle industrie del riciclaggio
Europen - Organizzazione europea per gli imballaggi e l'ambiente
Farindustria
FEAD - Associazione europea per la gestione dei rifiuti
Federalimentare - Federazione Italiana dell'Industria Alimentare
Federazione Carta e Grafica
Federdistribuzione
Federvini - Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini
FEFCO - Federazione europea dei produttori di cartoni ondulati
FEICA - Associazione dell'industria europea degli adesivi e dei sigillanti
FEVE - Federazione europea per i contenitori di vetro
Flexible Packaging Initiative (Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Pepsico, Unilever)
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Foodanddrink Europe
FPE - Flexible Packaging Europe
GIFLEX - Gruppo Imballaggio Flessibile
Guala Closures S.p.A.
HOTREC - Associazione di alberghi, ristoranti, pub, caffè e stabilimenti simili in Europa

Huhtamaki - Forniture e materiali per imballaggi alimentari
Innocent drinks
JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE) PEET'S
Kemira
KST - Keep Sweden Tidy
LEGO Group
LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy
McDonald's
Medicines for Europe
MedTech Europe
Metal Packaging Europe
Metsä
Municipal Waste Europe
Natural Mineral Waters Europe
Neste
Nestlé Italiana S.p.A.
Novamont
PaperFoam
PCEP - Piattaforma per l'economia circolare della poliolefina
PepsiCo
Plastics Europe
Plastics Recyclers Europe
Polymateria Limited
PortionPack Group
Procter & Gamble
Profood
RCTP - Tavola rotonda per i contenitori, vassoi e pallet riutilizzabili
Reloop
Rethink Plastic Alliance - Alleanza delle principali ONG europee
RPE - Reusable Packaging Europe
Schwarz Group
SEFA - Associazione europea dei produttori di fusti di acciaio
SFIF - Federazione svedese delle industrie forestali
Stora Enso
Sulapac Ltd
Syctom - Servizio pubblico incaricato della gestione dei rifiuti domestici
Tetra Pack & Alliance for Beverage Cartons and the Environment
Minderoo Foundation

THIE - Tea & Herbal Infusions Europe
TIE - Toy Industries of Europe
TOMRA
UNESDA - Soft Drink Europe
UNILEVER
Unione Italiana Food
Unionplast - Federazione Gomma Plastica
UPM - The Biofore Company
Utilitalia - Federazione Utilities
VDMA - Associazione dei produttori di macchinari e attrezzature
Versalis S.p.A.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Imballaggi e rifiuti di imballaggio, modifica del regolamento (UE) 2019/1020 e della direttiva (UE) 2019/904 e abrogazione della direttiva 94/62/CE
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 13.3.2023
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ITRE 13.3.2023
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	15.6.2023
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Patrizia Toia 25.1.2023
<b>Esame in commissione</b>	23.5.2023
<b>Approvazione</b>	19.7.2023
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 58 -: 11 0: 3
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Nicola Danti, Marie Dauchy, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Seán Kelly, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Thierry Mariani, Marisa Matias, Marina Measure, Dan Nica, Niklas Nienass, Ville Niinistö, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraiki, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Damian Boeselager, Franc Bogovič, Francesca Donato, Matthias Ecke, Ladislav Ilčić, Elena Lizzi, Dace Melbārde, Jutta Paulus, Massimiliano Salini, Jordi Solé, Susana Solís Pérez, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Emma Wiesner
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Rosanna Conte, Arnaud Danjean, César Luena, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Antonio Maria Rinaldi, Daniela Rondinelli, Nacho Sánchez Amor, Edina Tóth

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

58	+
ECR	Ladislav Ilčić, Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski
ID	Paolo Borchia, Rosanna Conte, Marie Dauchy, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Antonio Maria Rinaldi
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Dace Melbārde, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skytvedal, Maria Spyrali, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Pernille Weiss
Renew	Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Emma Wiesner
S&D	Beatrice Covassi, Matthias Ecke, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, César Luena, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Daniela Rondinelli, Nacho Sánchez Amor, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

11	-
The Left	Marisa Matias, Marina Mesure
Verts/ALE	Michael Bloss, Damian Boeselager, Ignazio Corrao, Henrike Hahn, Niklas Nienass, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Jordi Solé

3	0
NI	Francesca Donato, Edina Tóth
Renew	Christophe Grudler

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

20.7.2023

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE  
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Relatrice per parere: Virginie Joron

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

### **RELAZIONE**

Al momento dell'elaborazione del presente progetto di parere, la decisione sull'attribuzione delle competenze alla commissione IMCO non è ancora stata adottata. A tale riguardo, la relatrice si riserva la possibilità di modificare ulteriormente la proposta di regolamento in un secondo momento.

In primo luogo, la relatrice accoglie con favore l'ambizione della proposta per quanto riguarda la necessità di combattere i rifiuti, promuovere la protezione dell'ambiente e sviluppare un'economia più circolare. Ritiene che i fabbricanti dovrebbero compiere sforzi sul piano degli imballaggi e che le autorità nazionali e locali competenti e gli organismi coinvolti nella raccolta e nel riciclaggio dovrebbero predisporre infrastrutture adeguate, senza escludere la responsabilità dei consumatori quando acquistano, selezionano o smaltiscono.

Condivide tuttavia le riserve espresse dal comitato per il controllo normativo, menzionate nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento e che sono condivise anche da un'ampia maggioranza degli operatori del settore.

Al fine di garantire che la presente proposta di regolamento possa conseguire obiettivi più realistici e favorire in tal modo lo sviluppo armonioso dei sistemi di trattamento dei rifiuti di imballaggio, dei correlati posti di lavoro a livello locale e dell'innovazione, la relatrice ritiene necessario fornire una serie di chiarimenti, in particolare:

- **Protezione dei consumatori:** la relatrice ricorda che i consumatori svolgono un ruolo chiave nella raccolta e nella cernita dei rifiuti e ritiene che gli Stati membri dovrebbero proseguire le iniziative volte a promuovere strumenti accessibili e facilmente

comprensibili che consentano ai consumatori di separare e smaltire i loro rifiuti.

- **Definizione dei termini per l'adozione dei numerosi atti delegati e di esecuzione:** la relatrice desidera garantire la certezza del diritto fissando scadenze chiare che consentano ai portatori di interessi di anticipare adeguatamente le disposizioni introdotte, come ad esempio quelle sui requisiti relativi al contenuto riciclato.
- **Istituzione di un gruppo di esperti tramite il "Forum sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio":** la relatrice propone di coinvolgere non solo i rappresentanti degli Stati membri, ma anche l'intero settore interessato nella definizione, tra l'altro, dei vari obiettivi, delle esenzioni, dei criteri di progettazione per il riciclaggio o delle percentuali minime di contenuto riciclato.
- **Microimprese e PMI:** la relatrice ritiene che gli Stati membri dovrebbero garantire che gli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 11 non comportino oneri amministrativi ed economici sproporzionati per le microimprese e le PMI.
- **Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica:** la relatrice modifica la proposta in modo che l'obbligo sia calcolato in media su tutti gli imballaggi di plastica immessi sul mercato da ciascuna impresa e non per unità di imballaggio, a condizione che l'infrastruttura adeguata sia predisposta e operativa.
- **Imballaggi riutilizzabili:** se gli imballaggi riutilizzabili possono contribuire efficacemente alla salvaguardia dell'ambiente, è importante che l'intera catena di fornitura degli imballaggi riutilizzabili sia sostenibile. La relatrice ricorda che è opportuno incoraggiare la produzione di imballaggi riutilizzabili nell'Unione e ridurre al minimo l'acquisto di imballaggi riutilizzabili da paesi terzi, garantendo nel contempo la competitività degli operatori economici europei. Anche i prodotti provenienti da paesi terzi devono rispettare il quadro normativo europeo.
- **Prescrizioni di etichettatura:** la relatrice sottolinea l'importanza di rispettare le specificità delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale. Sostiene inoltre l'attenzione prestata ai codici QR e ad altri tipi di supporti di dati digitali.
- **Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio:** la relatrice propone di posticiparle al 2030 al fine di concedere agli operatori economici il tempo che ritiene necessario. Propone inoltre di esentare le microimprese e le piccole imprese del settore alberghiero e della ristorazione dalla restrizione all'uso di imballaggi monouso per alimenti e bevande.
- **Obiettivi di riutilizzo:** la relatrice ritiene necessario esentare taluni settori economici e fissare i termini per gli altri solo al 2030. La relatrice ritiene che la riutilizzabilità dovrebbe basarsi su un'analisi completa del ciclo di vita dei diversi sistemi e prevedere, a tal proposito, un'esenzione basata sulla dimostrazione che formati di imballaggio alternativi offrono migliori risultati per l'ambiente, l'economia, la salute e l'igiene e sulla base del principio della gerarchia dei rifiuti.

Infine, la relatrice propone di rinviare l'entrata in vigore della presente proposta al fine di concedere agli Stati membri e agli operatori economici più tempo per adeguarsi a questo nuovo quadro e al relativo diritto derivato.

## EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 44

##### *Testo della Commissione*

(44) È necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire adeguatamente i rifiuti di imballaggio, comprese le borse di plastica compostabili in materiale leggero e ultraleggero. A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti.

##### *Emendamento*

(44) È necessario informare i consumatori ***in maniera chiara, comprensibile e completamente accessibile per le persone con disabilità***, e consentire loro di smaltire adeguatamente i rifiuti di imballaggio, comprese le borse di plastica compostabili in materiale leggero e ultraleggero. A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura ***a colori*** armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette ***colorate*** corrispondenti sui contenitori per rifiuti. ***Nella loro progettazione, la necessità che tale sistema di etichettatura armonizzato sia riconosciuto da tutti i cittadini, a prescindere dalle circostanze dovrebbe essere un fattore di riferimento. Ciò si può ottenere tramite l'utilizzo di pittogrammi senza la necessità di un testo nazionale. Ciò servirebbe anche a ridurre al minimo i costi di traduzione altrimenti necessari. Il sistema di etichettatura dovrebbe altresì informare i consumatori in merito alle sostanze negli imballaggi che possono essere pericolose, in linea con le prescrizioni di etichettatura CLP. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire gli strumenti e gli incentivi necessari, compresi quelli economici, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese.***

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(44 bis) *La cernita è un passaggio essenziale per garantire una maggiore circolarità degli imballaggi. Sarebbe opportuno migliorare le capacità di cernita, in particolare mediante innovazioni tecnologiche, al fine di assicurare una qualità migliore di tale cernita e di conseguenza delle materie prime per il riciclaggio.***

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 45

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(45) Per aiutare i consumatori nella cernita e nello smaltimento dei rifiuti di imballaggio, è opportuno introdurre un sistema di simboli armonizzati da apporre sia sugli imballaggi che sui contenitori per rifiuti, permettendo così di individuare facilmente la destinazione da dare ai rifiuti. I simboli dovrebbero consentire un'adeguata gestione dei rifiuti in quanto fornirebbero ai consumatori informazioni sulle proprietà di compostaggio degli imballaggi, soprattutto per chiarire che gli imballaggi compostabili non sono necessariamente adatti al compostaggio domestico. Questo approccio dovrebbe migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, migliorando l'efficacia del riciclaggio, e introdurre un certo livello di armonizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio nel mercato interno. È inoltre necessario armonizzare i simboli associati ai sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione. L'obbligo di usare tali simboli

(45) Per aiutare i consumatori nella cernita e nello smaltimento dei rifiuti di imballaggio, è opportuno introdurre un sistema di simboli armonizzati da apporre sia sugli imballaggi che sui contenitori per rifiuti, permettendo così di individuare facilmente la destinazione da dare ai rifiuti. I simboli dovrebbero consentire un'adeguata gestione dei rifiuti in quanto fornirebbero ai consumatori informazioni sulle proprietà di compostaggio degli imballaggi, soprattutto per chiarire che gli imballaggi compostabili non sono necessariamente adatti al compostaggio domestico. ***L'etichetta sull'imballaggio dovrebbe essere di facile comprensione e non necessitare di un testo nazionale.*** Questo approccio dovrebbe migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, migliorando l'efficacia del riciclaggio, e introdurre un certo livello di armonizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio nel mercato interno. È inoltre necessario ***valutare le possibilità di***

non dovrebbe valere per gli imballaggi per il trasporto (ad eccezione di quelli per il commercio elettronico) dato che non sono smaltiti attraverso i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani.

armonizzare i simboli associati ai sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione. L'obbligo di usare tali simboli non dovrebbe valere per gli imballaggi per il trasporto (ad eccezione di quelli per il commercio elettronico) e per gli imballaggi riutilizzabili, dato che non sono smaltiti attraverso i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani. ***Analogamente, gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione dovrebbero essere identificati segnalandone la partecipazione al sistema senza che vi sia la necessità di indicare la composizione del materiale.***

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 46**

###### *Testo della Commissione*

(46) ***Non*** dovrebbe essere obbligatorio inserire nell'etichetta informazioni sul contenuto riciclato degli imballaggi, in quanto ***non essenziali per garantirne il corretto trattamento alla fine del loro ciclo di vita.*** Tuttavia, a norma del presente regolamento i fabbricanti saranno tenuti a rispettare obiettivi in materia di contenuto riciclato e potrebbero voler riportare tali informazioni sull'imballaggio per informare i consumatori. È pertanto opportuno ideare un'etichetta armonizzata che indichi il contenuto riciclato, per garantire che tali informazioni siano comunicate in modo uniforme in tutta l'Unione.

###### *Emendamento*

(46) Dovrebbe essere obbligatorio inserire nell'etichetta informazioni sul contenuto riciclato degli imballaggi, in quanto ***tali informazioni potrebbero avere un effetto sulle decisioni di acquisto dei consumatori.*** A norma del presente regolamento i fabbricanti saranno tenuti a rispettare obiettivi in materia di contenuto riciclato e potrebbero voler riportare tali informazioni sull'imballaggio per informare i consumatori. È pertanto opportuno ideare un'etichetta armonizzata che indichi il contenuto riciclato, per garantire che tali informazioni siano comunicate in modo uniforme in tutta l'Unione.

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 47**

*Testo della Commissione*

(47) Per informare gli utenti finali in merito alla riutilizzabilità, alla disponibilità di sistemi di riutilizzo e all'ubicazione dei punti di raccolta degli imballaggi riutilizzabili, tali imballaggi dovrebbero recare un codice **QR** o un altro tipo di vettore di dati che riporti queste informazioni. **Il codice QR** dovrebbe inoltre facilitare il tracciamento e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili dovrebbero essere chiaramente identificati presso il punto di vendita.

*Emendamento*

(47) Per informare gli utenti finali in merito alla riutilizzabilità, alla disponibilità di sistemi di riutilizzo e all'ubicazione dei punti di raccolta degli imballaggi riutilizzabili, tali imballaggi dovrebbero recare un codice **a lettura elettronica** o un altro tipo di vettore di dati che riporti queste informazioni, **che** dovrebbe inoltre facilitare il tracciamento e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili dovrebbero essere chiaramente identificati presso il punto di vendita. **A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire incentivi, compresi quelli economici, con particolare attenzione alle microimprese e alle PMI.**

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 49**

*Testo della Commissione*

(49) Per favorire l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno proteggere i consumatori da informazioni fuorvianti e confuse sulle caratteristiche dell'imballaggio e sul suo adeguato trattamento alla fine del ciclo di vita, per le quali il presente regolamento istituisce etichette armonizzate. Dovrebbe essere possibile identificare gli imballaggi inclusi nel regime di responsabilità estesa del produttore grazie a un simbolo di accreditamento usato in tutto il territorio di riferimento di tale sistema. Il simbolo dovrebbe fornire ai consumatori o agli utenti informazioni chiare e inequivocabili sulla riciclabilità dell'imballaggio. **A tal fine si potrebbe ritenere che il "Punto verde", simbolo utilizzato in alcuni Stati membri per indicare che un produttore ha dato un contributo finanziario a un**

*Emendamento*

(49) Per favorire l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno proteggere i consumatori da informazioni fuorvianti e confuse sulle caratteristiche dell'imballaggio e sul suo adeguato trattamento alla fine del ciclo di vita, per le quali il presente regolamento istituisce etichette armonizzate. Dovrebbe essere possibile identificare gli imballaggi inclusi nel regime di responsabilità estesa del produttore grazie a un simbolo di accreditamento usato in tutto il territorio di riferimento di tale sistema. Il simbolo **armonizzato** dovrebbe fornire ai consumatori o agli utenti informazioni chiare e inequivocabili sulla riciclabilità dell'imballaggio.

*sistema nazionale di recupero degli imballaggi<sup>31</sup>, potrebbe indurre i consumatori a credere erroneamente che gli imballaggi su cui è riportato siano sempre riciclabili.*

---

<sup>31</sup><https://www.pro-e.org/the-green-dot-trademark>

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 58**

#### *Testo della Commissione*

(58) Qualsiasi **importatore o distributore** che immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio o modifichi tali prodotti in modo da comprometterne la conformità al presente regolamento dovrebbe essere considerato come fabbricante e dovrebbe assumersi gli obblighi che ne conseguono.

#### *Emendamento*

(58) Qualsiasi **operatore economico diverso dal fabbricante** che immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio o modifichi tali prodotti in modo da comprometterne la conformità al presente regolamento dovrebbe essere considerato come fabbricante e dovrebbe assumersi gli obblighi che ne conseguono.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 98**

#### *Testo della Commissione*

(98) Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> stabilisce norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che prevedono più specificamente obblighi per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con **produttori** che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione. Al fine di evitare il parassitismo nell'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in

#### *Emendamento*

(98) Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> stabilisce norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che prevedono più specificamente obblighi per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con **operatori commerciali** che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione. Al fine di evitare il parassitismo nell'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in

che modo detti fornitori di **piattaforme** online debbano adempiere a tali obblighi per quanto riguarda i registri dei produttori di imballaggi istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, i fornitori di **piattaforme** online **che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, dovrebbero ottenere dai produttori stessi informazioni circa la loro conformità alle norme in materia di** responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento. Le norme sulla tracciabilità degli operatori che vendono imballaggi online sono soggette alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 110

#### *Testo della Commissione*

(110) La direttiva 94/62/CE impone alla Commissione di rivedere gli obiettivi di riciclaggio degli imballaggi per il 2030 al fine di mantenerli o, se del caso, incrementarli. Tuttavia non è ancora opportuno modificare gli obiettivi fissati per il 2030 in quanto alcuni Stati membri hanno ancora difficoltà a raggiungere quelli in vigore. Per questo motivo è opportuno istituire misure che incoraggino i fabbricanti a immettere sul mercato

che modo detti fornitori di **mercati** online **e di servizi di logistica** debbano adempiere a tali obblighi per quanto riguarda i registri dei produttori di imballaggi istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, i fornitori di **mercati** online **e di servizi di logistica dovrebbero essere tenuti a ottemperare alle prescrizioni in materia di** responsabilità estesa del produttore, **a meno che non siano in grado di dimostrare che i commercianti che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione rispettano gli obblighi applicabili** di cui al presente regolamento **prima di immettere tali prodotti sul mercato o di manipolarli**. Le norme sulla tracciabilità degli operatori che vendono imballaggi online sono soggette alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

#### *Emendamento*

(110) La direttiva 94/62/CE impone alla Commissione di rivedere gli obiettivi di riciclaggio degli imballaggi per il 2030 al fine di mantenerli o, se del caso, incrementarli. Tuttavia non è ancora opportuno modificare gli obiettivi fissati per il 2030 in quanto alcuni Stati membri hanno ancora difficoltà a raggiungere quelli in vigore. Per questo motivo è opportuno istituire misure che incoraggino i fabbricanti a immettere sul mercato

imballaggi più riciclabili, aiutando in tal modo gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio. In futuro dovrebbero essere comunicati alla Commissione imballaggi più riciclabili, insieme a dati più dettagliati sui flussi degli imballaggi. Ciò consentirà alla Commissione di rivedere gli obiettivi con la possibilità di mantenerli o aumentarli. Al fine di tenere conto dell'effetto delle misure volte a migliorare la riciclabilità degli imballaggi, il riesame non dovrebbe avvenire prima della prevista valutazione generale del regolamento, vale a dire **otto** anni dopo la sua entrata in vigore. Nel corso di tale riesame è inoltre opportuno prestare attenzione alla possibilità di introdurre nuovi obiettivi su una base più granulare rispetto agli obiettivi attuali.

imballaggi più riciclabili, aiutando in tal modo gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio. In futuro dovrebbero essere comunicati alla Commissione imballaggi più riciclabili, insieme a dati più dettagliati sui flussi degli imballaggi. Ciò consentirà alla Commissione di rivedere gli obiettivi con la possibilità di mantenerli o aumentarli. Al fine di tenere conto dell'effetto delle misure volte a migliorare la riciclabilità degli imballaggi, il riesame non dovrebbe avvenire prima della prevista valutazione generale del regolamento, vale a dire **sei** anni dopo la sua entrata in vigore. Nel corso di tale riesame è inoltre opportuno prestare attenzione alla possibilità di introdurre nuovi obiettivi su una base più granulare rispetto agli obiettivi attuali.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 123 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(123 bis) *Nel decidere quali controlli effettuare, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero seguire un approccio basato sul rischio che tenga conto di fattori quali i rischi di elusione delle prescrizioni del presente regolamento, la natura e la composizione materiale dell'imballaggio, la lunghezza e la complessità della catena del valore dell'imballaggio, i precedenti di non conformità dell'operatore economico o i reclami dei consumatori e altre informazioni ricevute da altre autorità, operatori economici, media e altre fonti che potrebbero indicare una non conformità.***

## **Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 124**

*Testo della Commissione*

(124) Gli imballaggi dovrebbero essere immessi sul mercato solo se non presentano un rischio noto per l'ambiente e la salute umana. Per rispecchiare meglio la natura delle disposizioni in materia di sostenibilità e assicurare che le attività di vigilanza del mercato si concentrino sulla non conformità a tali prescrizioni, ai fini del presente regolamento l'imballaggio che presenta un rischio dovrebbe essere definito come imballaggio che, non rispettando una prescrizione in materia di sostenibilità o a fronte del mancato rispetto di una prescrizione di sostenibilità da parte di un operatore economico responsabile, può incidere negativamente sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati dalle prescrizioni pertinenti.

*Emendamento*

(124) Gli imballaggi dovrebbero essere immessi sul mercato solo se non presentano un rischio noto per l'ambiente **o per** la salute umana **o animale**. Per rispecchiare meglio la natura delle disposizioni in materia di sostenibilità e assicurare che le attività di vigilanza del mercato si concentrino sulla non conformità a tali prescrizioni, ai fini del presente regolamento l'imballaggio che presenta un rischio dovrebbe essere definito come imballaggio che, non rispettando una prescrizione in materia di sostenibilità o a fronte del mancato rispetto di una prescrizione di sostenibilità da parte di un operatore economico responsabile, può incidere negativamente sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati dalle prescrizioni pertinenti.

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 125**

*Testo della Commissione*

(125) È opportuno prevedere una procedura in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione agli imballaggi che presentano un rischio. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato nello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire precocemente per quanto riguarda i suddetti imballaggi. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per determinare

*Emendamento*

(125) È opportuno prevedere una procedura in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione agli imballaggi che presentano un rischio. ***Dovrebbero sempre essere rispettati il diritto a essere ascoltati dall'operatore economico e il principio del giusto processo.*** Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato nello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire precocemente per quanto riguarda i suddetti imballaggi. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è

se le misure nazionali relative ai prodotti non conformi siano giustificate o meno.

opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per determinare se le misure nazionali relative ai prodotti non conformi siano giustificate o meno.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 127

#### *Testo della Commissione*

(127) In caso di preoccupazione per la salute umana, l'autorità di vigilanza del mercato non dovrebbe valutare un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio se trasferito al contenuto imballato, bensì avverte le autorità competenti per il controllo dei rischi designate a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>47</sup>, del regolamento (UE) 2017/745, del regolamento (UE) 2017/746, della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (UE) 2019/6.

---

<sup>47</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,

#### *Emendamento*

(127) In caso di preoccupazione per la salute umana, l'autorità di vigilanza del mercato non dovrebbe valutare un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio se trasferito al contenuto imballato, bensì avverte **senza indebito ritardo** le autorità competenti per il controllo dei rischi designate a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>47</sup>, del regolamento (UE) 2017/745, del regolamento (UE) 2017/746, della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (UE) 2019/6.

---

<sup>47</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,

2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – comma 1 – punto 8

##### *Testo della Commissione*

(8) "operatore economico": il fabbricante, il fornitore di imballaggi, l'importatore, il distributore, il distributore finale e il prestatore di servizi di logistica;

##### *Emendamento*

(8) "operatore economico": il fabbricante, il fornitore di imballaggi, l'importatore, il distributore, il distributore finale, il prestatore di servizi di logistica **e il mandatario;**

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – comma 1 – punto 10

##### *Testo della Commissione*

(10) "produttore": il fabbricante, l'importatore o il distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, **mette a disposizione** per la prima volta un imballaggio nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio;

##### *Emendamento*

(10) "produttore": **persona fisica o giuridica**, il fabbricante, **il riempitore**, l'importatore o il distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, **immette** per la prima volta un imballaggio **o un prodotto imballato** nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio;

## Emendamento 16

## Proposta di regolamento

### Articolo 3 – comma 1 – punto 59

#### *Testo della Commissione*

(59) *"piattaforma online": la piattaforma online come definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;*

#### *Emendamento*

(59) *"fornitori di mercati online": i fornitori di mercati online come definiti all'articolo 3, punto 14) del regolamento (UE) 2023/988;*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **42** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

#### *Emendamento*

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], **o, in caso di ritardo nell'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, 24 mesi dopo l'adozione di tali atti di esecuzione**, l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta **facilmente comprensibile per facilitare la cernita da parte dei consumatori**, contenente informazioni sui materiali che lo compongono, **sulla riciclabilità e sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione. L'etichetta ha lo scopo di fornire informazioni uniformi e comprensibili a tutti i consumatori, comprese le persone con disabilità**. Sono esclusi da quest'obbligo **gli imballaggi coperti da un sistema di deposito o restituzione o** gli imballaggi per il trasporto **nonché gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento**. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

### *Testo della Commissione*

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti, oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma, da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

### *Emendamento*

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, **e istituiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento** sono contraddistinti, **per deroga**, oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma, da un'etichetta colorata armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5. **Le informazioni relative all'imballaggio riportate sull'etichetta sono coerenti con le prescrizioni di etichettatura CLP relative ai pericoli e alla sicurezza. Pertanto è chiaramente indicato quali etichette si riferiscano all'imballaggio e quali si riferiscano al prodotto contenuto nell'imballaggio. Tutte le etichette sono chiaramente visibili, leggibili e pienamente accessibili alle persone con disabilità.**

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **48** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni **al riguardo**, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

#### *Emendamento*

2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **42** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], **o, in caso di ritardo nell'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, 30 mesi dopo l'adozione di tali atti di esecuzione**, l'imballaggio **riutilizzabile immesso sul mercato** reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità. **Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità possono essere rese disponibili attraverso** un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni **sulla riutilizzabilità e sulla riciclabilità**, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la

tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, **nonché attraverso dichiarazioni statistiche basate sui dati di inventario**. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Se un'unità di imballaggio di cui all'articolo 7 è contrassegnata da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e si basa sulla metodologia di cui all'articolo 7, paragrafo 7. Se un'unità di imballaggio in plastica è contrassegnata da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.

#### *Emendamento*

3. Se un'unità di imballaggio di cui all'articolo 7 è contrassegnata da un'etichetta contenente informazioni ***pertinenti per i consumatori*** sulla percentuale di contenuto riciclato ***recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo***, tale etichetta ***e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale*** è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e si basa sulla metodologia di cui all'articolo 7, paragrafo 7. ***L'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, definisce un quadro specifico che prevede la comunicazione del contenuto riciclato tracciato mediante equilibrio di massa.*** Se un'unità di imballaggio in plastica è contrassegnata da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis. *Gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 fabbricati o importati prima di tali termini possono essere messi in commercio fino alla fine del loro ciclo di vita.***

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1

*Testo della Commissione*

Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui **al paragrafo 2** sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

*Emendamento*

Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui **ai paragrafi da 2 a 3** sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile, **oppure è apposta un'etichetta adesiva che deve rimanere sull'imballaggio fino al ricondizionamento.** Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali **o a causa di altre prescrizioni di etichettatura obbligatoria stabilite in altre normative dell'UE**, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo **o fornite attraverso mezzi digitali.**

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Se le informazioni sono fornite per via elettronica conformemente ai paragrafi da 2 a 3, si applicano le seguenti prescrizioni:***

***(a) possono essere raccolti dati personali adeguati e pertinenti solo allo***

*scopo limitato di dare all'utente l'accesso alle pertinenti informazioni sulla conformità di cui ai paragrafi da 2 a 3 (in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679).*

*(b) le informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le microimprese, secondo la definizione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, sono esentate dagli obblighi di cui al presente paragrafo.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

*Emendamento*

6. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.

*Emendamento*

7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, **gli Stati membri non prescrivono e** gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.

***A decorrere dal ... [24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta orientamenti in merito ad aspetti che potrebbero fuorviare o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali.***

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore o coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 44, paragrafo 1, possono essere identificati mediante un **simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema**. Il suddetto simbolo è chiaro e privo di ambiguità e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

*Emendamento*

8. Gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore o coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 44, paragrafo 1, possono essere identificati **soltanto** mediante un **pittogramma armonizzato dell'UE, che può essere visualizzato attraverso un'etichetta digitale, come un codice QR, un supporto dati o altri documenti di accompagnamento**. Il suddetto simbolo è chiaro e privo di ambiguità e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 11 bis**

**Forum sugli imballaggi**

**Per la preparazione degli atti di esecuzione di cui al presente capo, la Commissione provvede a garantire una partecipazione ampia ed equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti coinvolte nell'industria degli imballaggi, compresi i rappresentanti del settore del trattamento dei rifiuti, i fabbricanti e i fornitori di imballaggi, i distributori, i rivenditori, gli importatori, le PMI, i gruppi per la tutela dell'ambiente, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine, la Commissione istituisce un gruppo di esperti, denominato "Forum sugli imballaggi",**

*nel quale tali parti si riuniscono periodicamente ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato.

##### *Emendamento*

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato **e mettono tale documentazione a disposizione delle autorità competenti conformemente al paragrafo 9 del presente articolo.**

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione di imballaggi in serie continui a essere conforme al presente regolamento. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'imballaggio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche tecniche comuni o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità o la cui applicazione è verificata. I fabbricanti, se ritengono che la conformità dell'imballaggio possa essere compromessa, effettuano o fanno effettuare per loro conto una nuova valutazione secondo la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 33 e

##### *Emendamento*

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione di imballaggi in serie continui a essere conforme al presente regolamento. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'imballaggio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche tecniche comuni o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità o la cui applicazione è verificata. I fabbricanti, se ritengono che la conformità dell'imballaggio possa essere compromessa, effettuano o fanno effettuare per loro conto, **senza indebito ritardo**, una nuova valutazione secondo la procedura di valutazione della conformità di cui

all'allegato VII.

all'articolo 33 e all'allegato VII.

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. I fabbricanti assicurano che sull'imballaggio sia apposto un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, o ancora, se le dimensioni o la natura dell'imballaggio non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento a corredo ***del prodotto imballato***.

#### *Emendamento*

5. I fabbricanti assicurano che sull'imballaggio sia apposto un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, o ancora, se le dimensioni o la natura dell'imballaggio non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento a corredo ***dell'imballaggio***.

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***6 bis. Per quanto riguarda il presente regolamento, per i medicinali definiti all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è responsabile delle informazioni fornite, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 bis, della direttiva 2001/83/CE.***

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

7. I fabbricanti garantiscono che le informazioni fornite a norma dei paragrafi 5 e 6 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le

7. I fabbricanti garantiscono che le informazioni fornite a norma dei paragrafi 5 e 6 siano chiare, comprensibili, leggibili e ***accessibili alle persone con disabilità*** e

informazioni prescritte da altre normative dell'Unione sull'etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse.

non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altre normative dell'Unione sull'etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse.

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

#### *Emendamento*

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato ***dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*** non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente ***i loro distributori e*** l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 9 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***9 bis. I fabbricanti istituiscono canali di comunicazione accessibili al pubblico, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione dedicata del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità, in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami o preoccupazioni in merito alla potenziale non conformità***

*dell'imballaggio.*

*I fabbricanti adottano le misure appropriate qualora ritengano che vi sia un caso di non conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento e ne informano le autorità di vigilanza del mercato. I fabbricanti tengono un registro dei reclami e delle preoccupazioni solo per il tempo necessario ai fini del presente regolamento e lo mettono a disposizione su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato. Nel registro interno dei reclami sono archiviati solo i dati personali necessari al fabbricante per indagare sul reclamo.*

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*9 ter. In caso di significativa mancanza di collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato da parte dei fabbricanti o se le informazioni e la documentazione fornite sono chiaramente incomplete o inesatte, le autorità di vigilanza del mercato possono adottare tutte le misure appropriate e proporzionate, incluso il ritiro dal mercato dell'imballaggio in questione finché il fabbricante non collabora o non fornisce informazioni complete ed esatte.*

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 9 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*9 quater. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 non si applicano agli*

*imballaggi per il trasporto personalizzati per dispositivi e sistemi configurabili, destinati all'uso in ambienti industriali e sanitari.*

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:

##### *Emendamento*

2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. ***Su richiesta, fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato.*** Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(c bis) informare il fabbricante se il mandatario ha chiaramente motivo di credere che un imballaggio non sia conforme alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11;***

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

(e) porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento.

##### *Emendamento*

(e) porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento ***e informare senza indebito ritardo l'autorità di vigilanza del mercato***

*dello Stato membro in cui è stabilito.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli importatori immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.

#### *Emendamento*

1. Gli importatori immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni ***applicabili*** di cui agli articoli da 5 a 11.

## **Emendamento 43**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Gli importatori garantiscono che le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altre normative dell'Unione sull'etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse.

#### *Emendamento*

4. Gli importatori garantiscono che le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 siano chiare, comprensibili, leggibili ***e accessibili alle persone con disabilità*** e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altre normative dell'Unione sull'etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse.

## **Emendamento 44**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 7**

#### *Testo della Commissione*

7. Gli importatori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

#### *Emendamento*

7. Gli importatori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio, ***nonché il fabbricante e, se del caso, il mandatario*** in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure

correttive adottate.

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 10

#### *Testo della Commissione*

10. Gli importatori collaborano con l'autorità nazionale competente in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.

#### *Emendamento*

10. Gli importatori collaborano con l'autorità nazionale competente in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni **applicabili** di cui agli articoli da 5 a 11.

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 10 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**10 bis. Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 9 bis, siano pubblicamente disponibili affinché i consumatori possano presentare reclami o preoccupazioni in merito alla potenziale non conformità dell'imballaggio. Se tali canali non sono disponibili, l'importatore provvede a crearli, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità.**

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 10 ter (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**10 ter. Nel registro interno dei reclami sono archiviati solo i dati personali necessari al fabbricante per indagare sul reclamo.**

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 10 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10 quater.** *In caso di significativa mancanza di collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato da parte degli importatori o se le informazioni e la documentazione fornite sono incomplete o inesatte, le autorità di vigilanza del mercato possono adottare tutte le misure appropriate per vietare o limitare la disponibilità sul mercato del loro imballaggio, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo finché gli importatori non collaborano o non forniscono informazioni complete ed esatte.*

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all'articolo 40;

(a) il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all'articolo 39;

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Se il distributore, prima di mettere l'imballaggio a disposizione sul mercato, ritiene o ha motivo di credere che esso non sia conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 o che il fabbricante non

Se il distributore, prima di mettere l'imballaggio a disposizione sul mercato, ritiene o ha motivo di credere che esso non sia conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 o che il fabbricante non

rispetti le prescrizioni applicabili, non mette l'imballaggio a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme o fino a quando il fabbricante non ottemperi a dette prescrizioni.

rispetti le prescrizioni applicabili, non mette l'imballaggio a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme o fino a quando il fabbricante non ottemperi a dette prescrizioni. ***Le informazioni divulgate dal fabbricante al distributore non possono essere utilizzate dal distributore per finalità diverse dalla verifica della conformità alle prescrizioni applicabili.***

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

#### *Emendamento*

I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio, ***nonché il fabbricante e, se del caso, il mandatario*** in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi da essi manipolati alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.

#### *Emendamento*

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi da essi manipolati alle prescrizioni ***applicabili*** di cui agli articoli da 5 a 11.

## Emendamento 53

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 18 bis**

***Obblighi dei fornitori di mercati online***  
***I fornitori di mercati online si conformano senza indebito ritardo alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto concerne la normativa sugli imballaggi e si accertano di disporre di processi interni per garantire la conformità.***

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ***agli importatori e ai distributori***

Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ***ad altri operatori economici***

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Ai fini del presente regolamento, gli ***importatori o i distributori*** sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo ***14*** se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

Ai fini del presente regolamento, gli ***operatori economici diversi dal fabbricante*** sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo ***13*** se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

#### *Emendamento*

4. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento **e a tutti gli atti dell'Unione applicabili.**

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

3. I fornitori di **piattaforme** online **che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono le seguenti informazioni dai produttori** che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione:

#### *Emendamento*

3. I fornitori di **mercati** online **e i fornitori di servizi di logistica rispettano le prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che, prima di consentire agli operatori commerciali** che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione **di concludere vendite sulla loro piattaforma o di utilizzare i loro servizi, non siano in grado di dimostrare che detti operatori commerciali rispettano tali prescrizioni ottenendo quanto segue:**

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) un'autocertificazione del produttore con cui si impegna a offrire unicamente imballaggi per i quali sono soddisfatte le prescrizioni in materia di responsabilità

#### *Emendamento*

(b) **informazioni sulla conformità a** un'autocertificazione del produttore con cui si impegna a offrire unicamente imballaggi per i quali sono soddisfatte le prescrizioni

estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3 e prima di consentire al produttore interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore di mercati online valuta se le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono affidabili e complete.***

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenta un rischio per l'ambiente o la salute umana, esse lo sottopongono a valutazione tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate al rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenta un rischio per l'ambiente o per la salute umana ***o animale***, esse lo sottopongono a valutazione ***senza indebito ritardo***, tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate al rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

***Nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato considerano le obiezioni sollevate dagli operatori economici.***

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. In deroga al paragrafo 1, in caso di rischi per la salute umana connessi a imballaggi sensibili al contatto soggetti a una normativa specifica di tutela della salute umana, le autorità di vigilanza non valutano un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio trasferito al contenuto imballato, bensì avvertono le autorità competenti per il controllo di tali rischi. Dette autorità sono le autorità competenti di cui al regolamento (UE) 2017/625, al regolamento (UE) 2017/745, al regolamento (UE) 2017/746, alla direttiva 2001/83/CE o al regolamento (UE) 2019/6.

*Emendamento*

2. In deroga al paragrafo 1, in caso di rischi per la salute umana connessi a imballaggi sensibili al contatto soggetti a una normativa specifica di tutela della salute umana, le autorità di vigilanza non valutano un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio trasferito al contenuto imballato, bensì avvertono ***senza indebito ritardo*** le autorità competenti per il controllo di tali rischi. Dette autorità sono le autorità competenti di cui al regolamento (UE) 2017/625, al regolamento (UE) 2017/745, al regolamento (UE) 2017/746, alla direttiva 2001/83/CE o al regolamento (UE) 2019/6.

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 52, uno Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 presenti un rischio per l'ambiente o per la salute

*Emendamento*

1. Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 52, uno Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 presenti un rischio per l'ambiente o per la salute umana

umana, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l'imballaggio, al momento dell'immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, oppure che sia ritirato dal mercato o richiamato.

*e animale*, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l'imballaggio, al momento dell'immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, oppure che sia ritirato dal mercato o richiamato.

*Nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato considerano le obiezioni sollevate dagli operatori economici.*

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. In deroga al paragrafo 1, in caso di rischi per la salute umana connessi a imballaggi sensibili al contatto soggetti a una normativa specifica di tutela della salute umana, le autorità di vigilanza non valutano un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio trasferito al contenuto imballato, bensì avvertono le autorità competenti per il controllo di tali rischi. Dette autorità sono le autorità competenti di cui al regolamento (UE) 2017/625, al regolamento (UE) 2017/745, al regolamento (UE) 2017/746, alla direttiva 2001/83/CE o al regolamento (UE) 2019/6.

#### *Emendamento*

2. In deroga al paragrafo 1, in caso di rischi per la salute umana connessi a imballaggi sensibili al contatto soggetti a una normativa specifica di tutela della salute umana, le autorità di vigilanza non valutano un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio trasferito al contenuto imballato, bensì avvertono *senza indebito ritardo* le autorità competenti per il controllo di tali rischi. Dette autorità sono le autorità competenti di cui al regolamento (UE) 2017/625, al regolamento (UE) 2017/745, al regolamento (UE) 2017/746, alla direttiva 2001/83/CE o al regolamento (UE) 2019/6.

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Articolo 54 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 54 bis**

***Attività delle autorità di vigilanza del mercato***

***Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli adeguati nel proprio territorio in merito agli imballaggi e stabiliscono procedure per dare seguito ai reclami o alle relazioni su questioni attinenti ai rischi o ai casi di non conformità al presente regolamento, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1020.***

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento  
Articolo 63 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Entro ***il*** [***OP: inserire la data corrispondente a otto*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale degli imballaggi. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati di detta valutazione. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.

Entro ... [***sei*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale degli imballaggi. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati di detta valutazione. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Imballaggi e rifiuti di imballaggio, modifica del regolamento (UE) 2019/1020 e della direttiva (UE) 2019/904 e abrogazione della direttiva 94/62/CE	
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 13.3.2023	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	IMCO 13.3.2023	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	15.6.2023	
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Virginie Joron 9.2.2023	
<b>Esame in commissione</b>	23.5.2023	28.6.2023
<b>Approvazione</b>	18.7.2023	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 32 -: 3 0: 5	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Marco Campomenosi, Pilar del Castillo Vera, Claude Gruffat, Ivars Ijabs, Karen Melchior, Tsvetelina Penkova, Kosma Złotowski	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Eric Minardi, Paulo Rangel	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

32	+
ID	Virginie Joron, Eric Minardi
PPE	Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Antonius Manders, Paulo Rangel, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Karen Melchior, Róza Thun und Hohenstein
S&D	Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose
The Left	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak

3	-
ECR	Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

5	0
ID	Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi
Renew	Vlad-Marius Botoș, Svenja Hahn

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

21.8.2023

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE  
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Relatore per parere: Salvatore De Meo

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Lo sviluppo del mercato interno ha garantito una piena e libera circolazione dei prodotti agroalimentari all'interno dell'Unione europea, dando la possibilità ai cittadini di tutti gli stati di poter consumare alimenti e specialità di altri paesi. L'accesso alla qualità dei prodotti europei è ciò che rende distintivo il mercato alimentare europeo, caratterizzato da prodotti di altissima qualità e da eccellenze gastronomiche.

Gli obiettivi della proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sono condivisibili ed in linea con i target di sostenibilità che la Commissione AGRI sostiene.

L'agroalimentare, ed in particolare l'ortofrutta, rappresenta sicuramente uno dei settori dove questo nuovo Regolamento può migliorare e rendere più efficienti gli imballaggi, diminuendone al contempo i rifiuti.

Si tratta tuttavia di un settore che, alla luce delle sue specificità e della delicata natura dei prodotti interessati, necessita di un'attenzione maggiore e specifica per evitare di avere ripercussioni negative su tutti gli operatori della filiera e sui prodotti stessi.

Infatti, gli imballaggi svolgono un ruolo fondamentale nel preservare la qualità degli alimenti, incluse le loro proprietà organolettiche, proteggendo i prodotti da danni meccanici e/o shock fisici, dagli attacchi dei microorganismi, da perdita di consistenza, odore, colore o sapore, garantendo il prolungamento della conservazione, soprattutto per quelli freschi e altamente deperibili.

Gli imballaggi dei prodotti agroalimentari contribuiscono direttamente a limitare gli sprechi e, nel caso di frutta e verdura fresca, garantiscono al consumatore un migliore accesso, incoraggiandone il consumo e contribuendo ad abitudini alimentari sane, in linea con gli obiettivi europei.

I materiali che compongono gli imballaggi che sono a contatto con i prodotti agroalimentari sono ben regolamentati a livello Ue, bisogna quindi garantire che tale regolamento non impatti negativamente su di essi per le ragioni sopra menzionate.

In particolare, bisognerà fare attenzione affinché gli obiettivi di contenuto di plastica riciclabile negli imballaggi alimentari non metta a rischio la qualità degli alimenti, considerati i limiti presenti nella maggior parte delle catene del riciclo in Europa e la scarsa disponibilità sul mercato di questo materiale da cui può dipendere un aumento dei prezzi delle materie prime. A tal fine, è opportuno considerare il riciclo chimico come metodo complementare a quello meccanico, in modo da poter sviluppare questa modalità e beneficiare del suo importante utilizzo applicato ai materiali a contatto con gli alimenti.

La catena agro-alimentare presenta diverse fasi ed operatori. Alcuni obiettivi di questo Regolamento rischiano di mettere in pericolo il suo corretto funzionamento, imponendo obblighi irrealistici per il funzionamento di una filiera che ha già fatto enormi investimenti in innovazione e ricerca, migliorando la sua sostenibilità e rappresentando un modello virtuoso di riciclo.

Infine, si nota che gli obiettivi ambiziosi di riuso comporteranno un ingente consumo di energia e di acqua, una risorsa preziosa la cui scarsità rischia di mettere in difficoltà la sicurezza ed autonomia produttiva ed alimentare europea per cui sarebbe auspicabile che gli Stati Membri possano adattare il proprio modello produttivo in considerazione della disponibilità di questa risorsa.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) **Gli** imballaggi sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo o di consumo. La prevenzione **degli** ostacoli al mercato interno degli imballaggi è essenziale per il funzionamento del mercato interno dei prodotti. L'esistenza di norme frammentarie e requisiti vaghi comporta costi aggiuntivi per gli operatori economici.

##### *Emendamento*

(1) Imballaggi **adeguati** sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo o di consumo. **Gli imballaggi utilizzati dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche dei prodotti.** La prevenzione **di eventuali** ostacoli al mercato interno degli imballaggi è essenziale per il funzionamento **efficiente** del mercato interno dei prodotti.

L'esistenza di norme frammentarie e requisiti vaghi comporta *incertezza e* costi aggiuntivi per gli operatori economici.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Nella regolamentazione degli imballaggi a livello dell'UE, è opportuno tenere in considerazione le differenze tra le infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio a livello degli Stati membri.***

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) In linea con il Green Deal europeo<sup>33</sup>, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare<sup>34</sup> si impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità, ridurre la complessità dei materiali di imballaggio e introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica. Impegna inoltre la Commissione **a** valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte.

(5) In linea con il Green Deal europeo<sup>33</sup>, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare<sup>34</sup> si impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità, ridurre la complessità dei materiali di imballaggio e introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica. **Si impegna a ridurre gli sprechi alimentari e incoraggia approcci circolari all'uso dell'acqua. Incarica** inoltre la Commissione **di** valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte.

---

<sup>33</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>

<sup>34</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc\\_id=Twitter](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter)

---

<sup>33</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>

<sup>34</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc\\_id=Twitter](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter)

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) La plastica è nel complesso il materiale più utilizzato per l'imballaggio dei prodotti agroalimentari, in quanto ne garantisce la sicurezza mantenendone al contempo la qualità e la conformità lungo tutta la catena di approvvigionamento, compreso il trasporto, e contribuisce ad aumentare la durata di conservazione dei prodotti freschi e altamente deperibili. La maggior parte dei materiali non plastici a contatto con gli alimenti non è attualmente coperta da una normativa europea specifica e le tecnologie di riciclaggio attualmente disponibili non sempre garantiscono una plastica riciclata di alta qualità. Per questo motivo, qualsiasi iniziativa volta a sostituire gli imballaggi monouso, compresi i prodotti di plastica, nel settore alimentare dovrebbe essere realizzata in modo tecnicamente ed economicamente fattibile. Il riciclaggio chimico costituisce un'opzione complementare al riciclaggio meccanico per conseguire gli obiettivi fissati nel presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda gli imballaggi di plastica a contatto con i prodotti alimentari.***

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 ter) Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nel presente regolamento e fatta salva la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 17, della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, è opportuno applicare il principio della neutralità tecnologica al riciclaggio, includendo qualsiasi processo meccanico o chimico utilizzato per trasformare un materiale di rifiuto in prodotti, materiali o sostanze riciclati.***

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 6 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 quater) La disponibilità di plastica riciclata di alta qualità dovrebbe essere garantita sia mediante il riciclaggio meccanico e chimico dei rifiuti di plastica e della plastica a base biologica rinnovabile e sostenibile.***

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 6 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 quinquies) La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di materie prime. Il miglioramento delle condizioni di mercato per gli imballaggi riciclabili a base biologica e gli imballaggi biodegradabili***

*compostabili e la revisione della legislazione esistente che ostacola l'uso di tali materiali possono dare impulso a ulteriori ricerche e innovazioni e aiutare la transizione verso fonti rinnovabili per la produzione di imballaggi, qualora sia vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Nelle conclusioni del dicembre 2020<sup>38</sup> il Consiglio ha sottolineato che la revisione della direttiva 94/62/CE dovrebbe aggiornare e stabilire disposizioni più concrete, efficaci e di facile attuazione al fine di promuovere imballaggi sostenibili nel mercato interno e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi per favorire soluzioni economicamente praticabili e migliorare la riutilizzabilità e la riciclabilità nonché ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione nei materiali da imballaggio, in particolare per quanto riguarda i materiali da imballaggio per prodotti alimentari, ed etichettare gli imballaggi in modo facilmente comprensibile per informare i consumatori in merito alla loro riciclabilità e al luogo in cui i relativi rifiuti devono essere depositati per facilitarne la raccolta differenziata e il riciclaggio.

#### *Emendamento*

(7) Nelle conclusioni del dicembre 2020<sup>38</sup> il Consiglio ha sottolineato che la revisione della direttiva 94/62/CE dovrebbe aggiornare e stabilire disposizioni più concrete, efficaci e di facile attuazione al fine di promuovere imballaggi sostenibili nel mercato interno e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi per favorire soluzioni economicamente praticabili e migliorare la riutilizzabilità e la riciclabilità nonché ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione nei materiali da imballaggio, in particolare per quanto riguarda i materiali da imballaggio per prodotti alimentari, ed etichettare gli imballaggi in modo facilmente comprensibile per informare i consumatori in merito alla loro riciclabilità e al luogo in cui i relativi rifiuti devono essere depositati per facilitarne la raccolta differenziata e il riciclaggio. ***Nel contempo, il Consiglio ha osservato la necessità di rispettare norme di igiene e di sicurezza alimentare e ha sottolineato anche che qualsiasi potenziale applicazione di bioplastica o di plastica "biodegradabile" o "compostabile" dovrebbe basarsi su valutazioni del ciclo di vita degli impatti sull'ambiente, tenendo pienamente conto del ruolo dei materiali rinnovabili nella mitigazione dei cambiamenti climatici,***

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) La risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare<sup>39</sup> ha ribadito l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti e requisiti essenziali ambiziosi nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico, migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare i contenuti riciclati, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)**

#### *Emendamento*

(8) La risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare<sup>39</sup> ha ribadito l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti e requisiti essenziali ambiziosi nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico, migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare i contenuti riciclati, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo. ***Si sottolinea inoltre che è necessario non compromettere la sicurezza alimentare e le norme igieniche.***

***(8 bis) Nella sua risoluzione del 15 settembre 2022 dal titolo "Le conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni meteorologici estremi: intensificare l'impegno dell'UE per contrastare il cambiamento climatico"<sup>39 bis</sup>, il Parlamento europeo ha sottolineato che l'acqua è una risorsa sempre più preziosa ma scarsa e ha evidenziato l'importanza di una gestione sostenibile delle risorse idriche per garantire la sicurezza alimentare, invitando la Commissione ad astenersi dal proporre ulteriori atti legislativi dell'UE che mettono in pericolo o rischiano di mettere in pericolo la sicurezza alimentare dell'UE. Data la sua scarsità, l'uso dell'acqua dovrebbe essere considerato prioritario in settori in cui è essenziale, come l'agricoltura.***

---

**39 bis**

***[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0330\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0330_IT.html)***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) Il presente regolamento integra il regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]<sup>40</sup>, nel quale gli imballaggi non sono considerati una categoria di prodotti specifica. Tuttavia è opportuno ricordare che, per alcuni prodotti specifici, gli atti delegati adottati sulla base del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] possono istituire prescrizioni aggiuntive o più dettagliate sull'imballaggio di tali prodotti, in particolare per quanto riguarda la riduzione

*Emendamento*

(9) Il presente regolamento integra il regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]<sup>40</sup>, nel quale gli imballaggi non sono considerati una categoria di prodotti specifica. Tuttavia è opportuno ricordare che, per alcuni prodotti specifici, gli atti delegati adottati sulla base del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] possono istituire prescrizioni aggiuntive o più dettagliate sull'imballaggio di tali prodotti, in particolare per quanto riguarda la riduzione

al minimo degli imballaggi nei casi in cui la progettazione o riprogettazione dei prodotti può generare imballaggi con un minore impatto ambientale.

al minimo degli imballaggi nei casi in cui la progettazione o riprogettazione dei prodotti può generare imballaggi con un minore impatto ambientale. ***La proposta di regolamento [progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] esenta, tra l'altro, i prodotti alimentari, in quanto è già chiaro che le specifiche per la progettazione ecocompatibile, compresa la minimizzazione degli imballaggi, non sarebbero adeguate.***

---

<sup>40</sup> [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products\\_it](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_it)

---

<sup>40</sup> [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products\\_it](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_it)

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal tipo di imballaggio o dal materiale usato. Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno riformulare la definizione di imballaggio della precedente direttiva 94/62/CE, senza modificarne la sostanza. Gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto dovrebbero essere definiti separatamente evitando duplicazioni terminologiche. Ne consegue che gli imballaggi per la vendita corrispondono agli imballaggi primari, gli imballaggi multipli agli imballaggi secondari e gli imballaggi per il trasporto agli imballaggi terziari.

#### *Emendamento*

(10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal tipo di imballaggio o dal materiale usato. ***È opportuno prestare particolare attenzione all'industria agroalimentare, al fine di garantire un approccio equilibrato per quanto riguarda le circostanze socioeconomiche che incidono su tale settore.*** Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno riformulare la definizione di imballaggio della precedente direttiva 94/62/CE, senza modificarne la sostanza. Gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto dovrebbero essere definiti separatamente evitando duplicazioni terminologiche. Ne consegue che gli imballaggi per la vendita corrispondono agli imballaggi primari, gli imballaggi multipli agli imballaggi secondari e gli

imballaggi per il trasporto agli imballaggi terziari.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Considerando 11

##### *Testo della Commissione*

(11) Un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè ***o per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè***, che di fatto sono smaltite insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi. Si tratta di un approccio coerente con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, come previsto dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>41</sup>. ***Inoltre, per garantire la coerenza degli obblighi finanziari e operativi alla fine del ciclo di vita, dovrebbero essere considerate imballaggi anche tutte le unità monodose destinate a un sistema per la preparazione di tè o caffè necessarie per contenere tè o caffè.***

---

<sup>41</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008,

##### *Emendamento*

(11) Un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè, che di fatto sono smaltite insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi. Si tratta di un approccio coerente con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, come previsto dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

<sup>41</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008,

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) In linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, il presente regolamento mira a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Mira inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, soprattutto in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, ad aumentare il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e a ottenere un'elevata qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale.

#### *Emendamento*

(12) In linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, il presente regolamento mira a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare ***aumentando il riciclaggio***, riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo, ***ottenendo nel contempo i migliori risultati ambientali e senza provocare rifiuti alimentari, o aumentarne la quantità, e senza mettere a rischio la sicurezza alimentare***,. Mira inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, soprattutto in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, ad aumentare il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e a ottenere un'elevata qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(12 bis) Si stima che ogni anno nell'UE siano generati 88 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari e che oltre***

*il 50 % dei rifiuti alimentari provenga dalle famiglie e dai consumatori. Gli imballaggi possono svolgere un ruolo importante nella riduzione degli sprechi alimentari, in quanto preservano elementi essenziali del cibo cosicché la sua composizione e le proprietà organolettiche non siano compromesse, inoltre garantiscono la protezione degli alimenti dai danni meccanici e dagli urti e costituiscono una barriera efficace contro il degrado microbiologico, l'ossigeno o la perdita di aromi, aumentando così la durata di conservazione dei prodotti agroalimentari. Gli imballaggi per la frutta e gli ortaggi freschi possono garantire che i consumatori abbiano accesso a prodotti freschi e sani che durano più a lungo, incoraggiando così il loro consumo e abitudini alimentari sane. Secondo l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), gli imballaggi alimentari proteggono gli alimenti dai microrganismi, ne rendono più facile la conservazione e consentono di prolungare la loro durata di conservazione. Gli imballaggi e altri articoli, come i contenitori, migliorano inoltre l'igiene e rendono più facile per le persone l'acquisto, la vendita e la manipolazione dei prodotti alimentari. Qualsiasi iniziativa volta a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato e di rifiuti di imballaggio non dovrebbe prevalere sulle ambizioni dell'UE in materia di riduzione dei rifiuti alimentari.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati, fabbricati e messi in commercio in modo da consentirne il riutilizzo o un

#### *Emendamento*

(13) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati, fabbricati e messi in commercio in modo da consentirne il riutilizzo o un

riciclaggio di alta qualità e ridurne al minimo l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi stessi e dei prodotti per i quali sono stati progettati.

riciclaggio di alta qualità e ridurne al minimo l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi stessi e dei prodotti per i quali sono stati progettati. ***Ciò può giustificare anche deviazioni dalla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, ad esempio per quanto riguarda l'uso di imballaggi monouso riciclabili e di imballaggi riutilizzabili.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) In linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'economia circolare<sup>42</sup> e la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili<sup>43</sup>, al fine di garantire la corretta gestione delle sostanze chimiche durante tutto il loro ciclo di vita e la transizione verso un'economia circolare e priva di sostanze tossiche, e considerata l'importanza degli imballaggi nella vita quotidiana, è necessario che il presente regolamento affronti la questione dell'impatto sulla salute umana, sull'ambiente e sulle prestazioni della sostenibilità in generale (compresa la circolarità), causato dall'impatto delle sostanze che destano preoccupazione sull'intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla fabbricazione all'uso e alla fine del ciclo di vita, compresa la gestione dei rifiuti.

---

<sup>42</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano

#### *Emendamento*

(14) In linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'economia circolare<sup>42</sup> e la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili<sup>43</sup>, al fine di garantire la corretta gestione delle sostanze chimiche durante tutto il loro ciclo di vita e la transizione verso un'economia circolare e priva di sostanze tossiche, e considerata l'importanza degli imballaggi nella vita quotidiana, è necessario che il presente regolamento affronti la questione dell'impatto sulla salute umana, sull'ambiente e sulle prestazioni della sostenibilità in generale (compresa la circolarità), causato dall'impatto delle sostanze che destano preoccupazione sull'intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla fabbricazione all'uso e alla fine del ciclo di vita, compresa la gestione dei rifiuti. ***Gli imballaggi e altri articoli, come i contenitori, migliorano inoltre l'igiene e rendono più facile per le persone l'acquisto, la vendita e la manipolazione dei prodotti alimentari.***

---

<sup>42</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano

d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

<sup>43</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

<sup>43</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(14 bis) A norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>43 bis</sup>, per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione lata di "legislazione alimentare", che abbracci un'ampia gamma di disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri mezzi di produzione agricola a livello di produzione primaria. Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e che tutte le misure in materia di alimenti e di mangimi devono basarsi sull'analisi del rischio, comprese le valutazioni del rischio, in quanto agevolano la prevenzione di ostacoli ingiustificati alla libera circolazione degli alimenti. Tale regolamento prevede inoltre che l'EFSA sia consultata prima che, nell'ambito delle misure specifiche, siano adottate disposizioni aventi eventualmente***

*implicazioni di salute pubblica.*

---

*<sup>43 bis</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002).*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(14 ter) I materiali da imballaggio per prodotti alimentari rappresentano un contributo positivo alla prevenzione delle perdite e degli sprechi alimentari lungo la catena di approvvigionamento, per esempio gli imballaggi che riducono le perdite alimentari in fase di trasporto, di conservazione e di distribuzione, preservano più a lungo la qualità e l'igiene degli alimenti e ne prolungano la durata di conservazione.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) Tenuto conto dei progressi scientifici e tecnologici, gli imballaggi dovrebbero essere progettati e fabbricati in modo da limitare la presenza, nella loro composizione, di determinati metalli pesanti e altre sostanze che destano preoccupazione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche

(15) Tenuto conto dei progressi scientifici e tecnologici, gli imballaggi dovrebbero essere progettati e fabbricati in modo da limitare la presenza, nella loro composizione, di determinati metalli pesanti e altre sostanze che destano preoccupazione ***o sostanze che possono incidere sulle norme di qualità dei***

sostenibili, le sostanze che destano preoccupazione devono essere ridotte al minimo e sostituite per quanto possibile, eliminando gradualmente quelle più nocive impiegate per usi non essenziali alla società, e più in particolare nei prodotti di consumo. Di conseguenza le sostanze che destano preoccupazione usate come costituenti dei materiali di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio dovrebbero essere limitate al minimo per garantire che né gli imballaggi né i materiali ricavati dal loro riciclaggio abbiano effetti negativi sulla salute umana o l'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita.

**prodotti.** Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, le sostanze che destano preoccupazione devono essere ridotte al minimo e sostituite per quanto possibile, eliminando gradualmente quelle più nocive impiegate per usi non essenziali alla società, e più in particolare nei prodotti di consumo. Di conseguenza le sostanze che destano preoccupazione usate come costituenti dei materiali di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio dovrebbero essere limitate al minimo per garantire che né gli imballaggi né i materiali ricavati dal loro riciclaggio abbiano effetti negativi sulla salute umana, **la sicurezza alimentare** o l'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) In linea con il piano d'azione per l'inquinamento zero<sup>44</sup>, la politica dell'Unione dovrebbe essere fondata sul principio dell'azione preventiva alla fonte. Nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili la Commissione sottolinea che i regolamenti (CE) n. 1907/2006<sup>45</sup> e (CE) n. 1272/2008<sup>46</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero essere rafforzati in quanto pietre angolari per la regolamentazione delle sostanze chimiche nell'Unione e dovrebbero essere integrati da approcci coerenti per valutare e gestire le sostanze chimiche nella legislazione settoriale vigente. Le sostanze contenute negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi sono quindi soggette a restrizioni alla fonte e sono disciplinate principalmente dalle norme e procedure di cui al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di proteggere la salute

#### *Emendamento*

(16) In linea con il piano d'azione per l'inquinamento zero<sup>44</sup>, la politica dell'Unione dovrebbe essere fondata sul principio dell'azione preventiva alla fonte. Nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili la Commissione sottolinea che i regolamenti (CE) n. 1907/2006<sup>45</sup> e (CE) n. 1272/2008<sup>46</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero essere rafforzati in quanto pietre angolari per la regolamentazione delle sostanze chimiche nell'Unione e dovrebbero essere integrati da approcci coerenti per valutare e gestire le sostanze chimiche nella legislazione settoriale vigente. Le sostanze contenute negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi sono quindi soggette a restrizioni alla fonte e sono disciplinate principalmente dalle norme e procedure di cui al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di proteggere la salute

umana e l'ambiente in tutte le fasi del ciclo di vita della sostanza, compresa la fase di smaltimento. È pertanto opportuno ricordare che le disposizioni di tale regolamento si applicano all'adozione o alla modifica di restrizioni sulle sostanze fabbricate per l'uso in imballaggi o utilizzate nella produzione di imballaggi o componenti di imballaggi e all'immissione sul mercato di sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi. Per quanto riguarda gli imballaggi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>47</sup>, è opportuno ricordare che l'applicazione di tale regolamento è volta a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori di prodotti alimentari imballati.

umana e l'ambiente in tutte le fasi del ciclo di vita della sostanza, compresa la fase di smaltimento. È pertanto opportuno ricordare che le disposizioni di tale regolamento si applicano all'adozione o alla modifica di restrizioni sulle sostanze fabbricate per l'uso in imballaggi o utilizzate nella produzione di imballaggi o componenti di imballaggi e all'immissione sul mercato di sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi. Per quanto riguarda gli imballaggi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>47</sup>, è opportuno ricordare che l'applicazione di tale regolamento è volta a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori di prodotti alimentari imballati. ***Di conseguenza, ogni materiale od oggetto destinato a venire a contatto in modo diretto o indiretto con i prodotti alimentari, compresi gli imballaggi, dovrebbe escludere il trasferimento di sostanze verso gli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o comportare una modificazione inaccettabile nella composizione degli alimenti o deteriorarne le caratteristiche organolettiche. Il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce altresì che la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbe essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.***

---

<sup>44</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

---

<sup>44</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

<sup>45</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>46</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>47</sup> Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

<sup>45</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>46</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>47</sup> Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis) Un sistema completo di tracciabilità degli alimenti e dei mangimi è essenziale in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione per garantire il funzionamento del mercato interno degli**

*alimenti e dei mangimi, in modo da poter effettuare ritiri mirati e accurati o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari di controllo, evitando in tal modo la possibilità di inutili perturbazioni più ampie in caso di problemi di sicurezza alimentare. A tale riguardo, l'imballaggio, comprese le etichette adesive, è fondamentale e non sostituibile in quanto garantisce che gli alimenti o i mangimi immessi sul mercato siano adeguatamente etichettati o identificati e possano pertanto essere rintracciati. In caso di problemi, la tracciabilità dei prodotti alimentari e dei mangimi grazie al loro imballaggio è essenziale anche per determinare la responsabilità di ogni operatore, costituendo pertanto un elemento importante per salvaguardare il lavoro degli agricoltori e delle imprese agroalimentari.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Considerando 20**

#### *Testo della Commissione*

(20) La progettazione degli imballaggi finalizzata al riciclaggio è una delle misure più efficienti per migliorare la circolarità degli imballaggi e aumentare i tassi di riciclaggio e l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi. L'industria, tramite programmi volontari, e alcuni Stati membri, ai fini della modulazione dei contributi legati alla responsabilità estesa del produttore, hanno fissato criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio per una serie di formati di imballaggio. Per prevenire ostacoli al mercato interno, garantire condizioni di parità all'industria e promuovere la sostenibilità degli imballaggi, è importante stabilire prescrizioni in materia di riciclabilità degli imballaggi armonizzando i criteri e i metodi di valutazione della

#### *Emendamento*

(20) La progettazione degli imballaggi finalizzata al riciclaggio è una delle misure più efficienti per migliorare la circolarità degli imballaggi e aumentare i tassi di riciclaggio e l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, **garantendo al contempo che l'imballaggio svolga le sue funzioni come descritto nell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. La progettazione degli imballaggi dovrebbe garantire un elevato livello di qualità, compresa l'igiene e la sicurezza alimentare, la protezione della proprietà intellettuale e la capacità dei consumatori di riconoscere i prodotti, tutti elementi importanti per salvaguardare la reputazione dei prodotti dell'Unione sul mercato mondiale e impedirne l'imitazione e l'evocazione, in particolare**

riciclabilità degli imballaggi sulla base di una metodologia di progettazione per il riciclaggio a livello dell'Unione. Per garantire che tutti gli imballaggi siano riciclabili o riutilizzabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030, come auspicato nel piano d'azione per l'economia circolare, è opportuno stabilire classi di prestazione di riciclabilità degli imballaggi sulla base dei criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio applicabili alle categorie di imballaggi elencate nell'allegato II. Tuttavia gli imballaggi dovrebbero rispettare tali criteri solo a partire **dal 1° gennaio 2030**, affinché gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per adeguarsi.

**per quanto riguarda le indicazioni geografiche.** L'industria, tramite programmi volontari, e alcuni Stati membri, ai fini della modulazione dei contributi legati alla responsabilità estesa del produttore, hanno fissato criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio per una serie di formati di imballaggio. Per prevenire ostacoli al mercato interno, garantire condizioni di parità all'industria e promuovere la sostenibilità degli imballaggi, è importante stabilire prescrizioni in materia di riciclabilità degli imballaggi armonizzando i criteri e i metodi di valutazione della riciclabilità degli imballaggi sulla base di una metodologia di progettazione per il riciclaggio a livello dell'Unione. Per garantire che tutti gli imballaggi siano riciclabili o riutilizzabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030, come auspicato nel piano d'azione per l'economia circolare, è opportuno stabilire classi di prestazione di riciclabilità degli imballaggi sulla base dei criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio applicabili alle categorie di imballaggi elencate nell'allegato II. Tuttavia gli imballaggi dovrebbero rispettare tali criteri solo a partire **da 5 anni dopo l'entrata in vigore degli atti delegati pertinenti**, affinché gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per adeguarsi.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Poiché la valutazione della progettazione per il riciclaggio non garantisce di per sé che gli imballaggi siano effettivamente riciclati, è necessario stabilire metodi e criteri uniformi per valutare la riciclabilità pratica degli

#### *Emendamento*

(21) Poiché la valutazione della progettazione per il riciclaggio non garantisce di per sé che gli imballaggi siano effettivamente riciclati, è necessario stabilire metodi e criteri uniformi per valutare la riciclabilità pratica degli

imballaggi, tenendo conto dei processi più avanzati di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio e delle infrastrutture effettivamente disponibili nell'Unione. Le relative comunicazioni degli Stati membri e, se del caso, degli operatori economici dovrebbero sostenere l'istituzione di soglie di riciclabilità su larga scala e aggiornare su tale base le classi di prestazione di riciclabilità applicabili agli specifici materiali e categorie di imballaggio.

imballaggi, tenendo conto dei processi più avanzati di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio e delle infrastrutture effettivamente disponibili nell'Unione.

***Tale metodologia e tali criteri dovrebbero basarsi su prove scientifiche e tenere conto dei benefici effettivi per l'ambiente, delle norme di protezione dei consumatori e del riconoscimento dei prodotti, della sicurezza alimentare, dell'igiene e della sicurezza.*** Le relative comunicazioni degli Stati membri e, se del caso, degli operatori economici dovrebbero sostenere l'istituzione di soglie di riciclabilità su larga scala ***in maniera proporzionata e con un periodo di transizione ragionevole*** e aggiornare su tale base le classi di prestazione di riciclabilità applicabili agli specifici materiali e categorie di imballaggio.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Per stabilire norme armonizzate sulla progettazione degli imballaggi al fine di garantirne la riciclabilità, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati volti a fissare criteri dettagliati di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio per materiale e categoria di imballaggio, nonché criteri di valutazione della riciclabilità degli imballaggi su larga scala, anche per le categorie non elencate nel presente regolamento. Per concedere agli operatori economici e agli Stati membri il tempo sufficiente per raccogliere e comunicare i dati necessari e stabilire la metodologia di riciclaggio su larga scala, i fabbricanti dovrebbero garantire il riciclaggio su larga scala degli imballaggi a partire dal 2035. In questo modo si dovrebbe garantire la conformità degli imballaggi ai criteri di

#### *Emendamento*

(22) Per stabilire norme armonizzate sulla progettazione degli imballaggi al fine di garantirne la riciclabilità, ***senza comprometterne la funzionalità,*** è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati volti a fissare criteri dettagliati di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio per materiale e categoria di imballaggio, nonché criteri di valutazione della riciclabilità degli imballaggi su larga scala, anche per le categorie non elencate nel presente regolamento. Per concedere agli operatori economici e agli Stati membri il tempo sufficiente per raccogliere e comunicare i dati necessari e stabilire la metodologia di riciclaggio su larga scala, i fabbricanti dovrebbero garantire il riciclaggio su larga scala degli imballaggi a partire dal 2035. In questo modo si

progettazione per il riciclaggio e il loro effettivo riciclaggio sulla base dei processi più avanzati per la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio.

dovrebbe garantire la conformità degli imballaggi ai criteri di progettazione per il riciclaggio e il loro effettivo riciclaggio sulla base dei processi più avanzati per la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio *di cui al nuovo piano d'azione per l'economia circolare (COM(2020)98)*.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Considerando 23**

#### *Testo della Commissione*

(23) Per dare impulso alle innovazioni nel settore degli imballaggi è opportuno consentire che gli imballaggi dotati di caratteristiche innovative che comportano un notevole miglioramento della loro funzione essenziale e hanno comprovati vantaggi da un punto di vista ambientale dispongano di un ulteriore periodo limitato di **cinque** anni per conformarsi alle prescrizioni in materia di riciclabilità. Le caratteristiche innovative devono essere illustrate nella documentazione tecnica che accompagna gli imballaggi.

#### *Emendamento*

(23) Per dare impulso alle innovazioni nel settore degli imballaggi è opportuno consentire che gli imballaggi dotati di caratteristiche innovative che comportano un notevole miglioramento della loro funzione essenziale e hanno comprovati vantaggi da un punto di vista ambientale dispongano di un ulteriore periodo limitato di **otto** anni per conformarsi alle prescrizioni in materia di riciclabilità. Le caratteristiche innovative devono essere illustrate nella documentazione tecnica che accompagna gli imballaggi.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Considerando 24**

#### *Testo della Commissione*

(24) Per tutelare la salute e la sicurezza umana e animale, data la natura dei prodotti imballati e le relative prescrizioni, è opportuno che le prescrizioni in materia di riciclabilità non si applichino al confezionamento primario quale definito all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup> e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del

#### *Emendamento*

(24) Per tutelare la salute e la sicurezza umana e animale, data la natura dei prodotti imballati e le relative prescrizioni, è opportuno che le prescrizioni in materia di riciclabilità non si applichino al confezionamento primario quale definito all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup> e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del

Consiglio<sup>51</sup>, che è a contatto diretto con il prodotto medicinale, né agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>52</sup> e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>53</sup>. ***È opportuno applicare queste deroghe fino al 1° gennaio 2035.***

---

<sup>50</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>51</sup> Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

<sup>52</sup> Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

<sup>53</sup> Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

Consiglio<sup>51</sup>, che è a contatto diretto con il prodotto medicinale, né agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>52</sup> e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>53</sup>, ***e nemmeno agli imballaggi per gli alimenti destinati a fini medici speciali e gruppi vulnerabili quali i lattanti e i bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013<sup>53 bis</sup>.***

---

<sup>50</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>51</sup> Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

<sup>52</sup> Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

<sup>53</sup> Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

***53 bis Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella***

*prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013).*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) Alcuni Stati membri stanno adottando misure per favorire la riciclabilità degli imballaggi attraverso la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore; siffatte iniziative nazionali possono creare incertezza normativa per gli operatori economici, in particolare se questi mettono a disposizione gli imballaggi in più Stati membri. Allo stesso tempo la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile degli imballaggi, che ne aumenti la riciclabilità migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario armonizzare i criteri per la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore sulla base della classe di prestazione di riciclabilità ottenuta mediante la valutazione della riciclabilità, senza fissare gli importi effettivi di tale contributo. Dato che i criteri dovrebbero essere correlati ai criteri sulla riciclabilità degli imballaggi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tali criteri armonizzati contemporaneamente alla definizione dei criteri dettagliati di progettazione per il

#### *Emendamento*

(25) Alcuni Stati membri stanno adottando misure per favorire la riciclabilità degli imballaggi attraverso la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore; siffatte iniziative nazionali possono creare incertezza normativa per gli operatori economici, in particolare se questi mettono a disposizione gli imballaggi in più Stati membri. Allo stesso tempo la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile degli imballaggi, che ne aumenti la riciclabilità migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno. ***Per garantire un quadro coerente e prevedibile per gli operatori economici,*** è pertanto necessario armonizzare i criteri per la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore sulla base della classe di prestazione di riciclabilità ottenuta mediante la valutazione della riciclabilità, senza fissare gli importi effettivi di tale contributo. Dato che i criteri dovrebbero essere correlati ai criteri sulla riciclabilità degli imballaggi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tali criteri armonizzati

riciclaggio per categoria di imballaggi.

contemporaneamente alla definizione dei criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per categoria di imballaggi.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) Per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione ed evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, è opportuno escludere dall'obbligo di una quantità minima di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica il confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 e gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746. È opportuno applicare la deroga anche all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale.

#### *Emendamento*

(28) Per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione ed evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, è opportuno escludere dall'obbligo di una quantità minima di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica il confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6, gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 ***nonché gli imballaggi per alimenti destinati a fini medici speciali e gruppi vulnerabili, quali lattanti e i bambini nella prima infanzia come stabilito dal regolamento (UE) n. 609/2013, e gli imballaggi di prodotti non medici fabbricati in conformità della norma ISO 15378.*** È opportuno applicare la deroga anche all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale.

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Considerando 29

#### *Testo della Commissione*

(29) Per prevenire ostacoli al mercato interno e garantire l'efficace attuazione degli obblighi, gli operatori economici dovrebbero garantire che **la parte di plastica di ciascuna unità di imballaggio** contenga una determinata percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo.

#### *Emendamento*

(29) Per prevenire ostacoli al mercato interno e garantire l'efficace attuazione degli obblighi, gli operatori economici dovrebbero garantire che ***l'imballaggio, il cui materiale predominante è la plastica, contenga una determinata percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo calcolata come media di tutti gli imballaggi di plastica immessi da un produttore sul mercato dell'Unione all'anno. Ciò non dovrebbe applicarsi agli imballaggi di plastica a contatto con gli alimenti o il mangime se il contenuto riciclato comporta un rischio per la sicurezza alimentare, umana e animale o se rischia di compromettere le caratteristiche organolettiche dei prodotti.***

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Considerando 31

#### *Testo della Commissione*

(31) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>55</sup> al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme sul calcolo e la verifica della quota di contenuto riciclato recuperata dai rifiuti di plastica post-consumo, **per ciascuna unità di tali rifiuti contenuta negli imballaggi**, e delle norme sulla definizione del formato della documentazione tecnica.

#### *Emendamento*

(31) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme sul calcolo e la verifica della quota di contenuto riciclato recuperata dai rifiuti di plastica post-consumo e delle norme sulla definizione del formato della documentazione tecnica<sup>55</sup>. ***La Commissione dovrebbe inoltre valutare un metodo di bilancio di massa armonizzato a livello dell'UE***

*nell'ambito di tali atti di esecuzione.*

---

<sup>55</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

---

<sup>55</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(34 bis)** *La biomassa agricola svolge un ruolo fondamentale nella fabbricazione di imballaggi compostabili. Gli imballaggi compostabili certificati, progettati ed etichettati per il riciclaggio organico, possono contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti organici e alla riduzione della contaminazione dei rifiuti organici con materiali convenzionali come la plastica e, in ultima analisi, alla riduzione delle microplastiche provenienti da polimeri convenzionali a base fossile nel compost. Il riciclaggio organico è una componente fondamentale della gestione dei rifiuti e pertanto gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la riduzione della contaminazione nei flussi dei rifiuti organici e promuoverne le tecnologie in linea con gli obiettivi del presente regolamento.*

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento Considerando 35**

*Testo della Commissione*

(35) Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi, **rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l'ambiente o per la salute umana. Ciò vale in particolare quando l'uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici.**

*Emendamento*

(35) Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta **conseguenze ambientali ed economiche ed** uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi. **Ciò vale in particolare quando l'uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o al riciclaggio dei rifiuti organici. Le norme europee armonizzate per gli imballaggi recuperabili attraverso compostaggio, biodegradazione e digestione anaerobica, tra cui la norma EN 13432, specificano i requisiti e le procedure per determinare la compostabilità e la trattabilità anaerobica degli imballaggi e dei materiali di imballaggio in condizioni industriali controllate e rappresentano il quadro del tipo di imballaggi che possono essere considerati compostabili a livello industriale e biodegradabili in tutti gli Stati membri. Tuttavia, non è prevista alcuna norma per il compostaggio domestico in quanto le sue condizioni possono variare notevolmente.**

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento  
Considerando 36**

*Testo della Commissione*

(36) Per alcuni imballaggi costituiti da polimeri di plastiche biodegradabili, è

*Emendamento*

(36) Per alcuni imballaggi **specifici** costituiti da polimeri di plastiche

chiaro il vantaggio per l'ambiente dell'uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. Inoltre, se uno Stato membro dispone di adeguati sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, esso dovrebbe godere di un grado limitato di flessibilità nel decidere se rendere obbligatorio l'uso della plastica compostabile per le borse di plastica in materiale leggero nel suo territorio. Per evitare la confusione dei consumatori in merito al corretto smaltimento e considerando i benefici ambientali della circolarità del carbonio, tutti gli altri imballaggi di plastica dovrebbero essere destinati al riciclaggio dei materiali e la loro progettazione dovrebbe garantire che ciò non incida sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

biodegradabili, ***in particolare quelli connessi agli alimenti e alla prevenzione degli sprechi*** alimentari, è chiaro il vantaggio per l'ambiente dell'uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. Inoltre, se uno Stato membro dispone di adeguati sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, esso dovrebbe godere di un grado limitato di flessibilità nel decidere se rendere obbligatorio l'uso della plastica compostabile per le borse di plastica in materiale leggero nel suo territorio. Per evitare la confusione dei consumatori in merito al corretto smaltimento e considerando i benefici ambientali della circolarità del carbonio, tutti gli altri imballaggi di plastica dovrebbero essere destinati al riciclaggio dei materiali e la loro progettazione dovrebbe garantire che ciò non incida sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Considerando 38

#### *Testo della Commissione*

(38) Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni sugli imballaggi compostabili è necessario prevedere la presunzione di conformità per imballaggi compostabili che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>56</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni e, in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici, tenere conto dei parametri, compresi ***i tempi di compostaggio e i livelli di contaminazione ammissibili, che riflettono le condizioni attuali degli impianti di trattamento dei rifiuti organici,***

#### *Emendamento*

(38) Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni sugli imballaggi compostabili è necessario prevedere la presunzione di conformità per imballaggi compostabili che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>56</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni e, in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici, tenere conto dei parametri, compresi ***la qualità del prodotto in uscita, tempi di trattamento adeguati e i livelli di contaminazione ammissibili.***

***compresi i processi di digestione anaerobica.***

---

<sup>56</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

---

<sup>56</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento Considerando 40**

#### *Testo della Commissione*

(40) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati in modo da ridurne al minimo il volume e il peso, pur mantenendone la capacità di svolgere le funzioni di imballaggio. Il fabbricante degli imballaggi dovrebbe valutarli sulla base dei criteri di prestazione elencati nell'allegato IV del presente regolamento. In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento di ridurre la produzione di imballaggi e rifiuti di imballaggio e migliorare la circolarità degli imballaggi nel mercato interno, è opportuno rendere gli attuali criteri più specifici e rigorosi. È pertanto opportuno modificare l'elenco dei criteri di prestazione degli imballaggi elencati nella norma armonizzata EN 13428: 2000<sup>57</sup>. Sebbene la commercializzazione e l'accettazione dei consumatori continuino a essere rilevanti per la progettazione degli imballaggi, non dovrebbero ***rientrare tra*** i criteri di prestazione che giustificano di per sé peso e volume aggiuntivi

#### *Emendamento*

(40) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati in modo da ridurne al minimo il volume e il peso, pur mantenendone la capacità di svolgere le funzioni di imballaggio, ***comprese quelle di cui all'articolo 3, punto 1) del presente regolamento, senza compromettere un elevato livello qualitativo, anche in materia di igiene e sicurezza alimentare, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale registrati e la capacità del consumatore di riconoscere i prodotti.*** Il fabbricante degli imballaggi dovrebbe valutarli sulla base dei criteri di prestazione elencati nell'allegato IV del presente regolamento. In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento di ridurre la produzione di imballaggi e rifiuti di imballaggio e migliorare la circolarità degli imballaggi nel mercato interno, ***senza causare sprechi alimentari nel processo,*** è opportuno rendere gli attuali criteri più specifici e rigorosi. È pertanto opportuno

dell'imballaggio. Questo non dovrebbe **tuttavia** compromettere le specifiche dei prodotti artigianali e industriali *e* dei prodotti alimentari e agricoli registrati *e* protetti ***nell'ambito del sistema*** delle indicazioni geografiche, in linea con l'obiettivo dell'Unione di proteggere il patrimonio culturale e le competenze tradizionali. D'altro canto la riciclabilità, l'impiego di contenuto riciclato e il riutilizzo possono giustificare un maggiore peso o volume degli imballaggi e dovrebbero quindi essere aggiunti ai criteri di prestazione. Gli imballaggi con doppie pareti, ***falsi fondi*** e altre caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto non dovrebbero essere immessi sul mercato in quanto non soddisfano le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi. Questa regola dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi superflui, non necessari a garantire la funzionalità dell'imballaggio.

modificare l'elenco dei criteri di prestazione degli imballaggi elencati nella norma armonizzata EN 13428: 2000<sup>57</sup>. Sebbene la commercializzazione e l'accettazione dei consumatori continuino a essere rilevanti per la ***presentazione, la progettazione e la capacità di differenziazione*** degli imballaggi, non dovrebbero ***costituire i principali*** criteri di prestazione che giustificano di per sé peso e volume aggiuntivi dell'imballaggio. ***Tuttavia, come stabilito all'articolo 9 del presente regolamento***, questo non dovrebbe compromettere le specifiche ***del prodotto o dell'imballaggio, i modelli o le forme*** dei prodotti artigianali e industriali, dei prodotti alimentari, ***dei vini, delle bevande spiritose, di altre bevande alcoliche e dei prodotti*** agricoli registrati ***come indicazioni geografiche dell'UE o altrimenti protetti dal diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale o da accordi tra l'UE e paesi terzi che riconoscono i sistemi*** delle indicazioni geografiche ***dell'UE***, in linea con l'obiettivo dell'Unione di proteggere ***la proprietà intellettuale***, il patrimonio culturale e le competenze tradizionali, ***artigianali o di origine rurale***. D'altro canto la riciclabilità, l'impiego di contenuto riciclato e il riutilizzo possono giustificare un maggiore peso o volume degli imballaggi e dovrebbero quindi essere aggiunti ai criteri di prestazione. Gli imballaggi con doppie pareti e altre caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto non dovrebbero essere immessi sul mercato in quanto non soddisfano le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi. Questa regola dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi superflui, non necessari a garantire la funzionalità dell'imballaggio. ***La riduzione al minimo degli imballaggi non dovrebbe limitare il formato degli imballaggi dei prodotti alimentari, necessari per proteggerli da urti, contaminazione e microbi.***

---

<sup>57</sup> Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione mediante riduzione alla fonte.

---

<sup>57</sup> Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione mediante riduzione alla fonte.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Considerando 42

#### *Testo della Commissione*

(42) Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi è necessario prevedere la presunzione di conformità per gli imballaggi che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni e specificare criteri di progettazione misurabili compresi, se del caso, il peso massimo o limitazioni dello spazio vuoto per determinati formati di imballaggio nonché progettazioni standard degli imballaggi che rispettino tali prescrizioni.

#### *Emendamento*

(42) Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi è necessario prevedere la presunzione di conformità per gli imballaggi che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni e specificare criteri di progettazione misurabili compresi, se del caso, il peso massimo o limitazioni dello spazio vuoto per determinati formati di imballaggio nonché progettazioni standard degli imballaggi che rispettino tali prescrizioni. ***La progettazione e la riduzione al minimo degli imballaggi non dovrebbero compromettere i requisiti o la sicurezza specificati dalle norme dell'UE sui materiali a contatto con gli alimenti e non dovrebbero incidere sulle proprietà organolettiche dei prodotti alimentari.***

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Considerando 43

#### *Testo della Commissione*

(43) Per promuovere la circolarità e l'uso sostenibile degli imballaggi è opportuno incentivare gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di riutilizzo. A tal fine è necessario

#### *Emendamento*

(43) Per promuovere la circolarità e l'uso sostenibile degli imballaggi è opportuno incentivare gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di riutilizzo ***fatto salvo l'articolo 4,***

chiarire il concetto di imballaggio riutilizzabile e garantire che sia collegato non solo alla progettazione degli imballaggi, che dovrebbe consentire il più alto numero possibile di spostamenti o rotazioni e mantenere i requisiti di sicurezza, qualità e igiene quando sono svuotati, scaricati, riempiti o ricaricati, ma anche alla creazione di sistemi di riutilizzo che rispettino le prescrizioni minime del presente regolamento. Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni in materia di imballaggi riutilizzabili è necessario prevedere la presunzione di conformità per gli imballaggi che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni e definire criteri e formati per gli imballaggi riutilizzabili, per esempio il numero minimo di spostamenti o rotazioni, i modelli standard e i requisiti per i sistemi di riutilizzo, compresi requisiti igienici.

***paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e qualora il riutilizzo non comporti rischi per la qualità degli alimenti.*** A tal fine è necessario chiarire il concetto di imballaggio riutilizzabile e garantire che sia collegato non solo alla progettazione degli imballaggi, che dovrebbe consentire il più alto numero possibile di spostamenti o rotazioni e mantenere i requisiti di sicurezza, qualità e igiene quando sono svuotati, scaricati, riempiti o ricaricati, ma anche alla creazione di sistemi di riutilizzo che rispettino le prescrizioni minime del presente regolamento. Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni in materia di imballaggi riutilizzabili è necessario prevedere la presunzione di conformità per gli imballaggi che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni e definire criteri e formati per gli imballaggi riutilizzabili, per esempio il numero minimo di spostamenti o rotazioni, i modelli standard e i requisiti per i sistemi di riutilizzo, compresi requisiti igienici. ***Alla luce della notevole quantità di acqua necessaria per attuare un sistema di riutilizzo a livello industriale, gli Stati membri dovrebbero mantenere un livello di flessibilità nell'adozione di tale disposizione. La Commissione dovrebbe elaborare una valutazione dei rischi posti dall'attuazione degli imballaggi riutilizzabili in relazione alla strategia di gestione delle acque dell'UE e agli obiettivi europei di riduzione degli sprechi di acqua.***

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento Considerando 47**

*Testo della Commissione*

(47) Per informare gli utenti finali in

RR\1289553IT.docx

*Emendamento*

(47) Per informare gli utenti finali in

293/380

PE742.297v03-00

merito alla riutilizzabilità, alla disponibilità di sistemi di riutilizzo e all'ubicazione dei punti di raccolta degli imballaggi riutilizzabili, tali imballaggi dovrebbero recare un codice QR o un altro tipo di vettore di dati che riporti queste informazioni. Il codice QR dovrebbe inoltre facilitare il tracciamento e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili dovrebbero essere chiaramente identificati presso il punto di vendita.

merito alla riutilizzabilità, alla disponibilità di sistemi di riutilizzo e all'ubicazione dei punti di raccolta degli imballaggi riutilizzabili, tali imballaggi dovrebbero recare un codice QR o un altro tipo di vettore di dati che riporti queste informazioni. Il codice QR dovrebbe inoltre facilitare il tracciamento e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. ***Tutte le informazioni che i consumatori possono trovare attraverso il codice QR dovrebbero essere disponibili nelle lingue di tutti gli Stati membri in cui l'imballaggio è disponibile sul mercato, in modo che i consumatori ricevano le informazioni corrette.*** Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili dovrebbero essere chiaramente identificati presso il punto di vendita. ***In caso di imballaggi utilizzati per i prodotti alimentari, l'introduzione di un codice QR o di altri dati sulla riciclabilità dovrebbe essere chiaramente distinguibile e non dovrebbe incidere sulla fornitura delle informazioni nutrizionali sugli imballaggi, in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori<sup>57 bis</sup>.***

---

***57 bis Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011).***

#### **Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 54**

*Testo della Commissione*

(54) Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno occorre fare in modo che gli imballaggi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano importati come imballaggi autonomi o come parti di un prodotto imballato. In particolare, è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. Gli importatori dovrebbero pertanto assicurarsi che gli imballaggi da essi immessi sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti sia a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione.

*Emendamento*

(54) Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno *e creare condizioni di parità* occorre fare in modo che gli imballaggi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano importati come imballaggi autonomi o come parti di un prodotto imballato. In particolare, è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. Gli importatori dovrebbero pertanto assicurarsi che gli imballaggi da essi immessi sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti sia a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione.

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 60**

*Testo della Commissione*

(60) Non è possibile risolvere il problema dell'eccessiva produzione di rifiuti di imballaggio affidandosi esclusivamente ad obblighi in materia di progettazione degli imballaggi. Per alcuni tipi di imballaggio è opportuno imporre agli operatori economici l'obbligo di ridurre lo spazio vuoto. Nel caso degli imballaggi multipli e di quelli per il trasporto e il commercio elettronico usati per fornire prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali, la proporzione dello spazio vuoto non dovrebbe superare il 40 %. In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli operatori economici che usano

*Emendamento*

(60) Non è possibile risolvere il problema dell'eccessiva produzione di rifiuti di imballaggio affidandosi esclusivamente ad obblighi in materia di progettazione degli imballaggi. Per alcuni tipi di imballaggio è opportuno imporre agli operatori economici l'obbligo di ridurre lo spazio vuoto *senza che ciò incida sulla qualità del prodotto imballato*. Nel caso degli imballaggi multipli e di quelli per il trasporto e il commercio elettronico usati per fornire prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali, la proporzione dello spazio vuoto non dovrebbe superare il

imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero poter essere esentati da tale obbligo.

*40 %, a meno che, nel caso dei prodotti alimentari, tale obbligo rischi di esporre i prodotti a urti, compromettendone pertanto la qualità e generando rifiuti alimentari. L'aria tra i prodotti alimentari imballati o al loro interno o i gas protettivi non dovrebbero considerati uno spazio vuoto.* In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli operatori economici che usano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero poter essere esentati da tale obbligo.

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Considerando 61

#### *Testo della Commissione*

(61) Per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel mercato interno nonché un elevato livello di sicurezza e igiene degli alimenti e favorire il conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti, è opportuno vietare l'immissione sul mercato di imballaggi superflui. L'elenco di tali formati di imballaggio figura nell'allegato V del presente regolamento. Al fine di adeguare l'elenco al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'elenco.

#### *Emendamento*

(61) Per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel mercato interno nonché un elevato livello di sicurezza e igiene degli alimenti, ***evitare gli sprechi alimentari, rispettare i requisiti di tracciabilità alimentare dell'UE*** e favorire il conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti, è opportuno vietare l'immissione sul mercato di imballaggi superflui ***che non contribuiscono a tali scopi. Tali disposizioni non dovrebbero applicarsi agli imballaggi alimentari quando costituiscono una barriera contro il degrado microbiologico, l'ossigeno o la perdita di aromi per preservare la composizione e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per garantire la protezione dai danni meccanici, aumentando in tal modo la durata di conservazione dei prodotti, in particolare nel caso dei prodotti agricoli.*** L'elenco di tali formati di imballaggio figura nell'allegato V del presente regolamento. ***Nel determinare quali formati di imballaggio debbano essere limitati dall'allegato V, la Commissione dovrebbe valutare se l'uso di soluzioni di imballaggio alternative offra risultati***

***ambientali migliori, tenendo conto dell'impatto ambientale complessivo dell'intero ciclo di vita dell'imballaggio.***

Al fine di adeguare l'elenco al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'elenco, ***purché tali modifiche siano scientificamente giustificate e tengano conto della disponibilità di alternative idonee.***

## **Emendamento 43**

### **Proposta di regolamento Considerando 61 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(61 bis) Il regolamento (UE) n. 1308/2013<sup>1 bis</sup> si applica al settore dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi e che possono essere commercializzati solo se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Tali norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 dovrebbero applicarsi a tutte le fasi della commercializzazione, compreso l'imballaggio.***

---

***<sup>1 bis</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).***

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Considerando 63

#### *Testo della Commissione*

(63) Gli imballaggi riutilizzabili devono essere sicuri per gli utilizzatori. Gli operatori economici che mettono a disposizione i loro prodotti in imballaggi riutilizzabili devono pertanto garantire che prima del riutilizzo tali imballaggi siano sottoposti a un processo di ricondizionamento, per il quale è opportuno stabilire prescrizioni.

#### *Emendamento*

(63) Gli imballaggi riutilizzabili devono essere sicuri per gli utilizzatori **e dovrebbero garantire che le caratteristiche organolettiche e i requisiti di conformità dei prodotti alimentari non siano compromessi**. Gli operatori economici che mettono a disposizione i loro prodotti in imballaggi riutilizzabili devono pertanto garantire che prima del riutilizzo tali imballaggi siano sottoposti a un processo di ricondizionamento, per il quale è opportuno stabilire prescrizioni. **Fornire informazioni sul processo di ricondizionamento potrebbe migliorare la comprensione da parte dei consumatori quando acquistano un prodotto in imballaggi riutilizzabili.**

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Considerando 67

#### *Testo della Commissione*

(67) Per ridurre la crescente percentuale di imballaggi monouso e la sempre maggiore quantità di rifiuti da imballaggio è necessario stabilire obiettivi quantitativi di riutilizzo e ricarica nei settori che si ritiene abbiano il maggiore potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire quelli **degli alimenti e delle bevande da asporto**, dei grandi elettrodomestici e degli imballaggi per il trasporto. Questa valutazione è basata su fattori quali i sistemi di riutilizzo già esistenti, la necessità di utilizzare imballaggi e la possibilità di soddisfare i requisiti funzionali in termini di contenimento, pulizia, salute, igiene e sicurezza. Si è

#### *Emendamento*

(67) Per ridurre la crescente percentuale di imballaggi monouso e la sempre maggiore quantità di rifiuti da imballaggio è necessario stabilire obiettivi quantitativi di riutilizzo e ricarica nei settori che si ritiene abbiano il maggiore potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire quelli dei grandi elettrodomestici e degli imballaggi per il trasporto. Questa valutazione è basata su fattori quali i sistemi di riutilizzo già esistenti, la necessità di utilizzare imballaggi e la possibilità di soddisfare i requisiti funzionali in termini di contenimento, pulizia, salute, igiene e sicurezza. Si è tenuto conto anche delle differenze tra i

tenuto conto anche delle differenze tra i prodotti e i relativi sistemi di produzione e distribuzione. La definizione degli obiettivi dovrebbe favorire l'innovazione e aumentare la prevalenza delle soluzioni di riutilizzo e ricarica. ***L'utilizzo di imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering non dovrebbe essere consentito.***

prodotti e i relativi sistemi di produzione e distribuzione. La definizione degli obiettivi dovrebbe favorire l'innovazione e aumentare la prevalenza delle soluzioni di riutilizzo e ricarica. ***Per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel mercato interno nonché un elevato livello di sicurezza e igiene degli alimenti e favorire il conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti, è opportuno vietare l'immissione sul mercato di imballaggi superflui. L'utilizzo di imballaggi monouso nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering dovrebbe essere garantito per quei prodotti per i quali la sicurezza alimentare non può essere assicurata tramite il riutilizzo e la ricarica o nei casi in cui gli imballaggi monouso riciclabili ottengano un migliore risultato ambientale complessivo giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita e gli impatti per la salute e la sicurezza non siano compromessi, in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.***

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Considerando 68

#### *Testo della Commissione*

(68) Gli obiettivi di riutilizzo e ricarica dovrebbero essere a carico degli operatori economici al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la parità di trattamento degli operatori. Gli obiettivi ***applicabili alle bevande dovrebbero essere anche a carico dei fabbricanti, in quanto questi ultimi sono in grado di controllare i formati di imballaggio utilizzati per i loro prodotti.*** ***Gli obiettivi*** dovrebbero essere espressi come percentuale delle vendite di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo o di ricarica o, nel caso degli imballaggi per il trasporto, come

#### *Emendamento*

(68) Gli obiettivi di riutilizzo e ricarica dovrebbero essere a carico degli operatori economici al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la parità di trattamento degli operatori. Gli obiettivi dovrebbero essere espressi come percentuale delle vendite di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo o di ricarica o, nel caso degli imballaggi per il trasporto, come numero di utilizzi. Gli obiettivi dovrebbero essere uguali per tutti i materiali. ***Dovrebbe essere effettuata una valutazione dettagliata per garantire che gli obiettivi di riutilizzo possano essere attuati in***

numero di utilizzi. Gli obiettivi dovrebbero essere uguali per tutti i materiali. Per garantire condizioni uniformi di attuazione degli obiettivi di riutilizzo e ricarica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per stabilire i metodi di calcolo di tali obiettivi.

***modo sicuro, economicamente fattibile ed ecosostenibile tale da apportare vantaggi concreti rispetto alle alternative riciclabili.***

Per garantire condizioni uniformi di attuazione degli obiettivi di riutilizzo e ricarica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per stabilire i metodi di calcolo di tali obiettivi.

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento Considerando 69**

#### *Testo della Commissione*

(69) Alcuni usi dei formati di imballaggio monouso per il trasporto non sono necessari, in quanto esiste un'ampia gamma di alternative riutilizzabili ed efficienti. Per garantire l'uso efficace di tali alternative è opportuno imporre agli operatori economici, quando trasportano prodotti tra diversi siti dello stesso operatore o dai siti dell'operatore economico a quelli delle imprese collegate o partner, di usare solo imballaggi per il trasporto riutilizzabili per formati di imballaggio quali pallet, scatole di plastica pieghevoli, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, rigidi o flessibili, e fusti. Lo stesso obbligo dovrebbe applicarsi, per gli stessi motivi, agli operatori economici che trasportano prodotti all'interno di uno Stato membro.

#### *Emendamento*

(69) Alcuni usi dei formati di imballaggio monouso per il trasporto non sono necessari, in quanto esiste un'ampia gamma di alternative riutilizzabili ed efficienti. Per garantire l'uso efficace di tali alternative è opportuno imporre agli operatori economici, quando trasportano prodotti tra diversi siti dello stesso operatore o dai siti dell'operatore economico a quelli delle imprese collegate o partner, di usare solo imballaggi per il trasporto riutilizzabili per formati di imballaggio quali pallet, scatole di plastica pieghevoli, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, rigidi o flessibili, e fusti. Lo stesso obbligo dovrebbe applicarsi, per gli stessi motivi, agli operatori economici che trasportano prodotti all'interno di uno Stato membro. ***A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, devono essere possibili eccezioni se, in base a una valutazione del ciclo di vita, l'uso di imballaggi monouso facilmente riciclabili è più adatto rispetto all'uso di imballaggi riutilizzabili, in particolare nel trasporto di prodotti agroalimentari.***

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Considerando 70

#### *Testo della Commissione*

(70) Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Pertanto alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare tali obiettivi se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia, se rientrano nella definizione di microimpresa della raccomandazione 2003/361<sup>60</sup> della Commissione o se la loro superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, è inferiore a una certa superficie. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per **fissare obiettivi di riutilizzo e ricarica per altri prodotti, per** stabilire ulteriori deroghe per altri operatori economici o per esentare specifici formati di imballaggio soggetti agli obiettivi di riutilizzo e ricarica in caso di gravi problemi ambientali, igienici o di sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento degli obiettivi.

---

<sup>60</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

#### *Emendamento*

(70) Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Pertanto alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare tali obiettivi se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia, se rientrano nella definizione di microimpresa della raccomandazione 2003/361<sup>60</sup> della Commissione o se la loro superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, è inferiore a una certa superficie. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per stabilire ulteriori deroghe per altri operatori economici o per esentare specifici formati di imballaggio soggetti agli obiettivi di riutilizzo e ricarica in caso di gravi problemi ambientali, igienici o di sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento degli obiettivi. **Tale atto delegato dovrebbe stabilire i requisiti per la preparazione delle valutazioni del ciclo di vita in base alle quali possono essere giustificate le esenzioni dall'obbligo di riutilizzo degli imballaggi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.**

---

<sup>60</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Considerando 84

#### *Testo della Commissione*

(84) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per tutelare, salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, intensificare l'uso delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate, offrire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. L'uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue di gas a effetto serra.

#### *Emendamento*

(84) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per tutelare, salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, intensificare l'uso delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate, ***contribuire alla sicurezza alimentare nell'UE e all'efficienza nell'utilizzo e il riutilizzo di risorse limitate, quali l'acqua***, offrire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. L'uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue di gas a effetto serra.

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Considerando 90

#### *Testo della Commissione*

(90) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. È pertanto importante che gli operatori economici adottino misure adeguate per ridurre la produzione di rifiuti eliminando gli imballaggi eccessivi e limitando l'uso di determinati formati di imballaggio, prolungando la durata di vita degli imballaggi, riprogettando i prodotti in modo che sia possibile non ricorrere agli

#### *Emendamento*

(90) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. È pertanto importante che gli operatori economici adottino misure adeguate per ridurre la produzione di rifiuti eliminando gli imballaggi eccessivi e limitando l'uso di determinati formati di imballaggio, prolungando la durata di vita degli imballaggi, riprogettando i prodotti in modo che sia possibile non ricorrere agli

imballaggi o usarne in quantità inferiori, anche attraverso la vendita di prodotti sfusi, e passando da imballaggi monouso ad altri riutilizzabili.

imballaggi o usarne in quantità inferiori, anche attraverso la vendita di prodotti sfusi, e passando da imballaggi monouso ad altri riutilizzabili. ***Tutte le misure volte a limitare l'uso di determinati imballaggi, a modificarne la progettazione e a passare da imballaggi monouso a imballaggi riutilizzabili dovrebbero essere applicate solo se vantaggiose per l'ambiente e a meno che l'imballaggio non sia essenziale per prevenire gli sprechi alimentari o garantire la sicurezza alimentare. La Commissione dovrebbe valutare il legame tra tali misure e la definizione degli obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari dell'UE.***

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Considerando 100

#### *Testo della Commissione*

(100) ***È opportuno che*** gli Stati membri ***istituiscano*** sistemi di restituzione e raccolta dei rifiuti di imballaggio, ***in modo che questi siano indirizzati verso l'opzione di gestione dei rifiuti più appropriata, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti.*** I sistemi dovrebbero essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate, in particolare agli operatori economici e alle autorità pubbliche, ed essere istituiti tenendo conto della salute, della sicurezza e dell'igiene dei consumatori e dell'ambiente. I sistemi di restituzione e raccolta ***dovrebbero*** essere applicabili anche agli imballaggi dei prodotti importati in base a disposizioni non discriminatorie.

#### *Emendamento*

(100) Gli Stati membri ***possono istituire*** sistemi di restituzione e raccolta dei rifiuti di imballaggio. I sistemi dovrebbero essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate, in particolare agli operatori economici e alle autorità pubbliche, ed essere istituiti tenendo conto della salute, della sicurezza e dell'igiene dei consumatori e dell'ambiente. I sistemi di restituzione e raccolta ***possono*** essere applicabili anche agli imballaggi dei prodotti importati in base a disposizioni non discriminatorie.

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Considerando 101

*Testo della Commissione*

(101) È inoltre opportuno che gli Stati membri adottino misure volte a promuovere il riciclaggio che soddisfano le norme di qualità in materia di uso di materiali riciclati nei settori interessati. Si tratta di un obbligo particolarmente importante in considerazione della percentuale minima fissata per il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica.

*Emendamento*

(101) È inoltre opportuno che gli Stati membri adottino misure volte a promuovere **e incoraggiare** il riciclaggio che soddisfano le norme di qualità in materia di uso di materiali riciclati nei settori interessati. Si tratta di un obbligo particolarmente importante in considerazione della percentuale minima fissata per il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica.

### **Emendamento 53**

#### **Proposta di regolamento Considerando 102**

*Testo della Commissione*

(102) **È stato dimostrato che** sistemi di deposito cauzionale e restituzione **ben funzionanti garantiscono** un tasso di raccolta molto elevato, in particolare per le bottiglie e le lattine per bevande. Al fine di sostenere il conseguimento dell'obiettivo di raccolta differenziata previsto per le bottiglie di plastica monouso per bevande nella direttiva (UE) 2019/904 e di incrementare ulteriormente i tassi già elevati di raccolta dei contenitori metallici per bevande, **è opportuno che** gli Stati membri **istituiscano** sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Tali sistemi **contribuiranno** ad aumentare l'offerta di materie prime secondarie di buona qualità adatte al riciclaggio a circuito chiuso e ridurranno la dispersione nell'ambiente dei contenitori per bevande.

*Emendamento*

(102) Sistemi di deposito cauzionale e restituzione **possono sostenere** un tasso di raccolta molto elevato, in particolare per le bottiglie e le lattine per bevande. Al fine di sostenere il conseguimento dell'obiettivo di raccolta differenziata previsto per le bottiglie di plastica monouso per bevande nella direttiva (UE) 2019/904 e di incrementare ulteriormente i tassi già elevati di raccolta dei contenitori metallici per bevande, gli Stati membri **possono istituire** sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Tali sistemi **possono contribuire** ad aumentare l'offerta di materie prime secondarie di buona qualità adatte al riciclaggio a circuito chiuso e ridurranno la dispersione nell'ambiente dei contenitori per bevande.

### **Emendamento 54**

#### **Proposta di regolamento Considerando 103**

*Testo della Commissione*

(103) ***I sistemi di deposito cauzionale e restituzione dovrebbero essere obbligatori per le bottiglie di plastica monouso e i contenitori metallici per bevande.*** Gli Stati membri possono inoltre decidere di estendere questi sistemi ad altri imballaggi, in particolare bottiglie di vetro monouso, e dovrebbero garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione anche per gli imballaggi riutilizzabili. In situazioni di questo tipo, uno Stato membro dovrebbe essere autorizzato, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, ad adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime qui stabilite.

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento  
Considerando 104**

*Testo della Commissione*

(104) Data la natura dei prodotti e le differenze tra i rispettivi sistemi di produzione e distribuzione, i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non dovrebbero tuttavia ***essere obbligatori per l'imballaggio*** di vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose o di latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>67</sup>. ***Gli Stati membri***

*Emendamento*

(103) Gli Stati membri possono inoltre decidere di estendere questi sistemi ad altri imballaggi, in particolare bottiglie di vetro monouso, e dovrebbero garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione anche per gli imballaggi riutilizzabili. In situazioni di questo tipo, uno Stato membro dovrebbe essere autorizzato, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, ad adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime qui stabilite.

*Emendamento*

(104) Data la natura dei prodotti e le differenze tra i rispettivi sistemi di produzione e distribuzione, i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non dovrebbero tuttavia ***applicarsi all'imballaggio*** di vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose o di latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo

***possono istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione in cui far rientrare anche altri imballaggi.***

---

<sup>67</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento Considerando 107**

*Testo della Commissione*

***(107) Gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta del 90 % dei tipi di imballaggi in questione senza un sistema di cauzione e restituzione per due anni civili consecutivi prima dell'entrata in vigore di questo obbligo possono chiedere di non istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione.***

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento Considerando 108**

*Testo della Commissione*

(108) Come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente le soluzioni di riutilizzo e ricarica. Dovrebbero sostenere la creazione di sistemi di riutilizzo e ricarica e monitorare il loro funzionamento e il rispetto delle norme igieniche. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche altre misure, quali l'istituzione di

e del Consiglio<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

*Emendamento*

***soppresso***

*Emendamento*

(108) Come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente le soluzioni di riutilizzo e ricarica, ***ove economicamente fattibile, tenendo conto delle specificità alimentari, e a meno che l'uso di imballaggi monouso facilmente riciclabili non si dimostri l'opzione migliore in base a una valutazione del ciclo di vita.***

sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi in formati riutilizzabili, il ricorso a incentivi economici o l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli oggetto degli obiettivi di riutilizzo e ricarica in imballaggi riutilizzabili o mediante ricarica, a condizione che tali obblighi non comportino la frammentazione del mercato unico e la creazione di ostacoli agli scambi.

Dovrebbero sostenere la creazione di sistemi di riutilizzo e ricarica e monitorare il loro funzionamento e il rispetto delle norme igieniche. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche altre misure, quali l'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi in formati riutilizzabili, il ricorso a incentivi economici o l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli oggetto degli obiettivi di riutilizzo e ricarica in imballaggi riutilizzabili o mediante ricarica, a condizione che tali obblighi non comportino la frammentazione del mercato unico e la creazione di ostacoli agli scambi.

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento Considerando 117**

#### *Testo della Commissione*

(117) I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell'informazione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio. È opportuno che le informazioni comprendano la disponibilità di modalità di riutilizzo per gli imballaggi, il significato delle etichette apposte sugli imballaggi e altre istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio. I produttori dovrebbero inoltre informare gli utilizzatori finali circa l'importanza del ruolo che questi ultimi svolgono nel garantire una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti di imballaggio. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali **nonché le comunicazioni** sugli imballaggi dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con

#### *Emendamento*

(117) I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell'informazione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio. È opportuno che le informazioni comprendano la disponibilità di modalità di riutilizzo per gli imballaggi, il significato delle etichette apposte sugli imballaggi e altre istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio. I produttori dovrebbero inoltre informare gli utilizzatori finali circa l'importanza del ruolo che questi ultimi svolgono nel garantire una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti di imballaggio. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali **e la comunicazione** sugli imballaggi dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione **e non dovrebbero incidere negativamente**

mezzi classici, come manifesti, affissi all'aperto o al chiuso, e campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sugli imballaggi che consentano di accedere elettronicamente a siti web.

***su altri requisiti in materia di etichettatura e sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ai sensi del diritto dell'UE.***  
Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti, affissi all'aperto o al chiuso, e campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sugli imballaggi che consentano di accedere elettronicamente a siti web.

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Considerando 136**

#### *Testo della Commissione*

(136) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sul suo impatto sulla sostenibilità ambientale degli imballaggi e sul funzionamento del mercato interno.

#### *Emendamento*

(136) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. ***La valutazione dovrebbe comprendere una parte dedicata, tra l'altro, all'impatto del presente regolamento sul sistema agroalimentare e sugli sprechi alimentari.*** La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sul suo impatto sulla sostenibilità ambientale degli imballaggi e sul funzionamento del mercato interno.

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Considerando 137**

*Testo della Commissione*

(137) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ***ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del*** presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati. È opportuno prestare particolare attenzione a facilitare il rispetto da parte delle PMI degli obblighi e dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare attraverso orientamenti che la Commissione fornirà per agevolare la conformità degli operatori economici, con particolare attenzione alle PMI.

**Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 139**

*Testo della Commissione*

(139) Per consentire agli Stati membri di adottare le misure amministrative necessarie relative all'organizzazione delle procedure di autorizzazione da parte delle autorità competenti, mantenendo la continuità per gli operatori economici, è opportuno rinviare l'applicazione della presente direttiva.

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 1**

*Emendamento*

(137) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ***e commerciali si adeguino ai requisiti stabiliti dal*** presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati. È opportuno prestare particolare attenzione a facilitare il rispetto da parte delle PMI degli obblighi e dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare attraverso orientamenti che la Commissione fornirà per agevolare la conformità degli operatori economici, con particolare attenzione alle PMI.

*Emendamento*

(139) Per consentire agli Stati membri di adottare le misure amministrative necessarie relative all'organizzazione delle procedure di autorizzazione da parte delle autorità competenti, mantenendo la continuità per gli operatori economici ***che necessitano di un periodo di transizione per adottare le nuove misure imposte***, è opportuno rinviare l'applicazione della presente direttiva.

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore e la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore e la **prevenzione, la** raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

*Emendamento*

3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare **e al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050**, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE **e tenendo conto delle possibilità di una bioeconomia.**

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il presente regolamento lascia impregiudicate le prescrizioni normative dell'Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto, nonché le disposizioni della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.

*Emendamento*

2. Il presente regolamento lascia impregiudicate le prescrizioni normative dell'Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto, nonché le disposizioni della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi **e per quanto riguarda i requisiti della**

*gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) bustine per tè o cialde per caffè necessarie per contenere un prodotto a base di tè o **caffè** e destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto;

*Emendamento*

(f) bustine per tè o **infusioni di erbe e di frutta o** cialde per caffè necessarie per contenere un prodotto a base di tè, **caffè** o **infusioni di erbe e di frutta** e destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto;

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) **unità monodose destinata a un sistema per la preparazione di tè o caffè, necessaria per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;**

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 10**

*Testo della Commissione*

(10) "produttore": il fabbricante, l'importatore o il distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, mette a disposizione per la prima volta un imballaggio nel **territorio di uno Stato**

*Emendamento*

(10) "produttore": il fabbricante, l'importatore o il distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, mette a disposizione per la prima volta un imballaggio nel **mercato dell'Unione** a

*membro* a titolo professionale con il proprio nome o marchio;

titolo professionale con il proprio nome o marchio;

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 19

#### *Testo della Commissione*

(19) "imballaggio composito": l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi, esclusi i materiali utilizzati per le etichette, le chiusure e la sigillatura, non separabili manualmente, che costituisce pertanto un'unità individuale integrale;

#### *Emendamento*

(19) "imballaggio composito": l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi, esclusi i materiali utilizzati per le etichette, ***i rivestimenti esterni e interni, le pitture, gli inchiostri, gli adesivi***, le chiusure e la sigillatura, ***che sono considerati parte del peso del materiale di imballaggio principale***, non separabili manualmente, che costituisce pertanto un'unità individuale integrale, ***a meno che un determinato materiale non costituisca una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 15 % della massa totale dell'unità di imballaggio***;

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 24 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(24 bis) "rintracciabilità": la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;***

## Emendamento 70

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 26 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(26 bis) **"riciclaggio di alta qualità": qualsiasi processo quale definito all'articolo 3, paragrafo 17, della direttiva 2008/98/CE, mediante il quale i materiali sono raccolti, cerniti e convertiti in modo efficace in materiali riciclati con una perdita minima in termini di quantità, qualità o funzione rispetto alle loro proprietà intrinseche, garantendo un'elevata resa e assicurando che i materiali riciclati risultanti siano di qualità sufficiente per sostituire le materie prime in future applicazioni;**

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 28**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(28) "ricarica": l'operazione mediante la quale un utilizzatore finale riempie **il proprio** contenitore, che svolge la funzione di imballaggio, con uno o più prodotti **offerti dal** distributore finale **nell'ambito di una transazione commerciale;**

(28) "ricarica": l'operazione **che comporta un sistema di ricarica** mediante la quale un utilizzatore finale riempie **un** contenitore, che svolge la funzione di imballaggio, con uno o più prodotti **acquistati tramite il** distributore finale;

**Emendamento 72**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 31**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(31) "progettazione per il riciclaggio": la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, volta a garantirne la riciclabilità mediante processi **all'avanguardia** di raccolta, cernita e riciclaggio;

(31) "progettazione per il riciclaggio": la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, volta a garantirne la riciclabilità mediante processi **collaudati** di raccolta, cernita e riciclaggio;

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – punto 32

##### *Testo della Commissione*

(32) "riciclato su larga scala": raccolto, cernito e riciclato **mediante infrastrutture e processi all'avanguardia installati**, con **copertura di almeno il 75 % della popolazione dell'Unione, compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 47, paragrafo 5;**

##### *Emendamento*

(32) "riciclato su larga scala": raccolto, cernito e riciclato, **in linea con i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), mediante infrastrutture e processi all'avanguardia installati;**

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – punto 35

##### *Testo della Commissione*

(35) "componente separato": il componente di imballaggio distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio, che può essere di materiale diverso, **deve** essere completamente e permanentemente smontato dall'unità di imballaggio principale per dare accesso al prodotto ed è generalmente scartato prima dell'unità di imballaggio e separatamente da essa;

##### *Emendamento*

(35) "componente separato": il componente di imballaggio distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio, che può essere di materiale diverso, **può** essere completamente e permanentemente smontato **in modo semplice e manuale** dall'unità di imballaggio principale **da parte del consumatore finale** per dare accesso al prodotto ed è generalmente scartato prima **del corpo principale** dell'unità di imballaggio e separatamente da essa;

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – punto 40

##### *Testo della Commissione*

(40) "imballaggio sensibile al contatto": l'imballaggio destinato ad essere utilizzato

##### *Emendamento*

(40) "imballaggio sensibile al contatto": l'imballaggio destinato ad essere utilizzato

in tutte le applicazioni di imballaggio disciplinate dai regolamenti (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 767/2009, (CE) n. 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 e (UE) 2019/6 e dalle direttive 2001/83/CE e 2008/68/CE;

in tutte le applicazioni di imballaggio disciplinate dai regolamenti (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 767/2009, (CE) n. 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 e (UE) 2019/6 e dalle direttive 2001/83/CE e 2008/68/CE **o per i prodotti definiti all'articolo 1 della decisione 2014/763/EU;**

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 41

#### *Testo della Commissione*

(41) "imballaggio compostabile": l'imballaggio che può subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica tale che la maggior parte del compost di risulta finisca per decomporsi in biossido di carbonio, sali minerali, biomassa e acqua, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, e che non ostacola la raccolta differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui è introdotto in condizioni di controllo industriale;

#### *Emendamento*

(41) "imballaggio compostabile": l'imballaggio **commercializzato ai fini del recupero tramite il flusso di gestione dei rifiuti organici** e che può subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica tale che la maggior parte del compost di risulta finisca per decomporsi in biossido di carbonio, sali minerali, biomassa e acqua, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, e che non ostacola la raccolta differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui è introdotto in condizioni di controllo industriale **in linea con le norme europee armonizzate in materia di imballaggi recuperabili mediante compostaggio, biodegradazione e digestione anaerobica;**

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 43 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(43 bis) "imballaggio di plastica": un imballaggio interamente o prevalentemente in plastica;**

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 56 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(56 bis) "durata di conservazione":  
il periodo corrispondente al periodo che  
precede l'"uso entro" o il termine minimo  
di conservazione fino al quale il prodotto  
alimentare conserva le sue proprietà  
specifiche se adeguatamente conservato;**

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni di sostenibilità di cui agli articoli da 5 a 10 del presente regolamento.

2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato **o l'utilizzo** di imballaggi conformi alle prescrizioni di sostenibilità di cui agli articoli da 5 a 10 del presente regolamento.

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura e di informazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

3. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato **o l'utilizzo** di imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura e di informazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione del sistema di responsabilità estesa del produttore o di un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

*Emendamento*

5. Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione del sistema di responsabilità estesa del produttore o di un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1. ***Tali requisiti includono la possibilità di esenzione per le microimprese e le piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione.***

**Emendamento 82**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Per garantire la salute e la sicurezza umana, deve essere presente un divieto a livello europeo relativo agli imballaggi da cui possono fuoriuscire inchiostri e oli minerali dannosi e altre sostanze cancerogene.***

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Tutti gli imballaggi sono riciclabili.

1. Tutti gli imballaggi sono riciclabili ***in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.***

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) è progettato per essere riciclato;

*Emendamento*

(a) è progettato per essere riciclato o *l'imballaggio compostabile è conforme alle lettere a), b) e c) dell'allegato III;*

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto i (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i) è oggetto di raccolta differenziata efficace ed efficiente a norma dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2;*

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto ii (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii) è smistato in flussi di rifiuti definiti senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti;*

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto iii (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iii) può essere riciclato in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente per essere utilizzate in un processo di fabbricazione come materie prime;*

## Emendamento 88

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

La lettera a) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 e la lettera e) dal 1° gennaio 2035.

#### *Emendamento*

La lettera a) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 **a tutti gli imballaggi immessi sul mercato** e la lettera e) **si applica a decorrere dal 1° gennaio 2035 a tutti gli imballaggi immessi sul mercato.**

## Emendamento 89

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri si adoperano per eliminare gradualmente lo smaltimento tramite collocamento in discarica e/o l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio conformi all'articolo 6, paragrafo 2.**

## Emendamento 90

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

3. Gli imballaggi riciclabili **sono conformi, a decorrere dal 1° gennaio 2030, ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e, a decorrere dal 1° gennaio 2035, anche alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6. Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).**

3. Gli imballaggi riciclabili **immessi sul mercato:**

## **Emendamento 91**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) sono conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio a decorrere da 5 anni dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4,*

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) sono conformi alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala a decorrere da 5 anni dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.*

## **Emendamento 93**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).*

## **Emendamento 94**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Alla Commissione è conferito il potere di*

*Entro 12 mesi dall'adozione del presente*

**adottare** atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato, nonché norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, per gli imballaggi di plastica, della percentuale di contenuto riciclato. I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto **dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio.**

**regolamento, la Commissione adotta** atti delegati, **in stretta collaborazione con i portatori di interessi**, ad integrazione del presente regolamento **e** conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato, nonché norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, per gli imballaggi di plastica, della percentuale di contenuto riciclato. I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto:

## Emendamento 95

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a) dei processi più avanzati di raccolta;**

## Emendamento 96

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b) dei processi di cernita e riciclaggio che garantiscono che l'imballaggio possa svolgere le sue funzioni come descritto nell'articolo 3, punto 1) e che riguardano tutti i componenti dell'imballaggio; e**

## Emendamento 97

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) dei criteri necessari per il riconoscimento dei prodotti da parte dei consumatori.**

## Emendamento 98

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla allo sviluppo scientifico e tecnico della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché alle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, **in stretta collaborazione con i portatori di interessi** e conformemente all'articolo 58 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla allo sviluppo scientifico e tecnico della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché alle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio.

## Emendamento 99

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

A decorrere **dal** 1° gennaio 2030, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato **adottato a norma del paragrafo 4** per la categoria di imballaggio cui appartengono.

A decorrere **da cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 e in ogni caso non prima del** 1° gennaio 2030, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato **di cui sopra** per la categoria di imballaggio cui appartengono.

## Emendamento 100

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 6 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

6. Per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II la Commissione stabilisce la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:

##### *Emendamento*

6. **Entro 12 mesi dall'adozione del presente regolamento**, per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II la Commissione stabilisce la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:

## Emendamento 101

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) il modo in cui esprimere il risultato della valutazione della riciclabilità nelle classi di prestazione di riciclabilità da A a E, descritte nella tabella 3 dell'allegato II, sulla base della percentuale in peso dell'unità di imballaggio riciclabile conformemente al paragrafo 1;

##### *Emendamento*

(a) il modo in cui esprimere il risultato della valutazione della riciclabilità nelle classi di prestazione di riciclabilità da A a E, descritte nella tabella 2 dell'allegato II, sulla base della percentuale in peso dell'unità di imballaggio riciclabile conformemente al paragrafo 1;

## Emendamento 102

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

A decorrere dal 1° gennaio 2030 e in deroga ai paragrafi 2 e 3 gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di **cinque** anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

##### *Emendamento*

A decorrere dal 1° gennaio 2030 e in deroga ai paragrafi 2 e 3 gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di **otto** anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

## Emendamento 103

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 10 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

10. Fino al 31 dicembre 2034 il presente regolamento non si applica:

##### *Emendamento*

10. Il presente articolo non si applica:

## Emendamento 104

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;

##### *Emendamento*

(b) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745 **e al regolamento (UE) 2019/6;**

## Emendamento 105

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(c bis) agli articoli venduti insieme al prodotto con l'obiettivo di essere utilizzati per l'applicazione o la distribuzione del prodotto da parte dell'utilizzatore finale e che saranno pertanto a contatto con i prodotti di cui alle lettere a), b) o c);***

## Emendamento 106

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c ter (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(c ter) agli imballaggi per alimenti destinati a fini medici speciali e gruppi vulnerabili quali i lattanti e i bambini***

*nella prima infanzia quali definiti all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013.*

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 11**

#### *Testo della Commissione*

11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6.

#### *Emendamento*

11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6. ***I contributi finanziari sono destinati a finanziare il costo netto delle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio del tipo di imballaggio per cui sono versati, sulla base delle categorie di cui all'allegato II, tabella 1.***

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 ***la parte di plastica di un imballaggio*** contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, ***per unità di imballaggio***:

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 ***l'imballaggio in cui la plastica è il materiale predominante*** contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo ***calcolata come media di tutti gli imballaggi di plastica immessi da un produttore nel mercato dell'Unione per anno***:

## Emendamento 109

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

##### *Emendamento*

(a) 30 % per gli imballaggi **di plastica** sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

## Emendamento 110

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

**(b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 111

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) 35 % per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), **b)** e c).

##### *Emendamento*

(d) 35 % per gli imballaggi **di plastica** diversi da quelli di cui alle lettere a) e c), **tranne per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET.**

## Emendamento 112

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2040 **la parte di plastica di un imballaggio** contiene la seguente percentuale minima di

##### *Emendamento*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2040 **l'imballaggio in cui la plastica è il materiale predominante** contiene la

contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, *per unità di imballaggio*:

seguinte percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo *calcolata come media dell'imballaggio di plastica immesso da un produttore sul mercato dell'Unione*:

### Emendamento 113

#### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) 65 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).

##### *Emendamento*

c) 65 % per gli imballaggi di plastica diversi *dagli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET* e da quelli di cui alle lettere a) e b).

### Emendamento 114

#### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;

##### *Emendamento*

(b) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745 *e al regolamento (UE) 2019/6*;

### Emendamento 115

#### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*(d bis) agli articoli venduti insieme al prodotto con l'obiettivo di essere utilizzati per l'applicazione o la distribuzione del prodotto da parte dell'utilizzatore finale e che saranno pertanto a contatto con i prodotti di cui alle lettere a), b) o c);*

## Emendamento 116

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d ter) agli imballaggi per alimenti destinati a fini medici speciali e gruppi vulnerabili quali i lattanti e i bambini nella prima infanzia quali definiti all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013.***

## Emendamento 117

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d quater) agli imballaggi per prodotti non medici che devono essere fabbricati conformemente alla norma ISO 15378 per garantire la sicurezza e la qualità del prodotto per la salute dei consumatori.***

## Emendamento 118

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi compostabili di plastica.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi compostabili di plastica ***nonché agli imballaggi di plastica non fossile, inchiostri, adesivi, vernici e rivestimenti utilizzati sugli imballaggi, in particolare se a contatto con gli alimenti.***

## Emendamento 119

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *I paragrafi 1 e 2 non dovrebbero applicarsi agli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con alimenti o mangimi nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato rappresenti una minaccia per la salute umana e animale e rischi di compromettere le proprietà organolettiche e i requisiti di conformità dei prodotti.*

## **Emendamento 120**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

7. Entro il 31 dicembre 2026 *alla* Commissione *è conferito il potere di adottare* atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, *per unità di imballaggio di plastica*, e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. *Detti* atti di esecuzione *sono* adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

7. Entro il 31 dicembre 2026 *la* Commissione *adotta* atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. *Un metodo di bilancio di massa armonizzato a livello dell'UE dovrebbe essere valutato nell'ambito di tali* atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

## **Emendamento 121**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Entro il 1° gennaio 2030 la Commissione valuta la disponibilità di mercato su larga scala dei riciclati di alta qualità per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto.*

## **Emendamento 122**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Entro il 1° gennaio 2036 la Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica.***

## **Emendamento 123**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tali valutazioni si basano sulla disponibilità di mercato e sui prezzi della plastica riciclata su base annuale a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento. Tali valutazioni prendono in considerazione i dati Eurostat per i livelli di riciclaggio degli imballaggi di plastica conseguiti nell'UE-27, gli indici dei prezzi della plastica riciclata e i tassi annuali di variazione dei prezzi sulla base di uno strumento di monitoraggio che sarà stabilito dalla Commissione, e si basano sull'adozione di nuove tecnologie di riciclaggio e sul loro impatto sui volumi di mercato disponibili.***

## **Emendamento 124**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione valuta la possibilità di introdurre nuovi***

*obiettivi per le materie prime a base biologica degli imballaggi di plastica, considerando il loro potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2;*

## **Emendamento 125**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

Sulla base di *tale valutazione*, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare il presente regolamento al fine di:

##### *Emendamento*

Sulla base di *tali valutazioni*, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare il presente regolamento al fine di:

## **Emendamento 126**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica e, se del caso,

##### *Emendamento*

(a) prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere *a)*, b) e d), *e al paragrafo 2, lettere a), b) e c)* per specifici imballaggi di plastica e, se del caso,

## **Emendamento 127**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica perché non autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente

##### *Emendamento*

qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica perché non autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente

installate nella pratica.

installate nella pratica, *oppure qualora non vi sia sufficiente disponibilità sul mercato di plastica riciclata idonea al contatto con gli alimenti.*

## Emendamento 128

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro il *[OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*, gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettere f) e g), *le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli* e le borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

#### *Emendamento*

1. Entro il **2030** gli imballaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1), *lettera f)*, e le borse di plastica in materiale ultraleggero, ***compresi i sacchetti per prodotti ortofrutticoli necessari per motivi igienici e per prevenire i rifiuti alimentari***, sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, ***in linea con i requisiti stabiliti nelle norme europee armonizzate per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio, biodegradazione e digestione anaerobica.***

## Emendamento 129

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. *Ove siano disponibili* sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati ***per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri*** hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero ***siano messe a disposizione*** sul loro mercato ***per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono state interamente fabbricate a partire da polimeri di plastica biodegradabili*** compostabili industrialmente in condizioni

#### *Emendamento*

2. ***Gli Stati membri che hanno*** sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero ***immesse*** sul loro mercato ***siano*** compostabili industrialmente in condizioni controllate. ***La stessa disposizione si applica ai formati di imballaggio compostabili riportati nell'allegato V, punti 1 e 4.***

controllate.

## Emendamento 130

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, **compresi** gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

#### *Emendamento*

3. Entro il **2030** [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi **etichettati come compostabili**, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, **soddisfano i criteri elencati nell'allegato III**. Gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

## Emendamento 131

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III.

#### *Emendamento*

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III. **La Commissione dovrebbe istituire e aggiornare un registro pubblico contenente gli elenchi di tali applicazioni.**

## Emendamento 132

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Entro [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di aggiornare la norma armonizzata relativa ai requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – schemi di prova e criteri di valutazione. Tale norma tiene conto dei tempi di compostaggio, dei livelli ammissibili di contaminazione visiva e di altri requisiti necessari per riflettere le condizioni effettive negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, compresi i processi di digestione anaerobica, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.**

## Emendamento 133

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne **la funzionalità**, tenendo conto **del materiale di cui è costituito**.

1. L'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne **le funzioni di cui all'articolo 3, punto 1), del presente regolamento**, tenendo conto:

## Emendamento 134

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a) del materiale di cui è costituito;**

## Emendamento 135

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b) di una forma o di un modello particolare protetto da diritti di proprietà intellettuale registrati;**

## Emendamento 136

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) del mantenimento di un elevato livello qualitativo per garantire la sicurezza dei consumatori; nonché**

## Emendamento 137

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(d) del riconoscimento dei prodotti da parte dei consumatori, in particolare per quelli che recano indicazioni geografiche di origine o altri regimi di qualità protetti dal diritto dell'Unione.**

## Emendamento 138

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare

2. Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare

criteri di prestazione di cui all'allegato IV e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, **falsi fondi** e strati non necessari, salvo se **il modello dell'imballaggio è soggetto a indicazioni geografiche di origine protette** a norma della legislazione dell'Unione.

criteri di prestazione di cui all'allegato IV e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti e strati non necessari, salvo se **appartengono a un prodotto che ha ottenuto un riconoscimento specifico o che è protetto** a norma della legislazione dell'Unione **mediante:**

#### **Emendamento 139**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a) diritti di proprietà intellettuale registrati;**

#### **Emendamento 140**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b) indicazioni geografiche di origine o altri regimi di qualità che si applicano ai prodotti dell'UE e dei paesi terzi.**

#### **Emendamento 141**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, i fabbricanti dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), si adoperano al massimo per ottimizzare la progettazione degli imballaggi in linea con il presente articolo e con i criteri di prestazione elencati**

*nell'allegato IV.*

## **Emendamento 142**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio riempito da ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene, trucioli di polistirolo espanso o altri materiali di riempimento sono considerati spazi vuoti.

##### *Emendamento*

Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio riempito da ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene, trucioli di polistirolo espanso o altri materiali di riempimento sono considerati spazi vuoti. ***Per gli imballaggi per la vendita di prodotti alimentari soggetti ad assestamento durante il trasporto o per i quali è necessario uno spazio di testa per proteggere il prodotto, la conformità al presente paragrafo è valutata al punto di riempimento.***

## **Emendamento 143**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano lasciando impregiudicati gli imballaggi alimentari in modo da garantire la sicurezza, la qualità e la durata di conservazione del prodotto imballato e proteggere i prodotti dagli urti, evitando in tal modo inutili sprechi alimentari, indipendentemente dalle dimensioni o dal peso del prodotto imballato. L'aria tra i prodotti alimentari imballati o al loro interno o i gas protettivi non sono considerati uno spazio vuoto.***

## Emendamento 144

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) l'individuazione delle prescrizioni di progettazione che impediscono un'ulteriore riduzione del peso o del volume dell'imballaggio, per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti;

##### *Emendamento*

(b) l'individuazione delle prescrizioni di progettazione, **comprese quelle connesse alla proprietà intellettuale registrata**, che impediscono un'ulteriore riduzione del peso o del volume dell'imballaggio, per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti;

## Emendamento 145

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***Le microimprese e le piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione sono esentate dall'obbligo di fornire la documentazione tecnica di cui al presente paragrafo.***

## Emendamento 146

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

(f) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato mantenendo la qualità e la sicurezza del prodotto imballato e consentendo l'apposizione dell'etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di

##### *Emendamento*

(f) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato mantenendo la qualità e la sicurezza del prodotto imballato, **compresi i prodotti alimentari**, e consentendo l'apposizione dell'etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e

conservazione del prodotto;

la durata di conservazione del prodotto;

#### **Emendamento 147**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

###### *Emendamento*

2. La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 ***si applica solo agli imballaggi immessi sul mercato per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ed*** è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

#### **Emendamento 148**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***2 bis. Le microimprese e le piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione sono esentate dall'obbligo di fornire la documentazione tecnica di cui al presente paragrafo.***

#### **Emendamento 149**

9

##### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **42** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il

###### *Emendamento*

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **48** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio ***immesso sul mercato*** è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. ***L'etichetta sull'imballaggio***

trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

***è di facile comprensione.*** Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

## Emendamento 150

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti, ***oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma***, da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

#### *Emendamento*

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

## Emendamento 151

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

#### *Emendamento*

2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio ***riutilizzabile immesso sul mercato*** reca un'etichetta ***di facile comprensione*** sulla sua riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. ***Tale etichetta, nonché le informazioni fornite mediante il codice QR, sono rese disponibili nelle lingue di tutti gli Stati membri sul cui mercato l'imballaggio è messo a disposizione.*** Inoltre, gli

imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

## Emendamento 152

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.

#### *Emendamento*

7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata. ***Per gli imballaggi utilizzati per i prodotti alimentari, l'etichetta e il codice QR sono chiaramente distinguibili e non incidono sulla fornitura delle informazioni nutrizionali sugli imballaggi, in particolare alla luce delle disposizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi di cui all'articolo 9.***

## Emendamento 153

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 8 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***8 bis. Gli imballaggi immessi sul mercato prima delle date di cui al presente articolo possono essere commercializzati fino alla fine del loro ciclo di vita.***

## Emendamento 154

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) Gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 9 non si applicano alle microimprese ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, prima parte.***

## Emendamento 155

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. Gli importatori che ***ritengono o*** hanno ***motivo di credere che*** un imballaggio che ***hanno immesso sul mercato*** non sia conforme alle prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

6. Gli importatori che hanno ***immesso sul mercato*** un imballaggio che non sia conforme alle prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

## Emendamento 156

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 13, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 16, paragrafo 3.

(c) il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 13, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 16, paragrafo 3. ***Tali obblighi di verifica non si applicano alle microimprese ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, prima parte.***

*Motivazione*

*Esenzione per le microimprese, in particolare per i commercianti diretti, se sono soggetti agli obblighi di verifica in quanto "distributori" di imballaggi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo*

13, della proposta di regolamento. L'obbligo di verifica non dovrebbe applicarsi alle microimprese.

## Emendamento 157

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Lo spazio occupato da materiali di riempimento quali ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.

##### *Emendamento*

Lo spazio occupato da materiali di riempimento quali ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto. ***Inoltre, se la forma del prodotto determina una situazione in cui la riduzione al minimo dello spazio vuoto comporterebbe un aumento della quantità del materiale di imballaggio, è possibile discostarsi dal principio dello spazio vuoto riducendo al minimo la quantità del materiale di imballaggio.***

##### *Motivazione*

*A causa della forma di molti prodotti agroalimentari, lo spazio vuoto nell'imballaggio supererà il 40 %, ad esempio nel cartone delle uova.*

## Emendamento 158

### Proposta di regolamento

#### Articolo 22 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V.

##### *Emendamento*

1. ***A decorrere dal 1° gennaio 2030,*** gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V.

## Emendamento 159

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e in linea con l'ambito di applicazione del presente regolamento quale definito all'articolo 2, nonché con i requisiti stabiliti dalla legislazione dell'UE in materia di sicurezza alimentare, compresa la tracciabilità di cui all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 178/2002.***

**Emendamento 160**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, punto 3, a decorrere dal 1° gennaio 2030.***

***soppresso***

**Emendamento 161**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], e nei casi in cui non è tecnicamente**

**3. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, punto 4, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], e nei casi in cui non è tecnicamente**

fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

## **Emendamento 162**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo non si applica all'imballaggio di prodotti recanti indicazioni geografiche di origine o altri regimi di qualità protetti dalla legislazione dell'Unione.***

## **Emendamento 163**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Entro il 1° gennaio 2027 alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 58 per stabilire un elenco di eccezioni ai formati e ai fini elencati nell'allegato V degli imballaggi con funzioni tecniche chiaramente identificate associate alla protezione della salute, all'integrità del prodotto o al trasporto o come supporto per la trasmissione di informazioni regolamentari. Tale atto delegato si basa su una valutazione d'impatto che tiene conto della disponibilità di soluzioni alternative di imballaggio, dei livelli di produzione di rifiuti alimentari derivanti dalla vendita di prodotti sfusi, nonché della sostenibilità economica.***

## Emendamento 164

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare l'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prende in considerazione il potenziale delle restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato.*

#### *Emendamento*

4. *Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'impatto delle restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio sulla riduzione dei rifiuti di imballaggio nonché il suo impatto ambientale complessivo, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione illustra l'impatto delle restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio ai fini del conseguimento di risultati ambientali dimostrabili, tenendo conto del loro intero ciclo di vita. La relazione tiene altresì conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative e materie prime che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica, la contaminazione incrociata con allergeni, le caratteristiche di igroscopicità e i rifiuti alimentari del prodotto imballato.*

## Emendamento 165

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*4 bis. Gli Stati membri che dispongono di sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati possono esentare dalle disposizioni del presente articolo gli imballaggi compostabili conformi all'Allegato III nei formati e ai fini elencati ai punti 1 e 4 dell'Allegato V.*

## **Emendamento 166**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Gli operatori economici non si assumono alcuna responsabilità per le questioni di igiene o di sicurezza alimentare che possono derivare dall'uso di contenitori forniti dall'utilizzatore finale.**

## **Emendamento 167**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

*(Non concerne la versione italiana)*

## **Emendamento 168**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli imballaggi di cartone.**

## **Emendamento 169**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto provvede affinché:**

**soppresso**

**(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 20 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;**

**(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 l'80 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.**

**Emendamento 170**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Un distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce che:**

**soppresso**

**(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;**

**(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 40 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.**

## Emendamento 171

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 4 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

4. ***Il fabbricante e*** il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse ***dal vino, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati e dal vino di frutta, prodotti a base di bevande spiritose, vino*** o altre bevande fermentate mescolate con bevande, bibite, sidro o succo, provvedono affinché:

##### *Emendamento*

4. Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse ***dai prodotti che rientrano nei codici di nomenclatura 2204 (vini di uve fresche, compresi i vini fortificati); mosti di uva, parzialmente fermentati e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol o mosti di uva arricchiti di alcole con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol), 2205 (vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche) e 2208 (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione)*** o altre bevande fermentate mescolate con bevande, bibite, sidro o succo, provvedono affinché:

## Emendamento 172

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

**(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a**

##### *Emendamento*

**soppresso**

*disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.*

#### **Emendamento 173**

##### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di vino, ad eccezione del vino spumante, provvedono affinché:**

**soppresso**

**(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 5 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;**

**(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 15 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.**

#### **Emendamento 174**

##### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, *mettono* a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande non alcoliche sotto forma di acqua, acqua con aggiunta di zuccheri, acqua addizionata di altri dolcificanti, acqua aromatizzata, bibite analcoliche, limonata di soda, tè freddo e bevande analoghe pronte al consumo, *succo puro, succo o***

**6. Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, *mette* a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande non alcoliche sotto forma di acqua, acqua con aggiunta di zuccheri, acqua addizionata di altri dolcificanti, acqua aromatizzata, bibite analcoliche, limonata di soda, tè freddo e bevande analoghe pronte al consumo,**

*mosto di frutta o verdura e frullati senza latte e bevande analcoliche contenenti materie grasse provenienti dal latte, provvedono affinché:*

*provvede affinché:*

#### **Emendamento 175**

##### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.*

*soppresso*

#### **Emendamento 176**

##### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 bis. Gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di cui ai paragrafi 4 e 6 se si applicano le seguenti condizioni:*

*(a) il tasso di riciclaggio è superiore all'80 % in peso di tali imballaggi immessi sul mercato nel territorio di tale Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Se tale comunicazione non è ancora pervenuta alla Commissione, lo Stato membro fornisce una giustificazione motivata, basata sui dati nazionali e comprendente la descrizione delle misure attuate, per dimostrare che le condizioni per la deroga di cui al presente paragrafo sono soddisfatte;*

*(b) al più tardi 24 mesi prima del termine di cui ai paragrafi 2 e 4 lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con azioni*

*concrete, compreso un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di riciclaggio del 80 % in peso degli imballaggi.*

*(c) esiste un sistema nazionale di deposito cauzionale e di restituzione, quale definito all'articolo 3, paragrafo 51, con un tasso di raccolta di almeno l'85 %;*

## Emendamento 177

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 7 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

7. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di palette, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 12 e 13 provvedono affinché:

##### *Emendamento*

7. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto ***all'interno del territorio dell'UE*** sotto forma di palette, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 12 e 13 ***e che non sono a diretto contatto con gli alimenti*** provvedono affinché:

## Emendamento 178

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 30 % di detti ***imballaggi utilizzati sia costituito da*** imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

##### *Emendamento*

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 30 % di detti ***prodotti sia messo a disposizione in*** imballaggi ***per il trasporto*** riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

## Emendamento 179

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b)** a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 90 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

*soppresso*

## **Emendamento 180**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis.** *Gli obblighi di cui al paragrafo 7 non si applicano alle imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 che operano nel settore della logistica e della distribuzione all'ingrosso B2B e nella produzione e trasformazione industriale su larga scala.*

## **Emendamento 181**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 8 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a)** a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 10 % di detti *imballaggi utilizzati sia costituito da* imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

**(a)** a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 10 % di detti *prodotti sia messo a disposizione in* imballaggi *per il trasporto* riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

## **Emendamento 182**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 8 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b)** a decorrere dal 1° gennaio 2040, il

*soppresso*

**50 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.**

### **Emendamento 183**

#### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 9 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 10 % di detti **imballaggi utilizzati sia costituito da** imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

*Emendamento*

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 10 % di detti **prodotti sia messo a disposizione in** imballaggi **per il trasporto** riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

### **Emendamento 184**

#### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 9 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 30 % di detti **imballaggi utilizzati per il trasporto sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.**

*Emendamento*

**soppresso**

### **Emendamento 185**

#### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 10 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

10. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio provvedono affinché:

*Emendamento*

10. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio **o distribuzione** provvedono affinché:

## Emendamento 186

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 10 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 10 % di detti **imballaggi utilizzati sia costituito da** imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

#### *Emendamento*

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 10 % di detti **prodotti sia messo a disposizione in** imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

## Emendamento 187

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 10 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 25 % di detti **imballaggi da essi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 188

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 12 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Tale obbligo si applica a palette, scatole **non di cartone**, vaschette, casse di plastica, grandi contenitori per il trasporto alla rinfusa, fusti e taniche, di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili.

#### *Emendamento*

Tale obbligo si applica a palette, scatole, vaschette, casse di plastica, grandi contenitori per il trasporto alla rinfusa, fusti e taniche, di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili **che non sono a diretto contatto con gli alimenti ed escluso il cartone.**

## Emendamento 189

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 13 – comma 2

*Testo della Commissione*

Tale obbligo si applica a palette, scatole **non di cartone**, casse di plastica, grandi contenitori per il trasporto alla rinfusa e fusti, di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili.

*Emendamento*

Tale obbligo si applica a palette, scatole, casse di plastica, grandi contenitori per il trasporto alla rinfusa e fusti, di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili **che non sono a diretto contatto con gli alimenti ed escluso il cartone**.

**Emendamento 190**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**14 bis. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 7, 12 e 13 nel caso in cui gli imballaggi per il trasporto immessi sul mercato siano fabbricati con materiali completamente riciclati e riciclabili in un sistema a circuito.**

**Emendamento 191**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

15. Gli operatori economici **sono esentati** dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi **da 2 a 6 se, nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m<sup>2</sup>, comprese le zone di stoccaggio e spedizione.**

15. **Gli Stati membri esentano** gli operatori economici dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 6 se:

**Emendamento 192**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 15 – lettera a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a) nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m<sup>2</sup>, comprese le zone di stoccaggio e spedizione;**

### **Emendamento 193**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 15 – lettera b (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b) il riutilizzo non è l'opzione che produce i migliori risultati ambientali complessivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE o è dimostrato che il riutilizzo non è tecnicamente fattibile;**

### **Emendamento 194**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 15 – lettera c (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) il prodotto è soggetto a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione.**

### **Emendamento 195**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**15 bis. Gli obiettivi di cui al presente articolo sono conseguiti fatte salve le pertinenti legislazioni in materia di:**

**(a) salute e igiene dei prodotti;**

- (b) sicurezza della salute dei consumatori;*
- (c) sicurezza alimentare;*
- (d) prevenzione degli sprechi alimentari;*
- (e) protezione dell'ambiente e, in particolare, dell'acqua e uso efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime.*

## **Emendamento 196**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 16 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

16. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare* atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire:

##### *Emendamento*

16. *Entro il 1° gennaio 2028, la Commissione adotta* atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire:

## **Emendamento 197**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

*(a) obiettivi per prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 6 e formati di imballaggio diversi da quelli di cui ai paragrafi da 7 a 10, sulla base delle esperienze positive acquisite con le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 2,*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 198**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

*(b) esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle elencate al*

##### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

paragrafo 14, lettere a) e b),

## **Emendamento 199**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) deroghe per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 in caso di questioni di igiene, sicurezza alimentare o tutela dell'ambiente che impediscano il conseguimento degli obiettivi.

##### *Emendamento*

(c) deroghe per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 in caso di questioni di igiene, sicurezza alimentare, ***rischio di notevoli sprechi alimentari*** o tutela dell'ambiente che impediscano il conseguimento degli obiettivi.

## **Emendamento 200**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 16 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***16 bis. Al più tardi al momento della valutazione del presente regolamento di cui all'articolo 63, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per dimostrare che gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 13 sono vantaggiosi per l'ambiente, sicuri ed economicamente sostenibili, tenendo conto della logistica dei trasporti, della pulizia e del tasso di rendimento e riutilizzo e, se necessario, giustifica la necessità di proporre nuovi obiettivi in materia di riutilizzo.***

## **Emendamento 201**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 17**

*Testo della Commissione*

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi e, su tale base, valuta l'opportunità di istituire misure, rivedendo gli obiettivi di cui al presente articolo e fissando nuovi obiettivi per il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

*Emendamento*

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi e, su tale base, valuta l'opportunità di istituire misure, rivedendo gli obiettivi di cui al presente articolo e fissando nuovi obiettivi, ***compresi altri formati di imballaggio***, per il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

**Emendamento 202**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi ***da 2 a 6***, il distributore finale ***o il fabbricante, a seconda dei casi***, che mette a disposizione sul mercato i prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

*Emendamento*

2. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi ***4 e 6***, il distributore finale che mette a disposizione sul mercato i prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

**Emendamento 203**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Entro il 31 dicembre ***2028*** la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26.

*Emendamento*

Entro il 31 dicembre ***2026*** la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26. ***Tali obiettivi si applicano cinque anni dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo.***

## **Emendamento 204**

### **Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. In assenza di atti di esecuzione che stabiliscano le norme dettagliate di calcolo e la metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26, gli obiettivi sono sospesi fino a quando la Commissione non avrà adottato gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4.***

## **Emendamento 205**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Per gli Stati membri che necessitano di ulteriore sostegno nella transizione verso norme armonizzate sui rifiuti di imballaggio, la Commissione dovrebbe creare una piattaforma e/o un pacchetto di strumenti per consentire agli Stati membri di realizzare la riduzione dei rifiuti di imballaggio.***

## **Emendamento 206**

### **Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 8 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) monitora la capacità delle microimprese e delle piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione di rispettare i requisiti di cui al presente articolo al fine di garantirne la proporzionalità;***

## Emendamento 207

### Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 8 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) può stabilire modalità relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui ai paragrafi 5 e 6;

#### *Emendamento*

(c) può stabilire modalità relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui ai paragrafi 5 e 6, **soprattutto per le microimprese e le piccole imprese;**

## Emendamento 208

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi per la restituzione e la raccolta differenziata **di tutti i** rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

#### *Emendamento*

1. **Entro il 2030,** gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi per la restituzione e la raccolta differenziata **dei** rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

## Emendamento 209

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. La Commissione mette a disposizione un pacchetto di strumenti per sostenere gli Stati membri nella creazione di sistemi e infrastrutture per la restituzione e la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali.**

## Emendamento 210

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe al paragrafo 1 a condizione che la raccolta di rifiuti di imballaggi o di frazioni di imballaggio nel loro insieme o unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi l'idoneità alla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe al paragrafo 1 a condizione che la raccolta di rifiuti di imballaggi o di frazioni di imballaggio nel loro insieme o unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi l'idoneità alla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata. ***Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali deroghe al paragrafo 1.***

## Emendamento 211

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 bis. Entro il 1° gennaio 2030, gli Stati membri provvedono affinché, negli spazi pubblici, siano istituiti sistemi di raccolta differenziata per le diverse frazioni dei materiali dei rifiuti di imballaggio, al fine di aiutare il consumatore a effettuare una cernita dei rifiuti di imballaggio.***

## Emendamento 212

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 4 ter (nuovo)

**4 ter. Entro il 1° gennaio 2030 un distributore finale che mette a disposizione sul mercato alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering provvede affinché siano istituiti sistemi di raccolta differenziata per le diverse frazioni dei materiali dei rifiuti di imballaggio. La Commissione europea e gli Stati membri elaborano linee guida e forniscono sostegno finanziario per guidare e sostenere l'installazione di sistemi di raccolta differenziata da parte dei distributori finali.**

## Emendamento 213

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. **Entro il 1° gennaio 2029** gli Stati membri **adottano** le misure necessarie affinché **siano istituiti** sistemi di deposito cauzionale e restituzione per:

*Emendamento*

1. **Al fine di facilitare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 46**, gli Stati membri **possono adottare** le misure necessarie affinché **i sistemi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, si configurino come** sistemi di deposito cauzionale e restituzione per:

## Emendamento 214

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

2. **L'obbligo** di cui al paragrafo 1 non si **applica** agli imballaggi per:

*Emendamento*

2. **Le disposizioni** di cui al paragrafo 1 non si **applicano** agli imballaggi per:

## Emendamento 215

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) *vino*, prodotti *vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose*;

*Emendamento*

(a) prodotti *che rientrano nei codici di nomenclatura 2204 (vini di uve fresche, compresi i vini fortificati; mosti di uva, parzialmente fermentati e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol o mosti di uva arricchiti di alcole con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol), 2205 (vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche) e 2208 (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione)*;

## Emendamento 216

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) olio di oliva;*

## Emendamento 217

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b ter) alimenti destinati a fini medici speciali e gruppi vulnerabili quali i lattanti e i bambini nella prima infanzia quali definiti all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013.*

## Emendamento 218

### Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 alle seguenti condizioni:**

**soppresso**

**(a) il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del rispettivo formato di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è superiore al 90 % in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Se tale comunicazione non è ancora pervenuta alla Commissione, lo Stato membro riferisce che le condizioni per la deroga di cui al presente paragrafo sono soddisfatte mediante una giustificazione motivata, basata su dati nazionali convalidati, e una descrizione delle misure attuate;**

**(b) al più tardi 24 mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1.**

## Emendamento 219

### Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 3, lettera b), la**

**soppresso**

*Commissione può richiedere a uno Stato membro di rivederlo se ritiene che non rispetti le prescrizioni di cui al paragrafo 3, lettera c). Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.*

## **Emendamento 220**

### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Se in uno Stato membro il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi di cui al paragrafo 1 diminuisce e rimane inferiore al 90 % in peso di un determinato formato di imballaggio immesso sul mercato per tre anni civili consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile. Il sistema di deposito cauzionale e restituzione è istituito entro il 1° gennaio del secondo anno civile successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile.**

**soppresso**

## **Emendamento 221**

### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. Gli Stati membri si adoperano per istituire e mantenere sistemi di deposito cauzionale e restituzione, in particolare per le bottiglie in vetro monouso per bevande, i cartoni per bevande e gli imballaggi riutilizzabili. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei**

**soppresso**

*formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile.*

#### **Emendamento 222**

##### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

**9. Entro il 1° gennaio 2028 gli Stati membri provvedono affinché tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione, compresi quelli istituiti a norma del paragrafo 5, soddisfino i criteri minimi elencati nell'allegato X.**

*Emendamento*

**soppresso**

#### **Emendamento 223**

##### **Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. L'imballaggio composito e gli altri imballaggi costituiti da più di un materiale sono calcolati e comunicati per ciascun materiale contenuto nell'imballaggio. **Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio.**

*Emendamento*

4. L'imballaggio composito e gli altri imballaggi costituiti da più di un materiale sono calcolati e comunicati per ciascun materiale contenuto nell'imballaggio, **a meno che** un determinato materiale **non costituisca** una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al **15 %** della massa totale dell'unità di imballaggio.

#### **Emendamento 224**

##### **Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, prima parte, le microimprese sono esenti dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.***

*Motivazione*

*Esenzione per le microimprese, in particolare per i commercianti diretti, se agiscono da "produttori" di imballaggi a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, della proposta di regolamento. Gli obblighi di informazione non dovrebbero applicarsi alle microimprese.*

**Emendamento 225**

**Proposta di regolamento  
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno e creare condizioni di parità, occorre fare in modo che gli imballaggi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano importati come imballaggi autonomi o come parti di un prodotto imballato. In particolare, è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. Gli importatori dovrebbero pertanto assicurarsi che gli imballaggi da essi immessi sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti sia a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione.***

**Emendamento 226**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – comma 6**

*Testo della Commissione*

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante ***e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita***

*Emendamento*

***Vaschette e contenitori per il trasporto di*** vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante

**Emendamento 227**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – comma 12**

*Testo della Commissione*

Capsule per sistemi erogatori di bevande (per esempio caffè, cioccolata e latte)

*Emendamento*

Capsule per sistemi erogatori di bevande (per esempio caffè, cioccolata e latte) ***destinate a essere smaltite vuote dopo l'uso***

**Emendamento 228**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – punto 15**

*Testo della Commissione*

Vasi da fiori ***destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita***

*Emendamento*

Vasi da fiori, ***compresi contenitori per il trapianto direttamente riempibili, usati nelle diverse fasi della produzione o destinati a essere venduti con la pianta***

**Emendamento 229**

**Proposta di regolamento  
Allegato III – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Condizioni da prendere in considerazione per imporre l'uso di formati di imballaggio compostabili:

*Emendamento*

Condizioni da prendere in considerazione per imporre ***o introdurre sul mercato*** l'uso di formati di imballaggio compostabili:

## Emendamento 230

### Proposta di regolamento Allegato III – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) sono biodegradabili e possono quindi subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio o metano, in assenza di ossigeno, sali minerali, biomassa e acqua;

#### *Emendamento*

(c) sono biodegradabili e possono quindi subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio o metano, in assenza di ossigeno, sali minerali, biomassa e acqua,  
***conformemente alla norma EN 13432:2000 o a qualsiasi altra norma pertinente dell'UE;***

## Emendamento 231

### Proposta di regolamento Allegato IV – parte I – punto 1

#### *Testo della Commissione*

1. Protezione dei prodotti: la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all'utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi. Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall'umidità, dalla luce, dall'ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifici atti normativi che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti.

#### *Emendamento*

1. Protezione dei prodotti: la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all'utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi ***e garantire il mantenimento della qualità del prodotto.*** Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall'umidità, ***dalla perdita di umidità,*** dalla luce, dall'ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifici atti normativi che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti.

## Emendamento 232

### Proposta di regolamento Allegato IV – parte I – punto 6

*Testo della Commissione*

6. Obblighi giuridici: la progettazione del prodotto deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano conformi alla legislazione applicabile.

*Emendamento*

6. Obblighi giuridici: la progettazione del prodotto deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano conformi alla legislazione applicabile, ***tra cui la protezione delle indicazioni geografiche e i pertinenti diritti di proprietà intellettuale registrati protetti dalla legislazione dell'Unione.***

**Emendamento 233**

**Proposta di regolamento  
Allegato IV – parte II bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***II bis Parte III***

***Criteri di progettazione***

***1. Elementi di progettazione necessari per indicare l'origine geografica o per distinguere prodotti diversi tra loro, ad esempio bevande in bottiglie di vetro come il vino da altri prodotti;***

***2. la funzionalità dell'imballaggio, compresi i criteri per il riconoscimento dei prodotti da parte dei consumatori.***

**Emendamento 234**

**Proposta di regolamento  
Allegato V – punto 1**

*Testo della Commissione*

Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione	Film estensibili, <b><i>film di plastica termoretraibili</i></b>
---	--	--

	durante la distribuzione.	
<i>Emendamento</i>		
Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione.	Film estensibili

### Emendamento 235

#### Proposta di regolamento Allegato V – punto 2

<i>Testo della Commissione</i>		
<i>Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi</i>	<i>Imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti.</i>	<i>Reti, sacchetti, vassoi, contenitori</i>
<i>Emendamento</i>		
<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>

### Emendamento 236

#### Proposta di regolamento Allegato V – punto 3

<i>Testo della Commissione</i>		
<i>Plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso</i>	<i>Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree</i>	<i>Vassoi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, lamine, scatole</i>

	<i>dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande.</i>	
<i>Emendamento</i>		
<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>

## Emendamento 237

### Proposta di regolamento Allegato V – punto 4

<i>Testo della Commissione</i>		
Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, <b>conserve</b> , salse, panna da caffè e zucchero, <b>ad eccezione di quelli</b> forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole
<i>Emendamento</i>		
Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi monouso nel settore alberghiero e della ristorazione, contenenti porzioni o porzioni individuali, utilizzati per condimenti, salse, panna da caffè, zucchero e condimenti, <b>tranne nei seguenti casi:</b> <b>(a)</b> imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni; <b>(b)</b> <i>quando è difficile sostituire contenitori di capacità superiore, come sui mezzi di trasporto (ad esempio treni e aerei), dove la mancanza di stabilità e le restrizioni di mobilità degli utenti rendono molto complicato l'uso di contenitori convenzionali; nonché</i> <b>(c)</b> <i>nei centri in cui sono richiesti attenzione e servizi personalizzati,</i>	Bustine, vaschette, vassoi, scatole

	<i>quali ospedali, cliniche e case di cura;</i>	
	<i>(d) nel caso di allevamenti e aziende agricole che svolgono attività di vendita diretta nei mercati degli agricoltori regolamentati dal diritto nazionale o regionale.</i>	

**Emendamento 238**

**Proposta di regolamento  
Allegato V bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Allegato V bis*

***Gli imballaggi di plastica monouso, gli imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per ortofrutticoli freschi sono consentiti, indipendentemente dalla quantità, e sono essenziali per le attività commerciali e la redditività dei produttori, delle cooperative e dei commercianti europei, ma apportano anche valore aggiunto al prodotto in questione, ad esempio differenziando ed estendendo la durata di conservazione del prodotto;***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Imballaggi e rifiuti di imballaggio, modifica del regolamento (UE) 2019/1020 e della direttiva (UE) 2019/904 e abrogazione della direttiva 94/62/CE	
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 13.3.2023	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	AGRI 13.3.2023	
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Salvatore De Meo 16.2.2023	
<b>Esame in commissione</b>	28.2.2023	24.4.2023
<b>Approvazione</b>	19.7.2023	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 38 -: 7 0: 2	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Attila Arakovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Ivan David, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Paola Ghidoni, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Elena Lizzi, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Bronis Ropè, Anne Sander, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Asim Ademov, Franc Bogovič, Christophe Clergeau, Rosanna Conte, Pär Holmgren, Peter Jahr, Alin Mituța, Nicola Procaccini, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Achille Variati, Emma Wiesner	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

38	+
ECR	Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini, Veronika Vrecionová
ID	Rosanna Conte, Ivan David, Paola Ghidoni, Gilles Lebreton, Elena Lizzi
NI	Dino Giarusso
PPE	Asim Ademov, Franc Bogovič, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Peter Jahr, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller, Emma Wiesner
S&D	Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoș Benea, Isabel Carvalhais, Christophe Clergeau, Camilla Laureti, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Achille Variati

7	-
The Left	Luke Ming Flanagan, Chris MacManus
Verts/ALE	Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener

2	0
ECR	Krzysztof Jurgiel
Renew	Martin Hlaváček

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Imballaggi e rifiuti di imballaggio, modifica del regolamento (UE) 2019/1020 e della direttiva (UE) 2019/904 e abrogazione della direttiva 94/62/CE			
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	1.12.2022			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 13.3.2023			
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	ITRE 13.3.2023	IMCO 13.3.2023	AGRI 13.3.2023	JURI 13.3.2023
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	JURI 31.1.2023			
<b>Commissioni associate</b> Annuncio in Aula	ITRE 15.6.2023	IMCO 15.6.2023		
<b>Relatori:</b> Nomina	Frédérique Ries 11.1.2023			
<b>Esame in commissione</b>	4.5.2023			
<b>Approvazione</b>	24.10.2023			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	56 23 5		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	João Albuquerque, Catherine Amalric, Mathilde Androuët, Maria Arena, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Michael Bloss, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Angela Danzi, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Pietro Focchi, Helène Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Andreas Glueck, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Nikos Papandreou, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Silvia Sardone, Christine Schneider, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraiki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Achille Variati, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Mercedes Bresso, Christophe Clergeau, Jens Gieseke, Martin Häusling, Stelios Kympouropoulos, Max Orville, Massimiliano Salini, Christel Schaldemose, Andrey Slabakov, Annalisa Tardino, Róza Thun und Hohenstein, Grzegorz Tobiszowski, Marie Toussaint, Nikolaj Villumsen, Sarah Wiener			
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Marie Dauchy, Carlo Fidanza, Georg Mayer, Maria Noichl			



**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

56	+
NI	Maria Angela Danzi
PPE	Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Stelios Kypouropoulos, Esther de Lange, Peter Liese, Liudas Mažylis, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Maria Spyraiki, Pernille Weiss
Renew	Catherine Amalric, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Max Orville, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Róza Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Michal Wiezik
S&D	João Albuquerque, Maria Arena, Mercedes Bresso, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Cyrus Engerer, Helène Fritzon, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Maria Noichl, Nikos Papandreou, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken
The Left	Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Marina Mesure, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace
Verts/ALE	Michael Bloss, Bas Eickhout, Malte Gallée, Martin Häusling, Pär Holmgren, Lydie Massard, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Marie Toussaint, Sarah Wiener

23	-
ECR	Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Teuvo Hakkarainen, Joanna Kopcińska, Andrey Slabakov, Grzegorz Tobiszowski, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ID	Mathilde Androuët, Marie Dauchy, Gianna Gancia, Sylvia Limmer, Georg Mayer, Silvia Sardone, Annalisa Tardino
NI	Edina Tóth
PPE	Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat, Francesca Peppucci, Jessica Polfjärd, Massimiliano Salini, Christine Schneider
Renew	Andreas Glueck

5	0
NI	Ivan Vilibor Sinčić
PPE	Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Jens Gieseke
S&D	Achille Variati

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti